Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 335

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 10 dicembre 1979

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» »	» 32.000
Trimestrale	» »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» »	» 24.500
Trimestrale	» »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Emilia-Romagna

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 335 DEL 10 DICEMBRE 1979:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 84: **Inverni Della Beffa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1979. — **Posa, società per azioni, in Cologno Monzese:** Obbligazioni sorteggiate il 12 novembre 1979. — **Centrobanca - Banca centrale di credito popolare, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1979. — **Manifattura Busti e C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni «Emissione 1968» sorteggiate il 22 novembre 1979. — **Manifattura Busti e C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni «Emissione 1972» sorteggiate il 22 novembre 1979. — **Manifattura Busti e C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni «Emissione 1974» sorteggiate il 22 novembre 1979. — **Casa di cura La Madonnina, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 novembre 1979. — **Laminatoio di Buttrio, società per azioni, in Udine:** Estrazione di obbligazioni. — **Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1979. — **Comune di Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 20 novembre 1979. — **Domus nostra, società per azioni, in Pianoro (Bologna):** Obbligazioni «Prestito di L. 15.000.000» sorteggiate il 17 novembre 1979. — **Domus nostra, società per azioni, in Pianoro (Bologna):** Obbligazioni «Prestito di lire 20.000.000» sorteggiate il 17 novembre 1979. — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni sorteggiate il 13 novembre 1979. — **SIQUAM - Società industriale di Quarto al Mare, società per azioni, in Genova-Quarto:** Obbligazioni sorteggiate il 24 settembre 1979. — **Dolomite di Montignoso, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 23 novembre 1979. — **Merloni finanziaria, società per azioni, in Fabriano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1979. — **ERG - Raffineria Edoardo Garrone, società per azioni, in Genova-San Quirico:** Estrazione di obbligazioni. — **Molino San Giuliano Piemonte, società per azioni, in Alessandria:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1979. — **Molino P. Berruto di F.lli Berruto, società per azioni, in Chiari:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1979. — **Mediocredito regionale del Lazio, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 20 novembre 1979. — **Montedison, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1979. — **S.A.L.T. - Società autostrada Ligure-Toscana per azioni, in Lido di Camaiore:** Obbligazioni sorteggiate il 22 novembre 1979. — **Molino di Casalborgone, società per azioni, in Casalborgone:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1979. — **Finanziaria Turin Suisse, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1979. — **Società autostrade valdostane per azioni, in Chatillon:** Obbligazioni sorteggiate il 21 novembre 1979. — **Bibolini, società di navigazione, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 17 ottobre 1979. — **Italcementi, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1979. — **Immobiliare Quartieri Via Sondrio, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 20 novembre 1979. — **Immobiliare Quartieri Don Bosco, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 20 novembre 1979. — **S.A.F.F. - Società adriatica F.lli Fantini, società per azioni, in Cesena:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1979. — **ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 3 dicembre 1979. — **«api» anonima petroli italiana, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1979. — **Berflex, società per azioni, in Vigevano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 novembre 1979. — **Ocrim, società per l'industria meccanica, società per azioni, in Cremona:** Obbligazioni sorteggiate il 16 novembre 1979. — **Le-Mar, società per azioni:** Obbligazioni sorteggiate il 9 novembre 1979. — **Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1979, n. **611.**

Norme di esecuzione della legge 28 aprile 1976, n. 192, sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 28 aprile 1976, n. 192, concernente norme sui corsi della Scuola di guerra dell'Esercito;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

TITOLO I
CORSO DI STATO MAGGIORE

Capo I

MODALITÀ DI AMMISSIONE AL CORSO DI STATO MAGGIORE DEI CAPITANI DEI RUOLI NORMALI DELLE ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA E GENIO.

Art. 1.

I capitani in servizio permanente effettivo dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, da avviare, ai sensi dell'art. 2 della legge 28 aprile 1976, n. 192, a frequentare il corso di stato maggiore in ordine di ruolo, sono designati nominativamente dalla Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

Il compimento del periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento, richiesto per la frequenza del corso di stato maggiore, deve essersi verificato entro la data di inizio del corso stesso.

I capitani che si trovino nella necessità di chiedere che la frequenza del corso di stato maggiore sia rinviata o che non possano iniziare il corso entro il quarantacinquesimo giorno di attività didattica, per gravi motivi di carattere privato o per infermità, debbono farne domanda, per via gerarchica, alla Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

Sui motivi di carattere privato esprimono parere le autorità gerarchiche; l'infermità deve essere riconosciuta dagli organi medico-legali competenti per territorio.

Qualora all'inizio del corso al quale l'ufficiale è stato rinviato dovessero perdurare le condizioni per le quali è stato concesso il rinvio, è disposto un ulteriore definitivo rinvio al corso immediatamente successivo.

Il rinvio di autorità per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro può essere disposto solo ai due corsi immediatamente successivi a quello al quale l'ufficiale avrebbe dovuto partecipare.

L'ufficiale nei confronti del quale siano operanti sanzioni disciplinari di stato o sia sospeso precauzionalmente dal servizio, è rinviato d'autorità sino al decadere delle sanzioni stesse.

Capo II

MODALITÀ DI AMMISSIONE AL CORSO DI STATO MAGGIORE DEI CAPITANI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Art. 2.

Il concorso per l'ammissione al corso di stato maggiore dei capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 3 della legge 28 aprile 1976, n. 192, è bandito con decreto ministeriale, per il numero dei posti annualmente fissato dal comando generale dell'Arma dei carabinieri in relazione alle esigenze funzionali dell'Arma.

Il compimento del periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento, richiesto per la frequenza del corso di stato maggiore, deve essersi verificato entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di partecipazione al concorso debbono essere presentate al comando di Corpo dal quale l'ufficiale dipende per l'impiego e debbono esservi allegati i documenti attestanti i titoli che gli aspiranti intendono far valere, eccezion fatta per quelli che possono essere desunti d'ufficio dalla documentazione personale.

Le domande, corredate dal libretto personale completo della documentazione caratteristica per la partecipazione al concorso prevista dall'art. 5, lettera *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, quale modificato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1971, n. 1302, e della certificazione prodotta dagli aspiranti per attestare il possesso dei titoli che si intendono far valere, vengono inoltrate alla Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, tramite il comando generale dell'Arma dei carabinieri.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso è nominata con decreto del Ministro della difesa ed è composta:

dal direttore generale per gli ufficiali dell'Esercito;

dal vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

da un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, membro;

da un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, segretario senza diritto di voto.

Assume la presidenza l'ufficiale più elevato in grado o più anziano.

Art. 5.

I titoli da valutare ai fini del concorso per l'ammissione dei capitani dell'Arma dei carabinieri al corso di stato maggiore sono i seguenti:

a) *titoli relativi alla formazione personale e professionale*:

titoli di studio posseduti;

corsi formativi:

scuola militare;
accademia militare;
scuola di applicazione;
corso allievi carabinieri;

corso allievi sottufficiali carabinieri;
corso allievi ufficiali di complemento;
corso applicativo per ufficiali di complemento vincitori di concorso per passaggio in servizio permanente effettivo;
corso applicativo per marescialli vincitori di concorso per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo;
corsi di specializzazione professionale che diano luogo a variazione matricolare ed a valutazione caratteristica;
corsi di specializzazione non professionale;
lingue estere conosciute, solo se annotate a matricola, ai termini delle disposizioni vigenti;

b) *titoli relativi al servizio militare prestato*:
durata e qualità del servizio militare prestato da ufficiale in servizio permanente effettivo, in relazione a:
incarichi ricoperti nei vari gradi, in ordine allo impegno richiesto;
valutazione caratteristica nei gradi di tenente e capitano;
ricompense militari;

c) *titoli vari*:
medaglie al valor civile;
eventuali altri titoli o benemerenze.

Per la valutazione dei titoli la commissione di cui al precedente art. 4 assegna, secondo criteri da fissare in una riunione preliminare e descritti nel relativo verbale, un massimo di trenta punti, espressi in trentesimi e frazione millesimale, ripartiti nel modo seguente:
9 punti per i titoli indicati alla lettera *a*);
16 punti per i titoli indicati alla lettera *b*);
5 punti per i titoli indicati alla lettera *c*).

Sono idonei all'ammissione al corso di stato maggiore i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi. A parità di punteggio la precedenza nella graduatoria viene data all'ufficiale più anziano in ruolo.

Art. 6.

La graduatoria, approvata dal Ministro della difesa, è pubblicata nel Giornale ufficiale e comunicata agli interessati dalla Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

I concorrenti idonei sono ammessi al corso di stato maggiore nell'ordine risultante dalla graduatoria, fino all'esaurimento dei posti messi a concorso.

Qualora alla data di inizio del corso dovessero restare scoperti posti messi a concorso per rinuncia o per qualsiasi altro motivo, il Ministro della difesa, su proposta del comando generale dell'Arma dei carabinieri, ha facoltà di procedere, entro l'inizio del corso medesimo, ad altrettante sostituzioni secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 7.

L'ufficiale che nel periodo compreso tra la presentazione della domanda e l'inizio del corso sia sospeso precauzionalmente dall'impiego viene considerato non partecipante al concorso stesso.

L'ufficiale che ha superato il prescritto limite di età per la partecipazione al concorso e che non ha potuto partecipare al concorso stesso per la causa di cui al precedente comma e nei cui riguardi la sospensione precauzionale sia stata revocata per essere stato egli ritenuto immune da colpa e mandato esente da pena, può ancora partecipare al primo concorso utile.

Art. 8.

L'ufficiale, nel periodo intercorrente fra la presentazione della domanda e l'inizio della valutazione dei titoli da parte della apposita commissione, può chiedere al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, per comprovata causa di malattia o per gravi documentati motivi di carattere privato, di rinunziare al concorso. In caso di accoglimento della domanda, l'ufficiale è considerato non partecipante al concorso.

Capo III

MODALITÀ DI AMMISSIONE AL CORSO DI STATO MAGGIORE DEI CAPITANI DEL RUOLO SPECIALE UNICO DELLE ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA E GENIO.

Art. 9.

Il concorso per l'ammissione al corso di stato maggiore dei capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 4 della legge 28 aprile 1976, n. 192, è bandito con decreto ministeriale per il numero dei posti fissato dallo stato maggiore Esercito in relazione alle esigenze organico-funzionali della Forza armata.

Il compimento del periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento per i pari grado dei ruoli normali delle Armi, richiesto per la frequenza del corso di stato maggiore, deve essersi verificato entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 10.

Le domande di partecipazione al concorso debbono essere presentate al comando di Corpo dal quale l'ufficiale dipende per l'impiego e debbono esservi allegati i documenti attestanti i titoli che gli aspiranti intendono far valere, eccezion fatta per quelli che possono essere desunti d'ufficio dalla documentazione personale.

Le domande corredate del libretto personale completo della documentazione caratteristica per la partecipazione al concorso, prevista dall'art. 5, lettera *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, quale modificato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1971, n. 1302, e della certificazione prodotta dagli aspiranti per attestare il possesso dei titoli che si intendono far valere, vengono inoltrate alla Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

Art. 11.

Per la valutazione dei titoli è nominata, con decreto del Ministro della difesa, una commissione composta:

a) dal direttore generale per gli ufficiali dell'Esercito;

b) dal vice comandante della scuola di guerra;

c) da un capo reparto dello stato maggiore Esercito, membro;

d) da un ufficiale superiore della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, segretario senza diritto di voto.

Assume la presidenza l'ufficiale più elevato in grado o più anziano.

Art. 12.

I titoli da valutare ai fini del concorso per l'ammissione dei capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio al corso di stato maggiore, sono i seguenti:

a) *titoli relativi alla formazione personale e professionale*:

titoli di studio posseduti;

esito del concorso per il passaggio nel ruolo speciale unico;

corsi formativi:

scuola militare;

corso allievi ufficiali di complemento;

corso per sottufficiali;

corsi di specializzazione professionale che diano luogo a variazione matricolare ed a valutazione caratteristica;

corsi di specializzazione non professionale;

lingue estere conosciute, solo se annotate a matricola, ai termini delle disposizioni vigenti;

b) *titoli relativi al servizio militare prestato*:

durata e qualità del servizio militare prestato da ufficiale in servizio permanente effettivo, in relazione a:

incarichi ricoperti nei vari gradi, in ordine allo impegno richiesto;

valutazione caratteristica nei gradi di tenente e capitano;

ricompense militari;

c) *titoli vari*:

medaglie al valore civile;

eventuali altri titoli e benemerenze.

Per la valutazione dei titoli sopra elencati, la commissione di cui al precedente art. 11 assegna, secondo criteri da fissare in una riunione preliminare e descritti nel relativo verbale, un massimo di trenta punti, espressi in trentesimi e frazioni millesimali, ripartiti nel modo seguente:

9 punti per i titoli di cui alla lettera *a*);
16 punti per i titoli di cui alla lettera *b*);
5 punti per i titoli di cui alla lettera *c*).

Sono ammessi alle prove d'esame di cui all'articolo seguente gli ufficiali che hanno conseguito un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi.

L'ufficiale che sia stato ammesso a sostenere le prove d'esame e che non sia, per comprovata causa di malattia o per gravi documentate ragioni di carattere privato, in grado di sostenere tutte o parte delle prove medesime può chiedere al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, di essere escluso dal concorso.

In caso di accoglimento della domanda, l'ufficiale è considerato non partecipante al concorso.

Art. 13.

Gli esami di concorso consistono nelle seguenti prove:

a) una prova scritta di cultura storico-militare;

b) una prova orale su argomenti concernenti:

regolamentazione tattica e logistica;
armi, tiro e mezzi tecnici.

I programmi delle prove di esame sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa e allegati al bando di concorso.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte, si osservano le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove d'esame non s'intendono superate se il candidato non abbia conseguito almeno diciotto trentesimi in ciascuna prova e ventuno trentesimi nella media tra la prova scritta e quella orale.

Art. 14.

La commissione esaminatrice delle prove scritte ed orali viene nominata dal Ministro della difesa ed è così composta:

a) vice comandante della Scuola di guerra, presidente;

b) cinque ufficiali in servizio permanente effettivo, insegnanti della Scuola di guerra, membri;

c) tre ufficiali superiori, in servizio permanente effettivo, membri esterni;

d) due ufficiali superiori, in servizio permanente effettivo, membri supplenti;

e) un ufficiale superiore, in servizio permanente effettivo, segretario senza diritto di voto.

Art. 15.

La graduatoria di merito del concorso è formata, in base alla media aritmetica tra il punto riportato dal candidato nella valutazione di cui all'art. 12 e la media dei voti riportati nelle prove d'esame, dando la precedenza, a parità di punteggio, al più anziano in ruolo.

La graduatoria approvata dal Ministro della difesa è pubblicata nel Giornale ufficiale e comunicata direttamente agli interessati da parte della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

Sono ammessi a frequentare il corso di stato maggiore gli ufficiali che, dichiarati idonei, risultano compresi in graduatoria entro il numero dei posti messi a concorso.

Qualora alla data di inizio del corso dovessero restare scoperti posti messi a concorso per rinuncia o per qualsiasi altro motivo, il Ministro della difesa, su proposta dello stato maggiore dell'Esercito, ha facoltà di procedere, entro l'inizio del corso medesimo, ad altrettante sostituzioni, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 16.

L'ufficiale che nel periodo compreso tra la presentazione della domanda e l'inizio del corso sia sospeso precauzionalmente dall'impiego, viene considerato non partecipante al concorso stesso.

L'ufficiale che ha superato il prescritto limite di età per la partecipazione al concorso e che non ha potuto partecipare al concorso stesso per la causa di cui al precedente comma e nei cui riguardi la sospensione precauzionale sia stata revocata per essere stato egli ritenuto immune da colpa e mandato esente da pena può ancora partecipare al primo concorso utile.

Capo IV

SVOLGIMENTO DEL CORSO DI STATO MAGGIORE

Art. 17.

Le date di inizio e termine di ciascun corso di stato maggiore sono stabilite dallo stato maggiore dell'Esercito.

Art. 18.

Il corso di stato maggiore è suddiviso in trimestri e si conclude con esami finali dopo il terzo trimestre.

Il profitto negli studi di ciascun ufficiale frequentatore durante il corso è accertato mediante prove scritte ed interrogazioni orali nelle diverse materie d'insegnamento. Alla fine di ciascun trimestre viene effettuata la valutazione del profitto complessivo tratto dal frequentatore nel trimestre. Tali valutazioni, espresse in trentesimi e frazione millesimale, sono definite dalla media dei voti riportati in ciascuna materia.

La valutazione del terzo trimestre, ai fini della formazione della graduatoria finale, fa media aritmetica con il voto attribuito all'esame di fine corso.

L'esame finale consiste in una prova orale sulle materie che sono state oggetto di studio durante il corso.

Art. 19.

La commissione esaminatrice per la prova orale è nominata dal Ministro della difesa ed è composta:

a) dal comandante della Scuola di guerra, presidente;

b) dal comandante del corso di stato maggiore, vice presidente;

c) da cinque ufficiali in servizio permanente effettivo, insegnanti della Scuola di guerra, membri;

d) da quattro ufficiali superiori in servizio permanente effettivo, membri esterni;

e) da due ufficiali superiori in servizio permanente effettivo, membri supplenti.

In caso di impedimento o di assenza del presidente, assume la presidenza della commissione il vice presidente.

La commissione delibera validamente solo se siano presenti undici membri di essa, tra cui, in ogni caso, il presidente o il vice presidente.

I membri supplenti devono assistere ai lavori della commissione, ma non partecipano attivamente ad essi se non in quanto sostituiscono componenti effettivi assenti.

Art. 20.

Il voto d'esame, espresso in trentesimi e frazione millesimale, è determinato dalla media aritmetica dei voti attribuiti da ciascun componente della commissione.

La media aritmetica del predetto voto e di quello riportato al termine del terzo trimestre determina la posizione di ciascuno nella graduatoria, che è unica per tutti i frequentatori. Gli ufficiali con uguale voto finale sono collocati in graduatoria facendo precedere:

se dello stesso ruolo, il più anziano in ruolo;

se di ruoli diversi, il più anziano di anzianità assoluta e, in caso di pari anzianità assoluta, si applicano le norme di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

Il corso si intende non superato se si è conseguito un voto finale inferiore a diciotto trentesimi.

L'ufficiale che non abbia superato il corso di stato maggiore non può chiedere di frequentare altro corso di stato maggiore in epoca successiva.

Art. 21.

La non presentazione all'esame finale può essere giustificata soltanto da comprovata infermità o documentata causa di forza maggiore.

Gli ufficiali impossibilitati a sostenere gli esami per giustificati motivi potranno partecipare alla prova in uno dei giorni successivi in cui sono previsti gli esami finali del corso di stato maggiore frequentato.

L'ufficiale che, senza giustificato motivo, non si presenti all'esame viene considerato come non avente superato il corso di stato maggiore.

Qualora, per il perdurare dei motivi giustificati, l'ufficiale non riesca a sostenere gli esami in uno dei giorni successivi, potrà effettuarli in una sessione straordinaria, da predisporre non oltre il quarantacinquesimo giorno dall'ultimo di quelli previsti per la sessione ordinaria di esami.

Nel caso in cui l'ufficiale non riesca a sostenere l'esame finale nemmeno nella sessione straordinaria, sarà considerato come non avente superato il corso e perderà il titolo a frequentare altro corso di stato maggiore.

Capo V

RINVII, DIMISSIONI, ALLONTANAMENTI

Art. 22.

L'ufficiale dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che durante il corso di stato maggiore, per comprovata causa di malattia o per gravi *documentati motivi di carattere privato*, si assenta per un periodo complessivo superiore a quarantacinque giorni è dimesso dal corso. Sarà quindi rinviato alla frequenza del corso immediatamente successivo.

Dal computo dei quarantacinque giorni di assenza sono esclusi i giorni di sospensione dell'attività didattica della Scuola di guerra.

Art. 23.

L'ufficiale dell'Arma dei carabinieri o del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che, ammesso al corso di stato maggiore, non possa iniziare entro il quarantacinquesimo giorno di attività didattica la frequenza per comprovata causa di malattia o per gravi e documentati motivi di carattere privato può chiedere — inoltrando domanda documentata e munita di pareri gerarchici alla Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito — di frequentare l'anno accademico immediatamente successivo o, se permangono gli stessi motivi, quello ancora successivo, fermi restando i prescritti limiti di età. L'ufficiale che per gli stessi motivi non possa iniziare la frequenza del corso nei due anni accademici successivi a quello al quale è stato ammesso perde il titolo a frequentare corsi di stato maggiore.

L'ufficiale dell'Arma dei carabinieri o del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che durante il corso di stato maggiore, per comprovata causa di malattia o per gravi documentati motivi di carattere privato, si assenta per un periodo complessivo superiore a quarantacinque giorni, è dimesso dal corso. Tuttavia, potrà essere rinviato, a domanda, alla frequenza del corso immediatamente successivo, fermi restando i prescritti limiti di età.

Per la richiesta e la concessione del predetto rinvio valgono le norme indicate al precedente primo comma.

Dal computo dei quarantacinque giorni di assenza sono esclusi i giorni di sospensione dell'attività didattica della Scuola di guerra.

L'ufficiale dell'Arma dei carabinieri o del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro della difesa con propria determinazione, non possa frequentare il corso di stato maggiore cui era stato ammesso, è rinviato al primo corso utile dopo la decadenza dei suddetti motivi di servizio.

Art. 24.

L'ufficiale può essere allontanato dalla frequenza del corso per motivi disciplinari. Il provvedimento, come previsto dall'art. 9 della legge 28 aprile 1976, n. 192, per il corso superiore di stato maggiore, è adottato dal Ministro, su proposta del capo di stato maggiore dell'Esercito, sentito il parere di una commissione, convocata dal comandante della Scuola di guerra che la presiede e composta dal vice comandante, dal comandante del corso e da due ufficiali insegnanti, più elevati in grado del giudicando.

L'ufficiale ammesso, a seguito del concorso, a frequentare il corso di stato maggiore può chiedere, senza essere tenuto a precisare i motivi, di essere dimesso dalla frequenza del corso stesso.

L'ufficiale allontanato o che si dimetta volontariamente dal corso perde il titolo a frequentare altro corso di stato maggiore.

TITOLO II
CORSO SUPERIORE DI STATO MAGGIORE

Capo I

MODALITÀ DI AMMISSIONE AL CORSO SUPERIORE DI STATO MAGGIORE

Art. 25.

Il concorso per l'ammissione al corso superiore di stato maggiore degli ufficiali in servizio permanente effettivo, in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 6 della legge 28 aprile 1976, n. 192, è bandito con decreto ministeriale, nel numero dei posti fissato nel limite massimo stabilito dal quinto e sesto comma dell'art. 6 della legge 28 aprile 1976, n. 192, dallo stato maggiore Esercito per gli ufficiali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e dal comando generale dell'Arma dei carabinieri, per gli ufficiali della predetta Arma.

Tutti gli ufficiali che hanno conseguito l'idoneità nel corso di stato maggiore hanno titolo a partecipare a concorso per l'ammissione al corso superiore di stato maggiore.

Le domande di partecipazione al concorso debbono essere presentate al comando di Corpo dal quale l'ufficiale dipende per l'impiego e debbono esservi allegati i documenti attestanti i titoli che gli aspiranti intendono far valere, eccezion fatta per quelli che possono essere desunti d'ufficio dalla documentazione personale.

Le domande corredate del libretto personale completo della documentazione caratteristica per la partecipazione al concorso, prevista dall'art. 5, lettera *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1965, n. 1431, quale modificato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1971, n. 1302, e della certificazione prodotta dagli aspiranti per attestare il possesso dei titoli che si intendono far valere, vengono inoltrate alla Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

La mancata presentazione delle domande da parte degli ufficiali per i quali è stato bandito il concorso preclude, salvi i casi di rinvio previsti dall'art. 6 richiamato nel primo comma, la possibilità di partecipare a concorsi successivi.

Gli ufficiali che si trovino nella necessità di chiedere il rinvio della propria partecipazione al concorso di ammissione al corso superiore di stato maggiore per gravi motivi di carattere privato o per infermità debbono farne domanda, per via gerarchica, alla Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito. Sui motivi di carattere privato esprimono parere le autorità gerarchiche; l'infermità deve essere riconosciuta dagli organi medico-legali competenti per territorio.

Art. 26.

Per l'ammissione alle prove di esame di concorso per la frequenza al corso superiore di stato maggiore, la commissione di cui al terzo comma dell'art. 7 della legge 28 aprile 1976, n. 192, valuta i seguenti titoli:

a) servizio prestato nell'arco della carriera da ufficiale in servizio permanente effettivo, con particolare riguardo a quello svolto dopo la frequenza del corso di stato maggiore;

b) periodo di comando effettuato;

c) corsi di formazione e di specializzazione professionale, che abbiano dato luogo a variazione matricolare ed a valutazione caratteristica, escluso il corso di stato maggiore;

d) titoli di studio posseduti e lingue estere conosciute, solo se annotate a matricola, a termine delle disposizioni vigenti;

e) ricompense militari, medaglie al valor civile, eventuali altri titoli e benemerenze.

Per la valutazione dei titoli sopraelencati, la commissione assegna un massimo di trenta punti, espressi in trentesimi e frazione millesimale, ripartiti ed attribuiti secondo i criteri e nella misura di seguito indicati:

per i titoli indicati alla lettera *a*): esame delle schede valutative contenute nel libretto personale del candidato, con particolare riguardo a quelle riferite al periodo successivo alla frequenza del corso di stato maggiore, considerando separatamente i giudizi analitici e il giudizio complessivo; attribuzione, a ciascun documento, di un punteggio fino ad un massimo di 18

e determinazione del punteggio complessivo effettuando la media aritmetica dei punteggi assegnati a ciascuna scheda;

per i titoli indicati alla lettera *b*): esame separato della durata del periodo di comando e della qualità del servizio prestato, attribuendo un punteggio fino ad un massimo di 4,5;

per i titoli indicati alla lettera *c*): esame separato dei corsi di formazione e dei corsi di specializzazione professionale, attribuendo un punteggio graduato in funzione dei risultati conseguiti al termine dei corsi suddetti e fino ad un massimo di 4;

per i titoli indicati alla lettera *d*): valutazione della qualità e del numero dei titoli di studio posseduti, escluso quello base prescritto dalle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, e valutazione del numero e del grado di conoscenza delle lingue estere, attribuendo un punteggio fino ad un massimo di 2,5;

per i titoli indicati alla lettera *e*): valutazione preminente delle ricompense al valore di carattere militare e civile, attribuendo un punteggio fino ad un massimo di 1.

Le modalità per l'applicazione concreta dei sopraelencati criteri saranno stabilite dalla commissione in una riunione preliminare e descritte nel relativo verbale.

Il punteggio risultante dalla valutazione dei titoli fa media con il punteggio riportato al termine del corso di stato maggiore. Tale media costituisce il risultato finale della valutazione dei titoli.

Art. 27.

La graduatoria riportante il risultato finale di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente è sottoposta all'approvazione del Ministro della difesa che può escludere dei candidati per gravi motivi e nell'interesse dell'Amministrazione.

All'ufficiale escluso è data comunicazione dell'esclusione e dei motivi che l'hanno determinata.

Art. 28.

Gli esami di concorso consistono nelle seguenti prove:

a) una prova scritta di cultura storico-militare;

b) una prova orale su argomenti di cultura generale e professionale.

I programmi delle prove di esame sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa e allegati al bando di concorso.

Le prove di esame non si intendono superate se il candidato non abbia conseguito almeno diciotto trentesimi in ciascuna prova e ventuno trentesimi nella media tra la prova scritta e quella orale.

Art. 29.

La commissione esaminatrice delle prove scritte e orali è nominata dal Ministro della difesa ed è così composta:

a) comandante della Scuola di guerra, presidente;

b) cinque ufficiali in servizio permanente effettivo, insegnanti della Scuola di guerra, membri;

c) tre ufficiali superiori, in servizio permanente effettivo, membri esterni;

d) due ufficiali superiori, in servizio permanente effettivo, membri supplenti;

e) un ufficiale superiore, in servizio permanente effettivo, della Scuola di guerra, segretario senza diritto di voto.

Art. 30.

Le graduatorie di merito del concorso, distinte per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e per quelli delle altre Armi, sono formate in base alla media aritmetica tra il punto riportato dal candidato nella valutazione dei titoli di cui all'art. 26 e la media dei voti riportati nelle prove di esame, dando la precedenza a parità di voto al più elevato in grado e a parità di grado:

se dello stesso ruolo, al più anziano in ruolo;

se di ruoli diversi, al più anziano di anzianità assoluta. In caso di pari anzianità assoluta si applicano le norme di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

La Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito sottopone le graduatorie all'approvazione del Ministro della difesa.

Sono ammessi a frequentare il corso superiore di stato maggiore gli ufficiali che, dichiarati idonei, risultano compresi, in graduatoria, nel numero dei posti messi a concorso.

Qualora alla data di inizio del corso dovessero restare scoperti posti messi a concorso per rinuncia o per qualsiasi altro motivo, il Ministro della difesa, su proposta della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, ha facoltà di procedere, entro l'inizio del medesimo corso, ad altrettante sostituzioni, secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 31.

L'ufficiale che nel periodo compreso fra la presentazione della domanda e l'inizio del corso sia sospeso precauzionalmente dall'impiego viene considerato non partecipante al concorso stesso.

Per la comprovata impossibilità a sostenere la prova scritta e quella orale dell'esame di concorso previste al precedente art. 28 si rinvia alla norma dell'ultimo comma del precedente art. 25. In tale caso l'esame dei titoli e la prova d'esame già effettuati dovranno essere ripetuti nel successivo concorso a cui partecipi l'interessato.

Capo II

SVOLGIMENTO DEL CORSO SUPERIORE DI STATO MAGGIORE E VALUTAZIONI FINALI

Art. 32.

Le date di inizio e termine di ciascun corso superiore di stato maggiore sono stabilite dallo stato maggiore dell'Esercito.

Art. 33.

La frequenza del corso superiore di stato maggiore si conclude con una valutazione complessiva del rendimento negli studi e delle qualità dimostrate dagli ufficiali frequentatori. Tale valutazione è fatta da apposita commissione presieduta dal comandante della Scuola di guerra e composta da:

a) comandante del corso superiore di stato maggiore;

b) corpo insegnanti del corso superiore di stato maggiore al completo;

c) capo sezione corsi, segretario.

Il voto finale conseguente alla valutazione complessiva, espresso in trentesimi e frazione millesimale, è definito dalla media aritmetica tra la valutazione del rendimento negli studi e quella delle qualità dimostrate e determina la posizione di ciascuno nella graduatoria finale. Gli ufficiali con uguale punteggio sono collocati in graduatoria facendo precedere il più elevato in grado e a parità di grado:

se dello stesso ruolo, il più anziano in ruolo;

se di ruoli diversi, il più anziano di anzianità assoluta ed in caso di pari anzianità assoluta si applicano le norme di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113.

A seconda del voto riportato, a ciascun ufficiale è attribuita una delle seguenti qualifiche: ottimo, molto buono, buono, sufficiente, insufficiente. Tali qualifiche sono attribuite come segue:

a) ottimo, da 27,00 a 30,00 punti;

b) molto buono, da 24,00 a 26,99 punti;

c) buono, da 21,00 a 23,99 punti;

d) sufficiente, da 18,00 a 20,99 punti;

e) insufficiente, sino a 17,99 punti.

Art. 34.

La valutazione del rendimento negli studi, espressa con un punteggio in trentesimi e frazione millesimale, è definita dalla media dei voti riportati in ciascuna materia di insegnamento.

La valutazione delle qualità dell'ufficiale frequentatore, espressa con punteggio in trentesimi e frazione millesimale, deve tener conto, oltre che delle doti intellettuali, di carattere e disciplinari, anche delle attitudini dimostrate ad assolvere incarichi di particolare rilievo nell'ambito dell'istituzione e ad esercitare funzioni di comando.

Art. 35.

Gli ufficiali cui sia attribuita la qualifica di ottimo, molto buono, buono e sufficiente sono dichiarati idonei. Ai medesimi:

a) è conferito il « titolo Scuola di guerra »;

b) viene rilasciato uno speciale diploma a firma del Ministro della difesa.

Il corso si intende non superato se l'ufficiale frequentatore consegue la qualifica di insufficiente.

L'ufficiale che non abbia superato il corso superiore di stato maggiore non può chiedere di frequentare altro corso superiore di stato maggiore in epoca successiva.

Capo III

RINVII, DIMISSIONI, ALLONTANAMENTI

Art. 36.

L'ufficiale ammesso al corso superiore di stato maggiore che non possa iniziare entro il quarantacinquesimo giorno di attività didattica la frequenza, per comprovata causa di malattia o per gravi e documentati motivi di carattere privato, può, inoltrando domanda documentata e munita dei pareri gerarchici alla Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, essere rinviato, per una sola volta, a frequentare il corso immediatamente successivo.

L'ufficiale che durante il corso superiore di stato maggiore, per comprovata causa di malattia o per gravi documentati motivi di carattere privato, si assenta per un periodo complessivo superiore a quarantacinque giorni di attività didattica, è dimesso dal corso. Tuttavia, può essere rinviato, a domanda e per una sola volta, alla frequenza del corso immediatamente successivo. Per la richiesta e la concessione del predetto rinvio valgono le norme indicate al precedente comma.

L'ufficiale che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro della difesa con propria determinazione, non possa frequentare il corso superiore di stato maggiore cui era stato ammesso, è rinviato al primo corso utile dopo la decadenza dei suddetti motivi di servizio.

Per le dimissioni volontarie dal corso superiore di stato maggiore si applicano le norme fissate dal precedente art. 24 per le dimissioni volontarie dalla frequenza del corso di stato maggiore.

L'ufficiale che si sia volontariamente dimesso dal corso superiore di stato maggiore o che, a norma dell'art. 9 della legge 28 aprile 1976, n. 192, ne sia stato allontanato per ragioni disciplinari perde il titolo a frequentare altro corso superiore di stato maggiore.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1979

PERTINI

COSSIGA — RUFFINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1979
Atti di Governo, registro n. 24, foglio n. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 dicembre 1979.

Nomina del commissario straordinario per esercitare le funzioni del presidente dell'Ente nazionale idrocarburi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 10 febbraio 1953, n. 136;

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto dell'Ente nazionale idrocarburi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1523;

Visto il decreto in data odierna del Ministro delle partecipazioni statali con il quale è stata nominata una commissione amministrativa di indagine per procedere ad accertamenti sulla legittimità delle attività svolte e delle procedure adottate dagli organi dell'Ente nazionale idrocarburi e dalle società da esso controllate per la conclusione dei contratti di approvvigionamento di petrolio, di intermediazione e di fideiussione relativi al rapporto Agip-Petromin;

Considerato che al fine di consentire il più ampio ed autonomo sviluppo dell'azione di indagine da parte

della predetta commissione al di fuori di ogni ipotizzabile influenza, anche non voluta, sugli uffici e sui dipendenti dell'ente e delle società, si rende necessario ed urgente attribuire le funzioni del presidente dell'Ente nazionale idrocarburi, fino a quando sia completata la prevista indagine, al vice presidente dell'ente stesso e, in attesa che questo sia nominato, ad un organo commissariale straordinario;

Sulla proposta del Ministro delle partecipazioni statali;

Decreta:

L'ing. Egidio Egidi è nominato commissario straordinario per esercitare le funzioni del presidente dell'Ente nazionale idrocarburi, nei limiti temporali indicati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
COSSIGA

Il Ministro delle partecipazioni statali
LOMBARDINI

(10818)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 dicembre 1979.

Nomina del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva dell'Ente nazionale idrocarburi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 12 e 13 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, istitutiva dell'Ente nazionale idrocarburi - ENI, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 775;

Viste le designazioni pervenute dalle amministrazioni interessate;

Sulla proposta del Ministro delle partecipazioni statali;

Decreta:

Fanno parte del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale idrocarburi - ENI, oltre al presidente ed al vice presidente, i seguenti consiglieri:

Zanetti prof. Giovanni e Arcelli prof. Mario - Ministero delle partecipazioni statali;

Ammassari prof. Giuseppe e Ristagno dott. Vittorio Ugo - Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Sassi prof. Salvatore - Ministero del tesoro;

Clo prof. Roberto - Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Necci dott. Antonio Lorenzo, Castagnoli prof. Carlo, Dittrich avv. Vincenzo, Martino prof. Antonio e Scrimaglio prof. Renato, esperti;

Ghizzoni geom. Vincenzo, rappresentante di dirigenti ed impiegati dell'ENI;

Zambon Aldo, rappresentante degli operai dell'ENI.

I due consiglieri di cui al n. 7 dell'art. 12 della legge 10 febbraio 1953, n. 136, restano in carica fino a quando espletata la relativa procedura, saranno effettuate le nuove designazioni dei rappresentanti del personale.

Fanno parte della giunta esecutiva dell'Ente nazionale idrocarburi - ENI, oltre al presidente ed al vice presidente i seguenti consiglieri:

Castagnoli prof. Carlo;
Dittrich avv. Vincenzo;
Necci dott. Antonio Lorenzo.

Le nomine hanno la durata di un triennio a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
COSSIGA

Il Ministro delle partecipazioni statali
LOMBARDINI

(10819)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Diidrostreptomicina solfato Icar », nelle preparazioni: 1 flacone × g 1; 2, 3, 4, 6 flaconi × g 1 + fiala solvente e 1 flacone × g 5, della ditta I.S.F. S.p.a., in Trezzano sul Naviglio. (Decreto di revoca n. 5790/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 10 novembre 1953, 16 aprile 1973 e 11 ottobre 1973, con i quali venne registrata al n. 8279 la specialità medicinale denominata « Diidrostreptomicina solfato Icar », nelle preparazioni: 1 flacone × g 1; 2, 3, 4, 6 flaconi × g 1 + fiala solvente; 1 flacone × g 5, registrata a nome della ditta I.S.F. S.p.a., con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano), via Leonardo da Vinci, 1, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione e considerata, inoltre l'entità degli effetti collaterali che vengono attribuiti alla diidrostreptomicina (ototossicità) e la resistenza crociata che essa manifesta nei riguardi della streptomicina;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visto che la ditta interessata non ha provveduto ad inviare le controdeduzioni al riguardo;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Diidrostreptomicina solfato Icar », nelle preparazioni: 1 flacone × g 1; 2, 3, 4, 6 flaconi × g 1 + fiala solvente e 1 flacone × g 5, registrata al n. 8279 in data 10 novembre 1953, 16 aprile 1973 e 11 ottobre 1973, a nome della ditta I.S.F. S.p.a., con sede in Trezzano sul Naviglio (Milano), via Leonardo da Vinci, 1.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10317)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Uromicina », nella confezione 20 capsule, della ditta Sidus - Istituto biochimico nazionale, in Roma. (Decreto di revoca numero 5798/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 8 novembre 1958, con il quale venne registrata al n. 14485 la specialità medicinale denominata « Uromicina », nella confezione da 20 capsule, a nome della ditta Sidus - Istituto biochimico nazionale, con sede in Roma, via Tiburtina, 1496, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, per la specialità medicinale indicata in oggetto, non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Uromicina », nella confezione 20 capsule registrata al n. 14485 in data 8 novembre 1958 a nome della ditta Sidus - Istituto biochimico nazionale, con sede in Roma, via Tiburtina, 1496.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10316)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1979.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Puglia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976 relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Puglia;

Vista la nota n. 135306 del 3 luglio 1979, con la quale il Ministero del tesoro ha designato, quale proprio rappresentante nel comitato predetto, il sig. Mario Raimondi, primo dirigente, in sostituzione del sig. Agatino Carrelli, collocato a riposo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Mario Raimondi, primo dirigente, è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Puglia in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del sig. Agatino Carrelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(9738)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Depiral C », della categoria supposte, nella confezione 6 supposte × g 1,5, della ditta Carlo Conti S.a.s., in Pisa. (Decreto di revoca n. 5803/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 30 ottobre 1969, con il quale venne registrata al n. 14873/A la categoria supposte, nella confezione 6 supposte × g 1,5 della specialità medicinale denominata « Depiral C » a nome della ditta Carlo Conti S.a.s., con sede e domicilio fiscale in Pisa, via L. Gereschi, 32, codice fiscale n. 00109930503, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che le attuali conoscenze scientifiche non giustificano il mantenimento in commercio delle specialità medicinali per somministrazione rettale come la suddetta, che contengono sali di calcio e vitamine;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria supposte nella confezione 6 supposte × g 1,5 della specialità medicinale denominata « Depiral C » registrata al n. 14873/A in data 30 ottobre 1969 a nome della ditta Carlo Conti S.a.s., con sede e domicilio fiscale in Pisa, via L. Gereschi, 32, codice fiscale n. 00109930503.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10315)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1979.

Aggregazione alla Cassa unica assegni familiari del personale dipendente della società di pubblica assistenza « Croce verde » di Asti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 33 e 34 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'istanza avanzata dalla società di pubblica assistenza « Croce verde », con sede in Asti, piazza Libertà, 6, tendente ad ottenere, agli effetti del citato testo unico, l'applicazione, nei confronti del personale dipendente, di una delle tabelle indicate nell'art. 33 del testo unico citato;

Ritenuta l'opportunità di applicare nei confronti del personale sopracitato la tabella allegata al testo unico medesimo, con le modalità della categoria del commercio;

Decreta:

Articolo unico

Agli effetti del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, è applicata, con decorrenza 1° aprile 1974, nei confronti del personale dipendente dalla società di pubblica assistenza « Croce verde » di Asti la tabella *A*, annessa allo stesso testo unico, con le modalità della categoria del commercio.

Roma, addì 5 novembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10248)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1979.

Approvazione della realizzazione da parte della società Italcable di una sala di commutazione a Palermo, da collegare al centro operativo Italcable di Acilia.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, e successive modifiche;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 27 luglio 1970, e successive modifiche;

Vista la convenzione stipulata il 27 febbraio 1968 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società Italcable, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 497;

Vista la proposta della società Italcable di realizzare una sala di commutazione a Palermo da collegare al centro operativo Italcable di Acilia;

Sentito il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, espresso nell'adunanza n. 20 (sezione 1ª) tenuta l'11 maggio 1979;

Sentito il parere favorevole del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, espresso nell'adunanza n. 1467, tenuta il 1° agosto 1979;

Decreta:

E' approvata la realizzazione da parte della società Italcable di una sala di commutazione a Palermo, da collegare al centro operativo Italcable di Acilia.

Roma, addì 6 novembre 1979

Il Ministro: COLOMBO

(10301)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1979.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lazio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo alla istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 15 gennaio 1977, relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lazio;

Considerato che il sig. Gilberto Gagliardini, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini, è deceduto;

Vista la nota n. 9405 del 16 luglio 1979, con la quale l'Unione italiana del lavoro ha designato il sig. Vito Gaccetta in sostituzione del sig. Gilberto Gagliardini;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Vito Gaccetta è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lazio in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del settore commercio e attività affini ed in sostituzione del sig. Gilberto Gagliardini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

(10220)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1979.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Toscana.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 22 novembre 1976, relativo alla ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Toscana;

Vista la nota con la quale il sig. Vincenzo Turini, membro del comitato medesimo in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti del settore commercio, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota n. 248/79-P.Q. del 12 luglio 1979, con la quale l'Unione sindacale regionale Toscana (CISL) ha designato il sig. Giampiero Landucci in sostituzione del sig. Vincenzo Turini;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Giampiero Landucci è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Toscana in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio ed in sostituzione del sig. Vincenzo Turini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

(10221)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1979.

Sostituzione di un componente la commissione elettorale circoscrizionale « Campania » per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1978, con il quale sono state indette le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione e sono state costituite le commissioni elettorali centrali e circoscrizionali;

Considerato che il dott. Antonio Gerace, componente della commissione elettorale circoscrizionale per la Campania, ha rassegnato le dimissioni;

Decreta:

Il sig. Riccardo Rispoli, segretario presso l'Università agli studi di Napoli, è nominato componente della commissione elettorale circoscrizionale per la Campania in sostituzione del dott. Antonio Gerace.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721.

Roma, addì 12 novembre 1979

p. *Il Ministro*: DRAGO

(10250)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1979.

Nomina del commissario liquidatore della cassa mutua malattia e assistenza fra i dirigenti di aziende del gruppo STET.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto l'art. 2 della citata legge, il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali, comunque denominati e strutturati, di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativa alla istituzione del servizio sanitario nazionale;

Ritenuto, in attuazione del disposto di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, di dover provvedere in particolare nei confronti della cassa mutua malattia e assistenza fra i dirigenti di aziende del gruppo « STET », con sede in Torino, via Bertola n. 28;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Vittorio Brun, è nominato commissario liquidatore della cassa mutua malattia e assistenza fra i dirigenti di aziende del gruppo STET, con sede in Torino, via Bertola, 28.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 14 novembre 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(10177)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1979.

Sostituzione di alcuni membri di commissioni elettorali per le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione per gli impiegati civili del Ministero della difesa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 271;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1978, con il quale sono state indette per il 29 ottobre 1978 le elezioni dei rappresentanti del personale civile nel consiglio di amministrazione degli impiegati civili del Ministero della difesa, determinate le circoscrizioni e costituite le commissioni elettorali, centrale e circoscrizionali;

Visti i decreti ministeriali 26 settembre 1978, 9 novembre 1978 e 24 febbraio 1979, con i quali le dette elezioni sono state rispettivamente rinviate al 10 dicembre 1978, al 25 marzo 1979 e al 18 novembre 1979;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1979, con il quale è stata disposta la sostituzione di taluni membri delle commissioni;

Considerato che in dipendenza dei vari rinvii, taluni componenti di determinate commissioni sono, per ragioni varie, venuti a cessare dalle rispettive cariche, per cui appare necessario reintegrare le dette commissioni;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 4 del decreto ministeriale 22 marzo 1978, citato nelle premesse, è modificato nel senso che:

il dirigente superiore Bonzano Giovanni, in servizio al 1° C.M.T. - Comando genio Torino, è sostituito, come presidente della commissione elettorale circoscrizionale relativa alla prima circoscrizione, dal dirigente superiore Bronzini Mario in servizio a Difeimpiegati Roma, a decorrere dal 26 settembre 1979;

il segretario capo Dell'Omo Tommaso, in servizio presso Distremiles Roma, è sostituito, come membro della commissione elettorale circoscrizionale relativa alla settima circoscrizione, dal segretario Garasto Anna in servizio a Difeimpiegati Roma, a decorrere dal 13 ottobre 1979;

il coadiutore principale Bernabò Luigi, in servizio presso Maricescos La Spezia, è sostituito, come membro della commissione elettorale circoscrizionale relativa alla quarta circoscrizione, dal coadiutore principale Bardelli Midro in servizio a Maridipart La Spezia, a decorrere dal 13 ottobre 1979;

il P.T.I.D. Galleri Francesco, in servizio a sezione genio militare Cagliari, è sostituito, come membro dell'undicesima commissione elettorale circoscrizionale, dal direttore aggiunto di divisione Vicoli Giustino in servizio a Marigenimil Cagliari, a decorrere dall'8 novembre 1979.

Art. 2.

L'art. 2 del decreto ministeriale 15 marzo 1979 è modificato nel senso che il dirigente superiore Zanzi Lucio in servizio al Consiglio superiore delle Forze armate -

Roma, è sostituito, come presidente della commissione elettorale circoscrizionale relativa all'ottava circoscrizione, dal dirigente superiore Pugliese Giuseppe in servizio a Marinarsen Taranto, a decorrere dal 26 settembre 1979.

Art. 3.

Gli articoli 4 e 2 rispettivamente del decreto ministeriale 22 marzo 1978 e del decreto ministeriale 15 marzo 1979 sono modificati nel senso che:

il primo dirigente Albanese dott. Wilfrido, in servizio a Sottuffesercito, è nominato presidente della commissione elettorale relativa alla settima circoscrizione, in sostituzione del dirigente superiore Simoncioni Giancarlo, a decorrere dal 16 ottobre 1979;

il primo dirigente Albanese dott. Wilfrido è sostituito, come membro della commissione elettorale circoscrizionale relativa alla settima circoscrizione, dal segretario Pastena Maria Domenica, in servizio presso l'8° C.M.T. Roma, a decorrere dal 16 ottobre 1979;

il segretario principale Pastucci Leonardo, in servizio presso la direzione genio militare di Padova, è sostituito, come membro della commissione elettorale circoscrizionale relativa alla terza circoscrizione, dal coadiutore Nicoletti Antonio in servizio presso il gruppo selettori di Padova, a decorrere dal 26 ottobre 1979;

il coadiutore principale Ventura Spiridione, in servizio a comando aeroporto di Padova, è sostituito, come membro della commissione elettorale circoscrizionale relativa alla terza circoscrizione, dal direttore di ragioneria Trotta Guido in servizio presso il comando genio di Padova, a decorrere dal 26 ottobre 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721. citato nelle premesse.

Roma, addì 16 novembre 1979

Il Ministro: RUFFINI

(10393)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1979.

Maggiorazione della misura della indennità integrativa speciale a favore dei pensionati di guerra per l'anno 1980.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 74 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 25 gennaio 1979, concernente la maggiorazione della misura dell'indennità integrativa speciale a favore dei pensionati di guerra per l'anno 1979;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica, n. 20870 di protocollo, del 9 novembre 1979, dalla quale risulta che l'indice del costo della vita valevole ai fini dell'applicazione della scala mobile nei settori dell'industria e del commercio, calcolato per il periodo compreso tra il 1° novembre 1978 ed il 31 ottobre 1979, con riferimento al trimestre agosto-ottobre 1974 considerato uguale a 100, comporta un aumento di 28 punti di contingenza;

Ritenuto che in relazione al suindicato aumento di 28 punti di contingenza occorre maggiorare, per l'anno 1980, l'indennità integrativa speciale secondo i criteri stabiliti dall'art. 74 del surriferito testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;

Considerato che per ogni punto di variazione in aumento la indennità integrativa speciale mensile deve essere elevata, per i titolari di trattamento pensionistico di guerra aventi diritto all'indennità medesima, degli importi che, con riferimento alla decorrenza 1° gennaio 1980, sono stati stabiliti, per le varie categorie di beneficiari, dal citato art. 74 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;

Decreta:

Per l'anno finanziario 1980 l'indennità integrativa speciale mensile a favore dei pensionati di guerra è maggiorata come segue:

Per gli invalidi di guerra ascritti alla 1ª categoria con assegno di superinvalidità:

lettera *A*	L.	51.072
lettera *A-bis*	»	48.384
lettera *B*	»	45.696
lettera *C*	»	43.008
lettera *D*	»	40.320
lettera *E*	»	37.632
lettera *F*	»	34.944
lettera *G*	»	32.256
lettera *H*	»	29.568

Per i restanti invalidi:

1ª categoria	L.	26.880
2ª categoria	»	24.192
3ª categoria	»	21.504
4ª categoria	»	18.816
5ª categoria	»	16.128
6ª categoria	»	13.440
7ª categoria	»	10.752
8ª categoria	»	8.064

Per i titolari di trattamento pensionistico indiretto di cui alle tabelle *G*, *M*, *S* e *N* annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915:

tabella *G*	L.	25.704
tabella *M*	»	16.520
tabella *S*	»	9.800
tabella *N*	»	13.104

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1979
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 350

(10779)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zanussi elettronica, in Pordenone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Zanussi elettronica di Pordenone;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 aprile al 30 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zanussi elettronica di Pordenone, è prolungata fino al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10777)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2513/79 del Consiglio, del 12 novembre 1979, relativo all'aumento del volume del contingente tariffario comunitario aperto per il 1979 per il magnesio greggio della sottovoce 77.01 A della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 2514/79 del Consiglio, del 12 novembre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 2840/78 relativo al trattamento tariffario applicabile a taluni prodotti destinati ad essere utilizzati per la costruzione, manutenzione e riparazione di aerodine.

Regolamento (CEE) n. 2515/79 della commissione, del 15 novembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2516/79 della commissione, del 15 novembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2517/79 della commissione, del 15 novembre 1979, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonchè i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2518/79 della commissione, del 15 novembre 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2519/79 della commissione, del 15 novembre 1979, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2520/79 della commissione, del 15 novembre 1979, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 2521/79 della commissione, del 15 novembre 1979, che fissa l'importo supplementare per i prodotti di uova.

Regolamento (CEE) n. 2522/79 della commissione, del 15 novembre 1979, relativo alle modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2377/79 per la campagna 1979/80 per quanto concerne le organizzazioni di produttori di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2523/79 della commissione, del 15 novembre 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1054/78 in seguito alla fissazione di nuovi tassi di cambio da applicare nel settore agricolo per la Danimarca, la Francia, l'Irlanda, l'Italia e il Regno Unito.

Regolamento (CEE) n. 2524/79 della commissione, del 15 novembre 1979, che deroga al regolamento (CEE) n. 1945/78, per quanto riguarda le date previste per le prestazioni viniche della campagna 1978/79.

Regolamento (CEE) n. 2525/79 della commissione, del 14 novembre 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al glicole monoetilenico e al glicole monopropilenico, della sottovoce 29.04 C ex I della tariffa doganale comune, originari della Romania, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2526/79 della commissione, del 14 novembre 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri sali e idrossidi di ammonio quaternari, ecc., della sottovoce 29.24 B della tariffa doganale comune, originari della Romania, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2527/79 della commissione, del 14 novembre 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti di fibre tessili artificiali in fiocco, della sottovoce 56.07 B della tariffa doganale comune, originari dei Paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 1195/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2528/79 della commissione, del 14 novembre 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai supporti di suono per apparecchi della voce 92.11, ecc., della voce 92.12 della tariffa doganale comune, originari di Hong Kong, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2529/79 della commissione, del 15 novembre 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2530/79 della commissione, del 15 novembre 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2531/79 della commissione, del 15 novembre 1979, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3134/78 della commissione, del 28 dicembre 1978, recante modalità d'applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva per la campagna 1978-79 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 370 del 30 dicembre 1978.

Pubblicati nel n. L 289 *del* 16 *novembre* 1979.

(271/C)

Atti relativi all'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee.

Pubblicato nel n. L 291 *del* 19 *novembre* 1979.

(272/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Affidamento dei servizi relativi all'attuazione della disciplina comunitaria di intervento nel settore del tabacco in foglia del raccolto 1979.

IL COMITATO TECNICO

della sezione specializzata per il tabacco di cui all'art. 6 *del decreto-legge* 30 *novembre* 1970, *n.* 870, *convertito, con modificazioni, nella legge* 27 *novembre* 1971, *n.* 3

Visto il decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, che istituisce la sezione specializzata per il tabacco;

Visto il decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, concernente l'attuazione del regolamento (CEE) n. 727/70 del 21 aprile 1970 sulla politica agricola comune per il tabacco greggio e l'integrazione delle disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1966, n. 303;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, riguardante il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, con cui sono state recepite nell'ordinamento giuridico italiano le norme del regolamento C.E.E. sul finanziamento della politica comune mediante le risorse proprie della Comunità stessa;

Visti i regolamenti (CEE) riguardanti l'intervento nel settore del tabacco numeri 1467/70 e 1468/70 del 20 luglio 1970, n. 1727/70 del 25 agosto 1970, n. 327/71 del 15 febbraio 1971, n. 1697/71 del 21 luglio 1971, n. 1348/78 del 19 giugno 1978 e n. 1979/79 del 5 settembre 1979;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 dell'11 aprile 1979, riguardante le operazioni di controllo:

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 26 novembre 1971, che fissa all'articolo 3 le modalità per l'acquisto del tabacco conferito all'organismo di intervento;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1973 e 30 dicembre 1977 che stabiliscono all'art. 1 il termine di presentazione delle offerte di vendita all'intervento di tabacco greggio in foglia;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 27 ottobre 1979 che riporta i prezzi di intervento per il tabacco in foglia del raccolto 1979;

Vista la deliberazione in data 15 novembre 1979, con la quale il consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. nella composizione integrata ha delegato al comitato tecnico nominato con decreto ministeriale 10 febbraio 1971 anche per la commercializzazione del prodotto 1979 l'esercizio dei poteri di gestione afferenti ai compiti di intervento nel settore del tabacco greggio, in applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito nella legge 27 gennaio 1971, n. 3;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere ad assicurare i servizi di intervento nel settore del tabacco in foglia del raccolto 1979 regolandone altresì lo svolgimento, ai sensi delle norme regolamentari comunitarie e della legislazione nazionale;

Ritenuto, inoltre, che occorre provvedere ad affidare ad assuntori il servizio di ricevimento e di conservazione del suddetto tabacco in foglia, procedendo ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge 13 maggio 1966, n. 303 e dell'art. 9 del decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870;

Ritenuto, infine, che per quanto concerne l'affidamento delle operazioni di prima trasformazione e manipolazione del tabacco conferito all'intervento, si provvederà con successiva deliberazione ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 727/70;

Nell'adunanza del 31 ottobre 1979;

Ha deliberato:

1. — Le operazioni di intervento nel settore dei tabacchi in foglia del raccolto 1979 sono regolate dalle condizioni contenute nell'unito disciplinare, che forma parte integrante della presente deliberazione. La commissione di cui all'art. 5 del disciplinare è formata da almeno tre funzionari della sezione specializzata per il tabacco di cui uno con mansioni di segretario.

2. — Il compimento delle operazioni di cui all'art. 1 per la parte afferente al ricevimento ed alla conservazione dei tabacchi e per la parte non assicurata dall'Amministrazione dei monopoli di Stato come previsto dall'art. 9 del decreto-legge n. 870, è affidato dall'A.I.M.A. - Sezione specializzata per il tabacco, ad enti di sviluppo, cooperative, consorzi e loro organizzazioni, ed occorrendo, ad altri operatori che dispongono di idonee attrezzature, nei limiti ed alle condizioni contenute nell'atto disciplinare e nel contratto di affidamento del servizio medesimo.

3. — L'ammissione alla trattativa per l'affidamento del servizio di ricevimento e conservazione dei tabacchi è subordinata alla presentazione all'A.I.M.A. - Sezione specializzata per il tabacco, nella sede della sezione medesima in Roma, via Duccio Galimberti, 47, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, di domanda indirizzata al Presidente dell'A.I.M.A. e sottoscritta dal richiedente e, per le società od altre persone giuridiche, dal legale rappresentante dell'organismo stesso. Alla domanda di cui sopra dovrà essere unita una scheda offerta con l'indicazione dei compensi richiesti per l'espletamento delle varie operazioni previste nell'atto disciplinare, secondo quanto indicato nello schema ad esso allegato.

Nella domanda da redigersi su carta da bollo, devono essere indicati:

nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza del richiedente e, per le società od altre persone giuridiche, la ragione e la denominazione sociale ed il legale rappresentante;

l'ubicazione e la capacità ricettiva dei singoli magazzini disponibili nelle varie province;

l'atto comprovante la piena disponibilità dei locali offerti per il periodo di durata del contratto.

L'ammissione è subordinata all'accertamento da parte di una commissione composta da tre funzionari della sezione specializzata, dei requisiti stabiliti dall'art. 8 dell'atto disciplinare.

La domanda deve essere corredata per le ditte commerciali, di certificato della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e per le società od altre persone giuridiche di:

atto costitutivo e statuto;

certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data di presentazione della domanda, dal quale risulti che la società si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona che ha firmato la domanda per l'organismo richiedente, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

scheda offerta con l'indicazione dei compensi richiesti per l'espletamento delle varie operazioni previste nell'atto disciplinare, secondo quanto indicato nello schema ad esso allegato.

4. — Il servizio è affidato dall'A.I.M.A. - Sezione specializzata per il tabacco, con contratto in cui si stabiliscono le condizioni particolari per l'espletamento del servizio medesimo nell'ambito di quelle generali contenute nell'atto disciplinare.

Roma, addì 29 novembre 1979

Il Ministro-Presidente: MARCORA

ATTO DISCIPLINARE

relativo alle operazioni di intervento nel settore dei tabacchi greggi in foglia della produzione 1979 *in attuazione del regolamento (CEE) n.* 727/70, *e successive integrazioni e modificazioni, del decreto-legge* 30 *novembre* 1970, *n.* 870, *convertito, con modificazioni, nella legge* 27 *gennaio* 1971, *n.* 3 *e del regolamento (CEE) n.* 327/71 *del* 15 *febbraio* 1971.

Art. 1.

Per l'intervento nel settore dei tabacchi greggi in foglia della produzione 1979 i centri di raccolta ed i centri di prima trasformazione e di ammasso saranno dislocati nei territori delle seguenti province come indicato nei regolamenti (CEE) n. 2468/72 e n. 772/75:

Centri di raccolta:

Pavia, Alessandria, Asti, Trento, Verona, Vicenza, Padova, Rovigo, Udine, Piacenza, Ferrara, Firenze, Pisa, Arezzo, Siena, Perugia, Terni, Pesaro, Forlì, Ascoli Piceno, Viterbo, Roma, Frosinone, Pescara, Chieti, Isernia, Caserta, Benevento, Napoli, Avellino, Salerno, Foggia, Bari, Taranto, Brindisi, Lecce, Matera, Potenza, Cosenza, Palermo, Sassari.

Centri di prima trasformazione e di ammasso:

Alessandria, Pavia, Trento, Verona, Padova, Vicenza, Rovigo, Udine, Piacenza, Firenze, Arezzo, Ancona, Terni, Perugia, Viterbo, Frosinone, Latina, Roma, L'Aquila, Pescara, Chieti, Napoli, Caserta, Benevento, Avellino, Salerno, Taranto, Bari, Brindisi, Lecce, Sassari.

Art. 2.

L'offerta di vendita all'intervento di tabacco greggio in foglia del raccolto 1979 deve essere presentata al competente ufficio periferico dell'A.I.M.A. - Sezione specializzata per il tabacco.

L'offerta deve contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo dell'offerente;

b) varietà del tabacco ed anno di raccolta;

c) peso netto presunto del tabacco offerto ed indicazione del peso di ciascun grado;

d) numero e qualità dei colli;

e) comune e contrada nella quale è stata effettuata la coltivazione;

f) luogo in cui trovasi il tabacco al momento dell'offerta;

g) centro di magazzinaggio provvisorio nel quale l'offerente chiede di consegnare il prodotto;

h) dichiarazione di accettazione delle condizioni contenute nel presente disciplinare ed in particolare di quelle contenute nei successivi articoli 3, 4, 5, 12.

Le quantità di tabacco in foglia offerte all'intervento non possono essere inferiori ai kg 100.

I tabacchi in foglia offerti debbono essere presentati allestiti in balle provvisorie, in casse di filze ed in fascicoli di foglie secondo le indicazioni della regolamentazione C.E.E. e cioè:

varietà Bright - balle provvisorie da kg 30/40, umidità 16 %;

varietà Burley, Maryland - balle provvisorie da kg 30/40 oppure fascicoli da 25/30 foglie, umidità 19 %;

varietà Kentucky, Moro di Cori, Salento - fascicoli da 25/30 foglie, umidità 23 %;

varietà Nostrano, Resistente 142, Gojano - fascicoli da 25/30 foglie, umidità 22 %;

varietà Beneventano, Brasile S. - fascicoli da 25/30 foglie, umidità 24 %;

varietà Xanty Yakà, Perustitza, Erzegovina e Ibridi derivati - balle provvisorie di kg 15/20 o in casse di filze 30/40 kg, umidità 17 %;

varietà Round Tip, Sumatra e Scafati - in fascicoli di foglie, umidità 22 %;

varietà Badischer Geudertheimer e Forcheimer Havanna II C - tabacco cernito in fascicoli o in balle provvisorie legate con materiale diverso, umidità 26 %;

varietà Paraguay e ibridi derivati, Dragon Vert e ibridi derivati, Philippin, Petit Grammont, Semois, Appelterre - foglie cernite a manocchi o a foglie sciolte orientate, umidità 27 %;

varietà Virgin D - tabacco cernito in fascicoli o balle provvisorie legate con materiale diverso, umidità 19 %;

varietà Nijkerk - tabacco cernito a manocchi o a foglie orientate, umidità 27 %;

varietà *a*) Misionero e ibridi derivati, *b*) Rio Grande e ibridi derivati - tabacco cernito a manocchi o a foglie sciolte orientate, umidità 27 %.

Le casse, le balle provvisorie o i fascicoli debbono contenere materiale uniforme per qualità e raccolta ed essere ben confezionate. Le casse, le tavolette ed i teli con cui è stato allestito il tabacco per la consegna all'intervento non saranno restituiti all'offerente.

Art. 3.

Ricevuta l'offerta l'A.I.M.A. tabacco:

1) accerta l'ammissibilità della stessa in ordine alle condizioni che i tabacchi offerti all'intervento:

a) siano di produzione comunitaria;

b) siano di varietà ammessa all'intervento;

c) siano presentati da chi non eserciti l'attività di trasformatore o nel caso che eserciti tale attività, solo prima che il tabacco sia stato posto sotto controllo ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del regolamento n. 1726/70;

2) accertata l'ammissibilità, comunica all'offerente ed all'assuntore del servizio di magazzinaggio provvisorio la data ed il luogo nel quale dovrà essere consegnato il tabacco offerto.

L'offerente-venditore trasporta a sua cura e spese il tabacco offerto scaricato sul piano di bilancia franco magazzino.

Art. 4.

All'entrata del tabacco nel locale di magazzinaggio provvisorio un funzionario dell'A.I.M.A. tabacco, alla presenza dell'offerente venditore, o di un suo rappresentante munito di regolare procura, e dell'assuntore del servizio di magazzinaggio provvisorio, o di suo rappresentante:

1) accerta:

a) il peso lordo;

b) la tara degli involucri;

c) il peso netto,

del tabacco offerto all'intervento distintamente per grado o corona foliare a seconda della varietà.

L'accertamento del peso lordo si esegue pesando singolarmente o a gruppi tutti i ballotti provvisori distintamente per grado offerto.

L'accertamento della tara si esegue prelevando, in contraddittorio fra funzionario e venditore, l'imballaggio (tele, tavolette o casse) di un congruo numero di colli (almeno il 5 %), se ne determina il peso e si calcola la tara media per balla o balletta.

Il peso netto risulta dalla differenza fra il peso lordo e la tara.

Il peso netto del tabacco presentato in casse di filze si ottiene pesando al lordo ciascuna cassa e detraendo il peso della cassa.

Nel caso di tabacco presentato a fascicoli di foglie se ne accerta il peso netto mediante la pesatura diretta dei fascicoli;

2) emette giornalmente bolletta definitiva per il numero dei colli e per il peso netto del prodotto introdotto, quando nella medesima giornata ha luogo consegna e definizione della perizia e bolletta provvisoria in tutti gli altri casi (mancata definizione della perizia nella giornata, introduzione parziale di una partita, mancato accordo finale in perizia, ritiro del prodotto da parte dell'offerente, etc).

Art. 5.

Appena ultimata l'introduzione del tabacco offerto nel locale di magazzinaggio provvisorio (centro di raccolta), una commissione composta da funzionari designati dall'A.I.M.A. tabacco e l'offerente, o un suo rappresentante munito di regolare procura, procedono, redigendo un regolare verbale allo:

1) accertamento dell'accettabilità del tabacco offerto in ordine alla condizione che esso:

a) corrisponda alla varietà indicata nell'offerta;

b) sia classificabile in conformità delle caratteristiche specificate nell'allegato *A*;

c) non presenti alcuna delle caratteristiche indicate nell'allegato *B*;

d) abbia un tenore di umidità media che non superi di oltre il 3 % l'umidità di cui all'art. 2.

Verificata l'accettabilità del tabacco le parti procedono alla:

2) valutazione della qualità e delle caratteristiche del tabacco offerto ai fini dell'applicazione dei prezzi di intervento indicati nel regolamento (CEE) n. 1581/79 del 24 luglio 1979 riportato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 189 del 27 luglio 1979;

3) determinazione della misura percentuale delle detrazioni per tabacco con caratteristiche inferiori alle minime (fuori grado);

4) determinazione della misura percentuale dell'umidità che non deve eccedere il limite massimo del 3 % di quella ammessa, come detto alla precedente lettera *d*).

Le determinazioni di cui ai precedenti punti 2) e 3) debbono essere ottenute attraverso l'esame di tutti i colli costituenti il grado in esame.

La determinazione di cui al punto 4) si ottiene attraverso la media di almeno tre esami effettuati su altrettanti campioni formati con foglie prelevate da almeno il 15 % dei colli di ciascun grado.

I risultati dell'accertamento in ordine alla verifica di accettabilità di cui al punto 1) ed alla valutazione e determinazione di cui ai punti 2), 3) e 4) sono riportati in apposito verbale di presa in consegna.

Nel caso di mancato accordo su uno o più dei risultati delle operazioni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), le parti indicheranno sul verbale gli elementi sui quali è stato raggiunto l'accordo e quelli sui quali non è stato raggiunto alcun accordo e di cui l'offerente chiede l'esame da parte di apposita commissione di perizia il cui risultato è vincolante per le parti, fatta salva la facoltà dell'offerente di revocare l'offerta di vendita all'intervento.

Nel caso di revoca dell'offerta di vendita da parte del venditore e/o nel caso di accertata inaccettabilità del prodotto offerto, o di parte di esso, l'offerente venditore resta obbligato a riportarlo nel proprio locale di deposito a sua cura e spese.

I colli in attesa della perizia o di restituzione al magazzino o locale di provenienza devono essere tenuti separati, o in condizioni di facile e certa identificazione dagli altri eventualmente esistenti nel magazzino.

E' lasciata facoltà all'offerente venditore di porre in essere, d'accordo con l'A.I.M.A. tabacco, misure cautelative per facilitare l'identificazione dei colli o per impedirne la manomissione.

Durante il suddetto periodo di attesa il tabacco resta in magazzino a esclusivo rischio del venditore-offerente il quale ha facoltà di visitare il suo prodotto, alla presenza dell'assuntore del servizio di magazzinaggio provvisorio e di un funzionario dell'A.I.M.A. tabacco ed eseguire a sua cura e spese se necessario, il rivolgimento dei colli o le operazioni ritenute utili ad assicurare la buona conservazione del prodotto.

La commissione di perizia arbitrale di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 7 ottobre 1971 sarà formata:

a) da un funzionario delegato dell'A.I.M.A. tabacchi;

b) da un perito iscritto all'albo professionale e designato dall'offerente venditore;

c) da un perito, con funzioni di presidente, scelto d'accordo fra le parti o, in mancanza di accordo, per sorteggio fra i periti designati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 14 aprile 1979.

La designazione del perito presidente deve risultare dal verbale di perizia.

Nel caso di mancata accettazione della nomina da parte del perito presidente, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l'A.I.M.A. tabacco convocherà l'offerente per procedere alla nomina di altro presidente.

Il presidente entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, da parte dell'A.I.M.A., della nomina provvede a convocare, con comunicazione diretta all'A.I.M.A. tabacco ed all'offerente, la commissione nello stesso magazzino provvisorio dove accerterà anche il giusto titolo dei componenti a partecipare alla seduta.

La commissione redige il verbale con il quale darà atto delle proprie determinazioni che dovranno però essere sempre contenute nei limiti del controverso.

Nel caso di assenza di una delle due parti il presidente provvede alla riconvocazione della commissione che dovrà riunirsi al massimo entro cinque giorni successivi.

Nel caso di mancata presentazione dell'offerente, alla seconda convocazione, la perizia si intenderà definita secondo la valutazione effettuata dall'A.I.M.A. tabacco. In tal caso l'offerente potrà ritirare il prodotto offerto, nel termine massimo di tre giorni successivi.

Tutte le spese relative alla perizia arbitrale saranno a carico della parte soccombente o divise proporzionalmente tra le parti, secondo quanto stabilirà in merito la commissione stessa.

L'offerente venditore qualora decida, dopo l'introduzione del tabacco nel magazzino di ammasso od in qualsivoglia fase della procedura e comunque non oltre il termine di dieci giorni dalla definizione della perizia superiore, a revocare l'offerta, è tenuto a rimborsare l'assuntore delle spese sostenute per i lavori eseguiti nonché delle spese inerenti la «giacenza» del prodotto nel magazzino di stoccaggio.

Art. 6.

La detrazione o maggiorazione percentuale per umidità differente da quella ammessa, fissata ed accettata, deve essere riportata a cura del funzionario dell'A.I.M.A. tabacchi, sulla bolletta definitiva emessa al momento dell'entrata e sulla quale era stato indicato il peso netto del tabacco offerto. Detta bolletta acquista così il carattere di documento definitivo di prova della quantità e del relativo tasso di umidità del tabacco preso in carico dall'organismo di intervento e dato in consegna all'assuntore.

L'A.I.M.A. tabacco provvederà al pagamento delle quantità di tabacco assunte in carico al netto della tara per imballaggio, delle detrazioni percentuali per fuori grado e sostanze estranee adattandole all'umidità ammessa ed applicando il prezzo di intervento previsto per la varietà e per le qualità accertate.

Art. 7.

L'assuntore del servizio di magazzinaggio provvisorio deve provvedere con propria organizzazione ed a proprio rischio alle operazioni di ricevimento ed introduzione nel magazzino del tabacco ritirato dall'A.I.M.A. nonchè alla sua conservazione, secondo le migliori regole tecniche.

A tal fine l'assuntore è tenuto a provvedere al governo dei tabacchi in foglia presi in carico mediante il tempestivo compimento di tutte le necessarie operazioni, compresi i possibili rivolgimenti e i trattamenti antiparassitari anche preventivi, idonei ad evitare perdite, cali, avarie e ogni decadimento della qualità.

L'assuntore risponde verso l'A.I.M.A. tabacco con la responsabilità del depositario ai sensi del codice civile dei prodotti presi in carico nonchè della buona conservazione di essi e della regolare e tempestiva esecuzione di tutti gli adempimenti indicati in contratto, fino al momento della presa in consegna da parte dell'aggiudicatario del servizio di prima trasformazione e condizionamento.

Le quantità di tabacco prese in carico devono essere custodite nel magazzino, sistemate in conformità delle indicazioni dell'A.I.M.A. tabacco al fine di assicurare:

a) facile accessibilità ad ogni punto delle masse o delle stive;

b) possibilità di esecuzione delle operazioni di governo;

c) esecuzione dei controlli.

Le stive dei colli e le masse di fascicoli devono essere formate e tenute distinte a seconda della varietà, qualità e provenienza, in conformità delle disposizioni che potranno essere impartite dall'A.I.M.A., per ciascun magazzino.

L'assuntore deve dare all'A.I.M.A. tabacco tempestiva notizia di tutti i fatti, avvenimenti e circostanze capaci di determinare avarie o perdite con conseguente scadimento di valore e/o diminuzione delle quantità.

Presso ogni centro di raccolta e ammasso, a cura dell'assuntore, deve essere istituito e tenuto costantemente aggiornato un registro per tutti i movimenti del tabacco in entrata ed in uscita. Un altro registro sarà istituito per le richieste di lavori a misura con la firma del funzionario che ha fatto la richiesta di urgenza e/o gli estremi della lettera di conferma o di ordinazione dell'A.I.M.A. tabacco, nonché di quello che ha assistito all'effettiva esecuzione dei lavori richiesti.

Il modello di detti registri sarà fornito dall'A.I.M.A. tabacco.

L'assuntore è inoltre tenuto:

a) ad assicurare il prodotto immagazzinato contro tutti i rischi compreso il furto ed i danni dell'incendio, compresa l'azione del fulmine, per un valore che sarà indicato nel contratto e con vincolo a favore dell'A.I.M.A. tabacco;

b) a prestare cauzione pari al 10 % a garanzia del valore del tabacco immagazzinato valutato:

Badischer Geudertheimer e Forcheimer Havanna II C	a L.	250.000 q.le
Bright	»	230.000 »
Burley	»	175.000 »
Maryland	»	200.000 »
Kentucky, Moro di Cori e Salento	»	220.000 »
Nostrano-Resistente 142 e Gojano	»	200.000 »
Beneventano e Brasile	»	150.000 »
Xanti Yakà	»	290.000 »
Perustitza	»	250.000 »
Erzegovina e ibridi derivati	»	225.000 »

Round Tip, Sumatra e Scafati .	. a L. 1.000.000 q.le
Badischer B	» 250.000 »
Paraguay e varietà assimilate .	» 250.000 »
Virgin e Nijkerk	» 200.000 »
Misionero	» 225.000 »

Le modalità e i tempi di versamento della cauzione nonchè della restituzione di essa saranno indicati in contratto.

Art. 8.

L'assuntore è tenuto ad impiegare quanto è necessario per la regolare esecuzione del servizio di magazzinaggio provvisorio ed in particolare:

1) locale idoneo alla perizia ed alla conservazione di tabacco in foglia della capacità ricettiva di almeno q.li 500 di tabacco in balle provvisorie e di tabacco in foglia presentato a fascicoli di foglie.

L'utilizzazione della superficie del magazzino offerta deve essere di norma contenuta nel limite di 100 kg/mq;

2) locale per isolare le partite in contestazione;

3) locale e/o cella attrezzata per eventuale prosciugamento del tabacco;

4) locale arredato ad uso ufficio;

5) locale per deposito materiale e sostanze per interventi fito-sanitari nel caso che a dette operazioni provveda direttamente l'assuntore;

6) apparecchi, regolarmente verificati dall'ufficio metrico, per la pesatura dei colli;

7) apparecchio per la determinazione dell'umidità del tabacco;

8) termometri per il controllo della temperatura delle masse e massette di fermentazione;

9) apparecchiatura completa per l'irrorazione e la nebulizzazione dei disinfestanti antiparassitari;

10) catturatore per insetti;

11) attrezzature ed indumenti protettivi;

12) illuminazione di tutti i locali;

13) carrelli metallici per il trasporto interno a mano dei colli: materiali vari;

14) muraletti e tavole per isolare dal pavimento le stive dei colli o le masse di fascicoli;

15) tavole e telai in legno per la formazione di pedane isolanti;

16) attrezzature antincendio;

17) stampi e registri vari i cui modelli saranno forniti dall'A.I.M.A. tabacco;

18) piccolo forno o fossa per la distribuzione del tabacco inservibile;

19) energia per il funzionamento delle macchine, apparecchi e attrezzature.

Art. 9.

L'assuntore, oltrechè alla conservazione del tabacco ricevuto è tenuto ad eseguire tutte le operazioni che vengono effettuate nel magazzino tra cui:

1) prelevamento e trasporto del tabacco dall'ingresso del magazzino al piano della bilancia, pesatura e trasporto dal piano di bilancia al luogo dove si effettua la perizia; operazioni inerenti la perizia stessa e trasporto del tabacco a piè di stiva dei colli o al luogo di formazione delle masse per i tabacchi a fascicoli; eventuali lavori accessori;

2) formazioni di stive di balle o masse di fascicoli su pedane di legno;

3) rivolgimento e/o disfacimento e rifacimento delle masse o massette di tabacco in fascicoli;

4) prelevamento dalle stive di balle o dalle masse del tabacco da spedire;

5) confezionamento del tabacco da spedire secondo le indicazioni dell'A.I.M.A.;

6) riparazione o sostituzione degli imballaggi rotti o deteriorati durante la giacenza;

7) riformazione dei colli eventualmente disfatti;

8) trasporto dei colli o dei fascicoli da spedire al piano bilancia e pesatura;

9) marcatura dei colli e compilazione distinte;

10) trasporto e carico dei colli e del tabacco in fascicoli in uscita su veicolo alla porta del magazzino;

11) mano d'opera necessaria al funzionamento delle macchine, apparecchi ed attrezzi.

Art. 10.

Durante il magazzinaggio provvisorio, ove a richiesta dell'assuntore o dell'A.I.M.A. tabacco si renda necessario eseguire lavori fra quelli indicati in appresso, l'assuntore, è tenuto ad effettuare le prestazioni seguenti:

1) fornitura di mano d'opera e materiali necessari per il prelevamento ed il ricollocamento in stiva o masse dei prodotti per la visita ai fini della consegna all'aggiudicatario del servizio di 1ª trasformazione e condizionamento o per controlli alla conservazione;

2) irrorazione del pavimento, del soffitto, delle pareti e degli infissi di tutti i locali e nebulizzazione in tutti gli ambienti con impiego di miscela di prodotti a base di Malathyon, piretro o prodotti similari;

3) esecuzione dei trattamenti antiparassitari disinfestanti a base di idrogeno fosforato o prodotti similari necessari ad assicurare la perfetta conservazione del prodotto debbono essere eseguiti obbligatoriamente dall'assuntore previa autorizzazione dell'A.I.M.A. tabacco che provvederà al loro pagamento nel modo e nella misura indicati in contratto;

4) asportazione, trasporto e distruzione di tutte le quantità di tabacco che a giudizio dell'A.I.M.A. tabacco siano da distruggere, salvo ogni accertamento di responsabilità nella misura massima del 20 %;

5) fornitura di mano d'opera ed attrezzature per tutti quei lavori non previsti, che verranno richiesti dall'A.I.M.A. tabacco.

Art. 11.

Entro il giorno 5 di ciascun mese l'assuntore del servizio deve trasmettere all'A.I.M.A. tabacco per posta e per plico spedito per raccomandata:

a) copia dei fogli del registro del carico e dello scarico relativo al movimento del tabacco avvenuto nel mese precedente, con indicazione delle quantità giacenti a fine mese;

b) copia dei fogli del registro dei lavori a misura, disposti ed eseguiti nel mese precedente.

Art. 12.

All'assuntore del servizio di magazzinaggio provvisorio per le forniture ed i lavori innanzi indicati, che saranno determinati dal contratto, da approvarsi a norma dell'art. 2 della legge n. 303 del 13 maggio 1966, spetterà un:

1) compenso forfettario calcolato per quintale netto e per mese di giacenza del prodotto per locali, attrezzature, materiali e prestazioni di ogni specie obbligatorie ed inerenti al governo ed alla conservazione del tabacco secondo la regola della migliore tecnica;

2) rimborso, da determinarsi in misura forfettaria per quintale netto di prodotto, delle spese occasionate dall'entrata del tabacco in magazzino;

3) rimborso, da determinarsi in misura forfettaria per quintale netto di prodotto, delle spese occasionate dall'uscita del tabacco dal magazzino.

All'assuntore spetteranno separati compensi solo per le prestazioni indicate ai punti 3), 4), 5) dell'art. 10 facoltativamente richieste dall'A.I.M.A. tabacco nelle misure forfettarie che saranno determinate e fissate nei singoli contratti.

I compensi di cui sopra sono determinati nel loro ammortamento nei singoli contratti da approvarsi ai termini dell'art. 2 della legge n. 303.

Art. 13.

I cali massimi collegati alla giacenza e ritenuti normali saranno fissati in ciascun contratto, in rapporto alle norme comunitarie.

Art. 14.

La durata del contratto è fissata in sei mesi.

Qualora alla data di scadenza del contratto siano ancora giacenti in magazzino quantitativi di tabacco in foglia, in balle o ballette provvisori o in fascicoli di filze del raccolto 1979 l'assuntore è obbligato alla prosecuzione del servizio fino ad esaurimento delle operazioni e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza prevista in contratto con diritto ai relativi compensi e rimborsi.

TABACCO IN FOGLIA

Classificazione delle varietà per qualità prevista all'art. 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1727/70

1. *a*) BADISCHER GEUDERTHEIMER, *b*) FORCHHEIMER HAVANNA II C

« *Grumpen* » (*Primings*)

Classe I - Foglie mature, sane, intatte, di colore dal rosso bruno al giallastro-verdognolo

Classe II - Foglie sane e mature, di colore dal bruno chiaro al giallastro-verdognolo. Ai margini le foglie possono essere ultramature e di colore bruno

Classe III - Foglie che non appartengono alle categorie I e II, ma presentano i requisiti minimi per l'intervento

« *Sandblatt* » (*Lugs*)

Classe I - Foglie mature, sane, intatte, di colore dal bruno al giallastro-verdognolo, di lunghezza uniforme

Classe II - Foglie sane e mature, di colore dal bruno chiaro al giallastro-verdognolo

Classe III - Foglie che non appartengono alle categorie I e II, ma presentano i requisiti minimi per l'intervento

« *Hauptgut* » (*Leaves*)

Classe I - Foglie mature, sane, intatte, di colore dal bruno scuro al giallastro-verdognolo, a tonalità scura, di lunghezza uniforme (1)

Classe II - Foglie sane e mature, di colore dal bruno al giallastro-verdognolo

Classe III - Foglie che non appartengono alle categorie I e II, ma presentano i requisiti minimi per l'intervento

« *Obergut* » (*Tips*)

Foglie sane e mature, di colore dal bruno scuro al giallastro-verdognolo, che presentano i requisiti minimi per l'intervento

2. BADISCHER BURLEY E

« *Grumpen* » (*Primings*)

Classe I - Foglie mature, sane, intatte, non friabili al taglio, di colore dal bruno chiaro al bruno rossastro

Classe II - Foglie sane e mature, di colore dal bruno al giallastro-verdognolo. Ai margini le foglie possono essere ultramature

Classe III - Foglie che non appartengono alle categorie I e II, ma presentano i requisiti minimi per l'intervento

« *Sandblatt* » (*Lugs*)

Classe I - Foglie mature, sane, intatte, non friabili al taglio, di colore dal bruno chiaro al bruno rossastro, di lunghezza uniforme

Classe II - Foglie sane, mature, non friabili al taglio, di colore dal bruno al giallastro-verdognolo

Classe III - Foglie che non appartengono alle categorie I e II, ma presentano i requisiti minimi per l'intervento

« *Hauptgut* » (*Leaves*)

Classe I - Foglie mature, sane, intatte, non friabili al taglio, di colore dal bruno rossastro al bruno chiaro, di lunghezza uniforme (1)

Classe II - Foglie sane e mature, di colore dal bruno al giallastro-verdognolo

Classe III - Foglie che non appartengono alle categorie I e II, ma presentano i requisiti minimi per l'intervento

« *Obergut* » (*Tips*)

Foglie sane e mature, di colore bruno scuro e che presentano i requisiti minimi per l'intervento

3. VIRGIN D

Classe I - Foglie mature, sane, intatte, di colore dal giallo al giallo-rosso; sono ammesse differenze di colorazione, come il brunastro o il giallo-verdognolo, con una tolleranza di un terzo della superficie della foglia (2)

Classe II - Foglie sane e mature, aventi il giallo come colore di base; sono ammesse differenze di colorazione, come il brunastro o il giallo-verdognolo, con una tolleranza di due terzi della superficie della foglia

Classe III - Foglie che non appartengono alle categorie I e II, ma presentano i requisiti minimi per l'intervento

4. *a*) PARAGUAY e ibridi derivati, *b*) DRAGON VERT e ibridi derivati, PHILIPPIN, PETIT GRAMMONT (Flobecq), SEMOIS, APPELTERRE

Foglie basilari (*Lugs*)
Foglie mediane (*Leaves*)
Foglie apicali (*Tips*)

Per ogni corona si distinguono le classi seguenti:

Classe I - Foglie mature, di buona combustibilità, di colorazione vivace, di tessuto sufficientemente integro, anche con leggeri difetti

Classe II - Foglie con leggeri difetti di combustibilità, di colore, di tessuto, di maturità (eccessiva o insufficiente) (1)

Classe III - Foglie con gravi difetti di colorazione (tendente al livido o verdastro), di combustibilità, di integrità e di tessuto, di maturazione (eccessiva o insufficiente), ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento

Classe supplementare relativa ai tabacchi raccolti foglia a foglia e solamente le foglie basilari

Classe I S:

Foglie mature, di buona combustibilità, con tessuto integro, leggero e colorazione uniformemente vivace

5. NIJKERK

Foglie basilari (*Leaves*)

Classe I - Foglie mature, con tessuto lievemente gommoso, sostanzioso e integro, ancora resistente ed elastico, con nervature poco accentuate, di buona colorazione marrone più o meno scuro, vivace

Classe II - Foglie poco gommose, con tessuto, nervatura e colorazione con qualche difetto di integrità

Classe III - Foglie con tessuto cipollino, non gommoso, con difetti di cura e con danni parziali e non gravi da grandine e malattie, ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento

Foglie apicali (*Tips*)

Classe I - Foglie di prima lunghezza (di oltre 45 cm) con tessuto gommoso, sostanzioso, integro, resistente ed elastico, con nervature poco accentuate, di buona maturazione, di colorazione dal marrone al marrone scuro, di tonalità vivace

Classe II - Sia foglie di seconda lunghezza (inferiore o uguale a 45 cm) con le stesse caratteristiche della classe I, sia foglie di prima lunghezza (di oltre 45 cm) con tessuto ancora gommoso, sostanzioso, ancora integro, resistente, con nervature più o meno accentuate, di varia colorazione, ad esclusione del verde bottiglia (1)

Classe III - Foglie di varia lunghezza con accentuati difetti di maturazione, di colorazione (verde bottiglia), del tessuto (poco resistente, poco gommoso, malattie con difetti di cura), ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento

6. *a*) MISIONERO e ibridi derivati, *b*) RIO GRANDE e ibridi derivati

Prima qualità - Foglie di oltre 45 cm di lunghezza, con tessuto non grossolano, giustamente essiccate, sufficientemente integre, di colorazione marrone-rossa, a tonalità vivace o abbastanza vivace, di combustibilità soddisfacente

Seconda qualità - Foglie di oltre 45 cm di lunghezza, con tessuto non grossolano, di colorazione chiara e leggermente giallastra, di tonalità vivace o abbastanza vivace, sufficientemente resistente e abbastanza integro, di discreta combustibilità (2)

Terza qualità - Foglie di oltre 35 cm di lunghezza, sane, con tessuto più o meno grossolano, di colorazione marrone a fondo rossastro o giallastro ma poco vivace, di combustibilità mediocre

(1) Qualità di riferimento.
(2) Foglie mediane superiori (Leaves): qualità di riferimento.

(1) Foglie mediane superiori (Leaves): qualità di riferimento.
(2) Qualità di riferimento.

Quarta qualità - Foglie di oltre 30 cm di lunghezza, con difetti accentuati relativi all'integrità e alla consistenza del tessuto, colorazione che può essere scura, marrone più o meno verdastra, opaca, spessore eccessivo e tessuto grossolano. Combustibilità mediocre o non buona, ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento

7. BRIGHT

Grado A - Foglie di sufficiente maturazione, senza difetti di cura, di tessuto a grana aperta, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore giallo nelle varie gradazioni (1)

Grado B - Foglie di varia sostanza, anche magre o tendenti al grossolano; sufficientemente mature, ma con leggeri difetti di cura e di colore, che può andare dal giallo macchiato od abbronzato fino al giallo tendente al verde, ed anche con difetti di integrità

Grado C - Foglie di varia sostanza, a grana chiusa, con difetti di cura, di colore giallo molto macchiato o tendente al grigio o al marrone e con gravi difetti di integrità, ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento

8. BURLEY I

Grado A - Foglie di sufficiente maturazione senza difetti di cura, di tessuto a grana aperta, anche sostanziosi, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore nocciola più o meno vivace (1)

Grado B - Foglie di varia sostanza, sane, con qualche difetto di cura e di integrità o di colore disforme

Grado C - Foglie grossolane, a grana chiusa con accentuati difetti di cura, di integrità e di colore, ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento

9. MARYLAND

Grado A - Foglie di sufficiente maturazione con lievi difetti di cura, con pochissime sfumature abbronzate, di tessuto a grana media, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore marrone-rossastro di tonalità piuttosto vivace (1)

Grado B - Foglie di varia sostanza, prevalentemente leggera, sane, con qualche difetto di cura e di integrità, di colore marrone-rossastro anche disforme

Grado C - Foglie grossolane, anche con qualche difetto di cura, di integrità e di colore, ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento

10. *a*) KENTUCKY e ibridi derivati, *b*) MORO DI CORI, *c*) SALENTO

Grado A - Foglie integre, di ampia e media paginatura, di giusta maturità, di tessuto fine e sufficientemente elastico e sostanzioso, con costole e nervature poco accentuate, senza difetti di cura e di conservazione, di colore marrone uniforme

Grado B - Foglie di giusta maturità, di tessuto sostanzioso, senza difetti di cura e di conservazione, di colore marrone, con qualche difetto di integrità (1)

Grado C - Foglie di sufficiente maturità, di tessuto anche leggero, di colore disforme, con difetti di cura e di integrità e con leggeri difetti di conservazione, ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento

11. *a*) NOSTRANO DEL BRENTA, *b*) RESISTENTE 142, *c*) GOJANO

Grado A - Foglie di tessuto gentile, sufficientemente sostanzioso, a grana aperta, mature, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, senza difetti di cura o trattate secondo il sistema tradizionale, colore marrone o marrone chiaro più o meno uniforme, anche con leggeri difetti di integrità

Grado B - Foglie di tessuto sostanzioso o leggero, sane, senza difetti di cura o trattato secondo il sistema tradizionale, di colore marrone, anche scuro e con non vistosi difetti di integrità (1)

Grado C - Foglie poco mature, di colore disforme anche marrone scuro, grossolane, con leggeri difetti di cura o del trattamento tradizionale e di conservazione e le foglie molto rotte non ascrivibili ai grandi precedenti, ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento

(1) Qualità di riferimento.

12. *a*) BENEVENTANO, *b*) BRASILE SELVAGGIO e varietà analoghe

Grado A - Foglie di buona maturazione, sane, con tessuto gentile e resistente, con costole e nervature poco accentuate, a grana aperta, senza difetti di cura e fermentate, di colore marrone anche scuro purché uniforme e con qualche difetto di integrità

Grado B - Foglie sufficientemente mature, con tessuto sostanzioso od anche grossolano o magro, con non vistosi difetti di cura, di fermentazione e di integrità (1)

Grado C - Foglie di tessuto grossolano, scure, con accentuati difetti di maturazione, di cura, di conservazione e di integrità, ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento

13. XANTI YAKÀ

14. PERUSTITZA

15. ERZEGOVINA e varietà analoghe

Grado A - Foglie mature, sane, senza difetti di cura, di colore marrone chiaro o giallo, piuttosto brillante, di tessuto gentile o medianamente sostanzioso, a grana aperta, prevalentemente di paginatura piccola o media, provenienti normalmente dalle corone apicali o mediane superiori (varietà n. 13 e n. 14) e dalle corone apicali o foglie mediane (varietà n. 15)

Grado B - Foglie sufficientemente sane e mature, anche con qualche difetto di cura, di tessuto per lo più leggero, di colore dal giallo al marrone e con rilevanti difetti di integrità, purché ben conservate, provenienti anche da corone basilari (1)

Grado C - Foglie sia leggere che grossolane, con difetti di cura, di colore disforme e con difetti di integrità, provenienti da tutte le corone, ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento

16. *a*) ROUND TIP, *b*) SCAFATI, *c*) SUMATRA I (2)

Grado A - Foglie basilari suddivise mediamente secondo le proporzioni seguenti:

1ª lunghezza: 15 %
2ª lunghezza: 55 %
3ª lunghezza: 30 %

Foglie di buona paginatura, di giusta maturità, di colore abbastanza uniforme, sane, di tessuto gentile, a grana aperta, con costole e nervature attenuate, ben conservate, di buona combustibilità, di gusto e aroma tipici idonei per fascia di sigari; si può tollerare una percentuale di circa il 20 % di foglie non integre

Grado B - Foglie di prima mediana suddivise mediamente per lunghezza secondo le proporzioni seguenti:

1ª lunghezza: 60 %
2ª lunghezza: 35 %
3ª lunghezza: 5 %

Foglie di buona paginatura, di giusta maturità e di colore uniforme, sane, integre, di tessuto fine, elastico e resistente, con costole e nervature attenuate, giustamente fermentate e ben conservate, di buona combustibilità, di gusto e aroma tipici, idonei per fascia di sigari; comprende una percentuale di circa il 25 % di foglie non integre (1)

Grado C - Foglie di seconda mediana, suddivise mediamente per lunghezza secondo le proporzioni seguenti:

1ª lunghezza: 10 %
2ª lunghezza: 40 %
3ª lunghezza: 50 %

Foglie di media paginatura, di sufficiente maturità, di colore abbastanza uniforme, di tessuto tendente al sostanzioso, ben conservate, di media combustibilità, di gusto e aroma tipici, in parte idonei per fascia di sigari inferiori; si può tollerare una percentuale di circa il 30 % di foglie non integre, ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento

(1) Qualità di riferimento.
(2) Definizione delle lunghezze:
1ª lunghezza: superiore o uguale a 38 cm;
2ª lunghezza: da 32 a meno di 38 cm;
3ª lunghezza: da 25 a meno di 32 cm.

Varietà	Grado	Tabacchi in foglia prezzo intervento L./q.le	Umidità ammessa tabacco sciolto %
Bright	A	269.637	16
	B	175.264	
	C	134.818	
Burley	A	197.190	19
	B	128.173	
	C	94.651	
Maryland	A	231.345	19
	B	150.374	
	C	111.046	
Kentucky e ibridi derivati, Moro di Cori, Salento	A	322.577	23
	B	205.463	
	C	123.278	
Nostrano del Brenta, Resistente 142, Gojano	A	253.280	22
	B	196.341	
	C	149.219	
Beneventano, Brasile Selvaggio	A	172.568	24
	B	134.819	
	C	95.721	
Xanty Yakà	A	330.867	17
	B	285.230	
	C	211.070	
Perustitza	A	261.647	17
	B	240.043	
	C	175.231	
Erzegovina	A	234.823	17
	B	215.434	
	C	152.958	
Round Tip, Scafati, Sumatra	A	1.093.761	22
	B	1.271.815	
	C	457.853	
Nijkerk			
Foglie basse	I	239.831	
	II	191.865	
	III	148.899	
Foglie apicali	I	287.797	27
	II	239.831	
	III	143.899	
Virgin	I	321.083	19
	II	183.017	
	III	70.638	
Misionero	I	266.795	27
	II	222.329	
	III	177.863	
	IV	133.397	
a) *Badischer Geudertheimer*			
b) *Forcheimer Havanna II C*			
Prime foglie	I	248.974	
	II	201.946	
	III	160.450	
Foglie basse	I	301.535	
	II	243.441	
	III	196.413	26
Foglie mediane	I	276.638	
	II	226.843	
	III	193.647	
Foglie apicali	I	185.347	
a) *Paraguay e ibridi derivati*			
b) *Dragon Vert e suoi ibridi*			
Foglie basse	I S	320.053	
	I	270.814	
	II	221.575	
	III	172.336	
Foglie mediane	I	295.434	
	II	246.195	27
	III	196.956	
Foglie apicali	I S		
	I	246.195	
	II	196.956	
	III	147.717	
Badischer Burley			
Prime foglie	I	377.039	
	II	294.355	
	III	185.212	
Foglie basse	I	403.498	
	II	324.021	
	III	251.359	25
Foglie mediane	I	330.736	
	II	254.667	
	III	195.134	
Foglie apicali	I	165.368	

ALLEGATO

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - Sezione specializzata per il tabacco - Via Duccio Galimberti, 47 - ROMA

Il sottoscritto . . . .
quale (1) . . . .
in relazione alla domanda di ammissione alla trattativa privata per l'affidamento del servizio di magazzinaggio, governo e conservazione dei tabacchi sciolti raccolto 1979, presi in carico dall'organismo di intervento, che trasmette con la presente, dichiara:

a) di conoscere ed accettare senza alcuna eccezione o riserva le norme e condizioni comprese nell'atto disciplinare;

b) di accettare il sistema di prelevamento dei colli rappresentativi da *tenere, sigillati e separati, come prova delle* qualità introdotte in magazzino.

Per tutte le operazioni previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 dell'atto disciplinare, all'assuntore del servizio di magazzinaggio provvisorio, per le forniture ed i lavori innanzi indicati, che saranno meglio determinati dal contratto, spetterà:

1) compenso forfettario calcolato per quintale e per mese di giacenza per i locali, le attrezzature, i materiali e prestazioni di ogni specie obbligatorie ed inerenti al governo ed alla conservazione del tabacco secondo le regole della migliore tecnica:

L. q.le: mese . . . . . . (. . . . . . .);

2) rimborso forfettario per quintale di prodotto delle spese occasionate dall'entrata del tabacco in magazzino:

L. q.le: . . . . . . (. . . . .);

3) rimborso forfettario per quintale di prodotto delle spese occasionate dall'uscita del tabacco dal magazzino:

L. q.le: . . . . . (. . . . . . .);

4) rimborso forfettario per trattamenti antiparassitari a base di fumiganti e gas: « Phostoxin » o altro prodotto similare a base di idrogeno fosforato, preventivamente accettato dall'A.I.M.A. con l'impiego di una tavoletta da g 3 (tre), con sviluppo di g 1 (uno) di idrogeno fosforato per ogni mc di locale. Compenso per l'impiego di uno dei detti prodotti, ragguagliato per mc di locale trattato:

L. . . . . . (. . .);

5) rimborso forfettario per le operazioni di asportazione, trasporto e distruzione, di tutte le quantità di tabacco che a giudizio dell'A.I.M.A. tabacco siano da distruggere (salvo ogni accertamento di responsabilità):

L. q.le: . . (. . . . .);

6) rimborso forfettario per la fornitura di mano d'opera ed attrezzature da utilizzare per tutti quei lavori, non previsti, che verranno eventualmente richiesti dall'A.I.M.A. tabacco:

L./ora . . . . (. . . .).

Si dichiara inoltre che i compensi suddetti sono validi anche per la richiesta di rimborsi all'offerente in caso di revoca dell'offerta o nei casi previsti dall'atto disciplinare.

Data, .

L'offerente

(10694)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ammissione di organizzazioni di produttori olivicoli a beneficiare del regime di cui al regolamento (CEE) numero 2377/79 del Consiglio del 29 ottobre 1979.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1979 le sottoindicate organizzazioni di produttori olivicoli sono state ammesse, per la campagna di commercializzazione 1979-80, a beneficiare del regime di cui al regolamento (CEE) n. 2377/79 del Consiglio del 29 ottobre 1979, ai fini della corresponsione dell'aiuto alla produzione dell'olio d'oliva:

Unione nazionale tra le associazioni di produttori di olive - UNAPROL, in Roma, via Velletri, 10;

Associazione italiana produttori olio - A.I.P.O., in Roma, via Vittorio Colonna, 1;

Consorzio nazionale degli olivicoltori - C.N.O., in Roma, via Antonio Guattani, 15;

Unione nazionale associazioni coltivatori olivicoli - U.N.AS.C.O., in Roma, via Tevere, 20.

(10750)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le ditte indicate a fianco dei seguenti marchi di identificazione dei metalli preziosi hanno restituito i relativi punzoni, che sono stati deformati, avendo cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi:

Provincia di Trento:

« 27-TN »: Lucotti Antonio, in Tione di Trento, via Roma, condominio Rosa.

Provincia di Vicenza:

« 707-VI »: « Orfac » di Canton Agnese, in Camisano Vicentino, via II Risorgimento, 14.

(10456)

Deformazione e smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni, e smarrito un altro, recanti il seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnato alla ditta a fianco di esso indicata. Si diffidano gli eventuali detentori del punzone smarrito a restituirlo all'ufficio metrico provinciale competente:

Provincia di Roma:

« 165-Roma »: « Dueffe » di Ferri Giancarlo, in Albano Laziale, via Pian Savelli, 12.

(10457)

Furto di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che sono stati rubati ad opera di ignoti due punzoni recanti il seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnato alla ditta a fianco di esso indicata. Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni a restituirli all'ufficio metrico provinciale competente:

Provincia di Firenze:

« 526-FI »: Frediani Gianni, in Firenze, via Palazzo dei Diavoli, 96.

(10458)

MINISTERO DELL'INTERNO

Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 50.262/10.C.N./B del 16 settembre 1977, sono state iscritte nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo i sottonotati modelli di armi con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di catalogo e del relativo decreto di iscrizione:

N. 1647 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2272/10.C.N./C-79 *in data* 3 *dicembre* 1979.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « I.A.B. » MOD. SHARPS SPORTER CARBINE
Calibro: 45-70 US GOV.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 410
Lunghezza dell'arma: MM. 865
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZOLI LATTANZIO TITOLARE LICENZA FABBRICAZIONE ARMI I.A.B. S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 1648 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2272/10.*C.N./C*-79 *in data* 3 *dicembre* 1979.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « I.A.B. » MOD. SHARPS SPORTER CARBINE
Calibro: 45-120 US GOV.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 410
Lunghezza dell'arma: MM. 865
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZOLI LATTANZIO TITOLARE LICENZA FABBRICAZIONE ARMI I.A.B. S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 1649 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2272/10.*C.N./C*-79 *in data* 3 *dicembre* 1979.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « I.A.B. » MOD. SHARPS
Calibro: 375
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1055
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZOLI LATTANZIO TITOLARE LICENZA FABBRICAZIONE ARMI I.A.B. S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 1650 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2272/10.*C.N./C*-79 *in data* 3 *dicembre* 1979.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « I.A.B. » MOD. SHARPS
Calibro: 375
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1105
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZOLI LATTANZIO TITOLARE LICENZA FABBRICAZIONE ARMI I.A.B. S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 1651 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2272/10.*C.N./C*-79 *in data* 3 *dicembre* 1979.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « I.A.B. » MOD. SHARPS
Calibro: 375
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1155
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZOLI LATTANZIO TITOLARE LICENZA FABBRICAZIONE ARMI I.A.B. S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 1652 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2272/10.*C.N./C*-79 *in data* 3 *dicembre* 1979.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « I.A.B. » MOD. SHARPS
Calibro: 444 MARLIN
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1055
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZOLI LATTANZIO TITOLARE LICENZA FABBRICAZIONE ARMI I.A.B. S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 1653 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2272/10.*C.N./C*-79 *in data* 3 *dicembre* 1979.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « I.A.B. » MOD. SHARPS
Calibro: 444 MARLIN
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1105
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZOLI LATTANZIO TITOLARE LICENZA FABBRICAZIONE ARMI I.A.B. S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 1654 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2272/10.*C.N./C*-79 *in data* 3 *dicembre* 1979.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « I.A.B. » MOD. SHARPS
Calibro: 444 MARLIN
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1155
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: ZOLI LATTANZIO TITOLARE LICENZA FABBRICAZIONE ARMI I.A.B. S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 1655 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2582/10.*C.N./C*-79 *in data* 3 *dicembre* 1979.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « ARMI SAN PAOLO » MOD. 1873 TRAPPER
Calibro: 44-40
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9
Lunghezza delle canne: MM. 406,4 (16")
Lunghezza dell'arma: MM. 895
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: GRASSI GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA ARMI S. PAOLO S.r.l.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 1656 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale* n. 50.2582/10.*C.N./C*-79 *in data* 3 *dicembre* 1979.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « ARMI SAN PAOLO » MOD. 1873
Calibro: 44-40
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 12
Lunghezza delle canne: MM. 508 (20")
Lunghezza dell'arma: MM. 990
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: GRASSI GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA ARMI S. PAOLO S.r.l.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 1657 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale* n. 50.2582/10.*C.N./C*-79 *in data* 3 *dicembre* 1979.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « ARMI SAN PAOLO » MOD. 1873
Calibro: 44-40
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 609,6 (24")
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: GRASSI GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA ARMI S. PAOLO S.r.l.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 1658 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale* n. 50.2582/10.*C.N./C*-79 *in data* 3 *dicembre* 1979.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « ARMI SAN PAOLO » MOD. 1873 TRAPPER
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9
Lunghezza delle canne: MM. 406,4 (16")
Lunghezza dell'arma: MM. 895
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: GRASSI GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA ARMI S. PAOLO S.r.l.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 1659 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale* n. 50.2582/10.*C.N./C*-79 *in data* 3 *dicembre* 1979.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « ARMI SAN PAOLO » MOD. 1873
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 12
Lunghezza delle canne: MM. 508 (20")
Lunghezza dell'arma: MM. 990
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: GRASSI GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA ARMI S. PAOLO S.r.l.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 1660 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale* n. 50.2582/10.*C.N./C*-79 *in data* 3 *dicembre* 1979.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « ARMI SAN·PAOLO » MOD. 1873
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 609 (24")
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A LEVA)
Sato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: GRASSI GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA ARMI S. PAOLO S.r.l.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 1661 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2583/10.*C.N./C*-79 *in data* 3 *dicembre* 1979.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: « P.B. BROWNING ARMS COMPANY » MOD. DA-140
Calibro: MM. 7,65 BROWNING
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 12
Lunghezza delle canne: MM. 97
Lunghezza dell'arma: MM. 173
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: FASANI ERNESTO DIRETTORE GENERALE DELLA FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA S.p.a.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

Nota. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche: la pistola semiautomatica doppia azione « P.B. Fabrique Nationale » mod. DA-140, cal. mm. 7,65 Browning, con canna di mm. 97 e lunghezza totale di mm. 173.

N. 1662 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 50.2578/10.*C.N./C*-79 *in data* 3 *dicembre* 1979.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA SEMIAUTOMATICA
Denominazione: « STAR » MOD. M.M.
Calibro: MM. 7,63 MAUSER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 204
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Presentatore: IMERI ALBERTO TITOLARE DELL'ARMERIA IMERI ALBERTO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

(10783)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Concorso, per esami, a cinquanta posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto, riservato al personale dell'Istituto.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162;

Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 628, modificata con legge 19 dicembre 1969, n. 1025;

Visto il regolamento per il personale dell'Istituto centrale di statistica, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 24 febbraio 1967, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la tabella *A* annessa alla deliberazione del comitato amministrativo del 18 gennaio 1971, approvata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 17 aprile 1971, che eleva da settecento a ottocentocinquanta i posti dell'organico complessivo nel ruolo della carriera di concetto dell'Istituto centrale di statistica;

Considerato che a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 un terzo dei centocinquanta posti recati in aumento, pari a cinquanta posti, deve essere coperto mediante normale concorso alla qualifica iniziale riservato al personale dell'Istituto centrale di statistica in possesso dei requisiti prescritti;

Vista l'approvazione del comitato amministrativo in data 19 novembre 1979;

Delibera:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cinquanta posti di vice revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto, riservato al personale dell'Istituto centrale di statistica in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 2.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Presentazione delle domande

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate all'Istituto centrale di statistica, Direzione generale degli affari generali e del personale, via Cesare Balbo, 16, 00100 Roma, dovranno a pena di esclusione, essere presentate all'Istituto stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al concorso potranno anche essere presentate direttamente all'ufficio protocollo dell'Istituto dalle ore 10 alle ore 12,30 dei giorni non festivi. Di tale presentazione sarà rilasciata regolare ricevuta.

Art. 4.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il titolo di studio, con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato e dell'anno scolastico in cui è stato conseguito;

d) la qualifica rivestita e il servizio o l'ufficio di appartenenza.

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, oppure da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. E' sufficiente, altresì, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo del servizio o ufficio, nel quale il candidato presta servizio.

Per coloro che prestano servizio militare sarà sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica, con provvedimento motivato, può escludere dal concorso, in qualunque momento, gli aspiranti che non abbiano i requisiti prescritti.

Commissione esaminatrice

Art. 5.

La commissione esaminatrice, composta, come previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, integrato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successiva deliberazione.

Prove d'esame

Art. 6.

Gli esami consteranno di due prove scritte, da svolgersi ciascuna entro il termine massimo che sarà stabilito dalla commissione esaminatrice, e di un colloquio sulle seguenti materie i cui argomenti sono riportati nell'allegato del presente bando, e mireranno ad accertare il possesso di un'adeguata cultura generale e delle cognizioni tecnico-statistiche e giuridico-economiche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera:

Prove scritte:

Prima prova: statistica applicata ai fenomeni demografici, economici e sociali, economia politica, scienza delle finanze.

Seconda prova: diritto pubblico.

Colloquio:

Le materie indicate per le prove scritte, nonchè le seguenti:

statistica;

amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 8.

Le prove scritte del concorso non s'intendono superate se il candidato non ottenga una media di almeno sette decimi nelle due prove e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Art. 9.

Le prove scritte del concorso avranno luogo nei giorni 1 *e* 2 *febbraio* 1980 *presso i locali del palazzo degli esami, via Girolamo Induno, n.* 4, *Roma, con inizio alle ore* 8,30.

Ai candidati ammessi al concorso non sarà data alcuna comunicazione; pertanto coloro ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, disposta con deliberazione motivata dal presidente dell'Istituto, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nei giorni e nella sede sopra indicati.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Istituto.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Titoli di precedenza e preferenza

Art. 10.

I candidati che al colloquio abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi, devono far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di dieci giorni che decorreranno dal giorno successivo a quello dell'affissione dell'elenco di cui al precedente art. 9, i documenti redatti nelle apposite forme, attestanti gli eventuali titoli che, a norma delle vigenti disposizioni, diano diritto a precedenza e a preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempreché siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Formazione, approvazione e pubblicità delle graduatorie

Art. 11.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei oltre i vincitori saranno formate tenendo conto delle precedenze e preferenze previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 12.

Il presidente dell'Istituto, con propria deliberazione, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria di merito e dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, saranno affisse all'albo dell'Istituto. Di tale affissione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione del titolo di studio da parte dei vincitori

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo alla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, il diploma originale del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia conforme, in carta da bollo, debitamente autenticata dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale od al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o dal funzionario incaricato dal sindaco.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 14.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui al precedente art. 13 il documento richiesto, saranno nominati vice revisori in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 15.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei e durante tale periodo compete all'impiegato il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica di vice revisore.

Il periodo di prova potrà essere prorogato di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole della commissione centrale del personale. Coloro che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova saranno restituiti al ruolo di appartenenza.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova, saranno confermati definitivamente in ruolo.

Roma, addì 23 novembre 1979

Il presidente: DE MEO

ALLEGATO

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

PROVE SCRITTE

Prima prova: *Statistica applicata ai fenomeni demografici, economici e sociali, economia politica, scienza delle finanze.*

Attività economica - Bisogni e beni economici e loro classificazioni - Utilità - Consumo - Risparmio - Investimenti - Scambio; mercato; merce; prezzo - Formazione del prezzo - Interdipendenza dei prezzi - La distribuzione ed i relativi costi - Reddito nazionale e sua destinazione - Rendita; interesse; salario e profitto - Moneta e credito - Rapporti economici internazionali - Comunità economica europea (C.E.E.) - La programmazione economica.

Concetto di finanza pubblica - Attività finanziaria degli enti pubblici - Bisogni e servizi pubblici - Teoria generale dell'imposta - Il sistema tributario italiano: le imposte dirette; l'I.V.A.; le imposte indirette - La finanza straordinaria: debito pubblico ed emissione di carta moneta.

Censimenti della popolazione - Caratteristiche distributive della popolazione - Statistiche del movimento della popolazione - Censimenti economici - Statistiche della produzione e dell'occupazione - Statistiche del commercio con l'estero, del commercio interno, dei prezzi e dei salari - Statistiche dei trasporti e delle comunicazioni - Conti economici nazionali - Statistiche dei consumi e dei bilanci familiari - Statistiche del credito, del risparmio e finanziarie.

Seconda prova: *Diritto pubblico.*

Concetto e partizione del diritto pubblico - Lo Stato; elementi ed organi - Forme di Stato e forme di Governo - Caratteristiche generali dello Stato moderno - L'ordinamento costituzionale: la Costituzione italiana - Gli organi costituzionali: Parlamento; Presidente della Repubblica; Governo - L'ordinamento regionale.

La funzione legislativa: forma dell'attività legislativa, legge formale, atti equiparati alla legge formale; regolamenti ed altri atti normativi.

La funzione giurisdizionale: posizione e garanzia della magistratura, controllo di costituzionalità degli atti normativi.

L'ordinamento amministrativo - Concetto di pubblica amministrazione - Criteri informativi dell'ordinamento amministrativo - Organizzazione amministrativa interna - L'amministrazione diretta centrale: organi attivi, organi consultivi ed organi di controllo - L'amministrazione diretta locale - Gli enti autarchici nazionali - Gli enti autarchici locali - Enti territoriali - Enti non territoriali.

I mezzi dell'azione amministrativa: il regime amministrativo dei beni, le prestazioni dei privati all'amministrazione - Gli atti amministrativi: classificazione e tipi - La giustizia nell'amministrazione; tutela dei diritti ed interessi dei singoli, ricorsi amministrativi, tutela giurisdizionale.

COLLOQUIO

Tutte le materie che hanno formato oggetto delle prove scritte d'esame oltre alle seguenti:

Statistica:

Concetto e misura delle probabilità - Frequenza e legge empirica del caso - Probabilità totale e probabilità composta - Speranza matematica - Fenomeni collettivi - Rilevazioni statistiche - Unità statistiche di rilevazione - Rilevazioni totali e rilevazioni parziali - Modelli di rilevazione - Revisione critica e spoglio dei modelli di rilevazione - Tabellazione e pubblicazione dei dati - Rappresentazioni grafiche - Studio delle distribuzioni statistiche - Medie; variabilità; rapporti statistici e numeri indici.

Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato:

Patrimonio; aspetto economico e finanziario della gestione; classificazione delle entrate e delle uscite; previsioni; rilevazioni; rendiconti - Beni dello Stato; contratti - Organi dell'amministrazione finanziaria; scritture contabili dello Stato; bilancio di previsione; entrate e spese dello Stato; rendiconto generale dello Stato; Organi di controllo; forme di controllo - Responsabilità generale e patrimoniale (amministrativa, contabile, civile verso i terzi).

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica

DE MEO

(10719)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a sedici posti per la prima qualifica del ruolo professionale-legale

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e del vigente regolamento organico del personale, un concorso pubblico, per esami e per titoli, a sedici posti per la prima qualifica del ruolo professionale-legale.

I suddetti posti sono ripartiti come segue:

Ancona	posti n. 1
Catanzaro	» 1
Cagliari	» 3
Genova	» 2
L'Aquila	» 2
Messina	» 1
Milano	» 2
Potenza	» 1
Torino	» 2
Venezia	» 1
Totale	posti n. 16

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma di laurea in giurisprudenza;

b) abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale;

c) età non superiore a 35 anni salve le elevazioni previste da disposizioni di legge. Si prescinde dal limite massimo di età per i dipendenti di ruolo dell'Istituto.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato al bando, debbono essere presentate o fatte pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Servizio del personale, in Roma, via IV Novembre, 144 (00187), escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'Istituto.

Il termine per la presentazione delle domande è di quarantacinque giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami si svolgeranno in Roma nei giorni e nei locali che saranno preventivamente comunicati e comprenderanno:

una prova scritta, di carattere prevalentemente pratico, riflettente una o più delle seguenti materie: diritto civile, commerciale, penale, processuale (civile e penale);

una prova scritta riflettente una o più delle seguenti materie: diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto della previdenza sociale con particolare riguardo all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

una prova orale consistente in un colloquio diretto ad accertare la cultura e la capacità professionale del candidato sulle stesse materie oggetto delle prove scritte.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso la Direzione generale - Servizio del personale, via IV Novembre, 144, Roma, ovvero presso le sedi dell'Istituto situate in ogni capoluogo di provincia.

Roma, addì 21 novembre 1979

p. *Il direttore generale*: PALMA

(10721)

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a centosedici posti per la prima qualifica del ruolo professionale con funzioni di medico per le regioni dell'Italia settentrionale.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e del vigente regolamento organico del personale, un concorso pubblico, per esami e per titoli, a centosedici posti per la prima qualifica del ruolo professionale con funzioni di medico per le regioni dell'Italia settentrionale.

I suddetti posti sono ripartiti come segue:

Piemonte	posti 27
Liguria	» 24
Lombardia	» 35
Veneto	» 15
Friuli-Venezia Giulia	» 10
Trentino	» 5
Totale	posti 116

Gli aspiranti possono concorrere per i posti relativi ad una sola regione che dovrà essere chiaramente indicata nella domanda di ammissione.

L'omissione di tale specifica indicazione, così come la dichiarazione nella medesima domanda o in domande distinte di voler concorrere ai posti relativi a più regioni, comporterà l'esclusione dal concorso.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

b) abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;

c) iscrizione all'albo dei medici;

d) età non superiore a 35 anni salve le elevazioni previste da disposizioni di legge. Si prescinde dal limite massimo di età per i dipendenti di ruolo dell'Istituto.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato al bando, debbono essere presentate o fatte pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Servizio del personale, in Roma, via IV Novembre, 144 (00187), escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'Istituto.

Il termine per la presentazione delle domande è di quarantacinque giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami si svolgeranno a Milano nei giorni e nei locali che saranno preventivamente comunicati e comprenderanno:

una prova scritta: tema di patologia chirurgica, con particolare riguardo alla traumatologia generale;

una prova pratica: esame clinico di un soggetto, compilazione della corrispondente relazione e discussione sul caso esaminato;

una prova orale sulle seguenti materie:

a) medicina legale e delle assicurazioni, medicina del lavoro con particolare riguardo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

b) elementi di legislazione sanitaria.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso la Direzione generale - Servizio del personale, via IV Novembre, 144, Roma, ovvero presso le sedi dell'Istituto situate in ogni capoluogo di provincia.

Roma, addì 21 novembre 1979

p. *Il direttore generale*: PALMA

(10722)

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a ottantaquattro posti per la prima qualifica del ruolo professionale con funzioni di medico per le regioni dell'Italia centrale.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e del vigente regolamento organico del personale, un concorso pubblico, per esami e per titoli, a ottantaquattro posti per la prima qualifica del ruolo professionale con funzioni di medico per le regioni dell'Italia centrale.

I suddetti posti sono ripartiti come segue:

Emilia-Romagna	posti n. 15
Toscana	» 23
Umbria	» 5
Marche	» 8
Lazio	» 13
Abruzzo	» 8
Sardegna	» 12
Totale	posti n. 84

Gli aspiranti possono concorrere per i posti relativi ad una sola regione che dovrà essere chiaramente indicata nella domanda di ammissione.

L'omissione di tale specifica indicazione, così come la dichiarazione nella medesima domanda o in domande distinte di voler concorrere ai posti relativi a più regioni, comporterà l'esclusione dal concorso.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

b) abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;

c) iscrizione all'albo dei medici;

d) età non superiore a 35 anni salve le elevazioni previste da disposizioni di legge. Si prescinde dal limite massimo di età per i dipendenti di ruolo dell'Istituto.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato al bando, debbono essere presentate o fatte pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Servizio del personale, in Roma, via IV Novembre, 144 (00187), escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'Istituto.

Il termine per la presentazione delle domande è di quarantacinque giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami si svolgeranno a Roma nei giorni e nei locali che saranno preventivamente comunicati e comprenderanno:

una prova scritta: tema di patologia chirurgica, con particolare riguardo alla traumatologia generale;

una prova pratica: esame clinico di un soggetto, compilazione della corrispondente relazione e discussione sul caso esaminato;

una prova orale sulle seguenti materie:

a) medicina legale e delle assicurazioni, medicina del lavoro con particolare riguardo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

b) elementi di legislazione sanitaria.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso la Direzione generale - Servizio del personale, via IV Novembre, 144, Roma, ovvero presso le sedi dell'Istituto situate in ogni capoluogo di provincia.

Roma, addì 21 novembre 1979

p. *Il direttore generale*: PALMA

(10723)

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a trentacinque posti per la prima qualifica del ruolo professionale con funzioni di medico per le regioni dell'Italia meridionale.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e del vigente regolamento organico del personale, un concorso pubblico, per esami e per titoli, a trentacinque posti per la prima qualifica del ruolo professionale con funzioni di medico per le regioni dell'Italia meridionale.

I suddetti posti sono ripartiti come segue:

Molise	posti n.	1
Campania	»	10
Basilicata	»	1
Puglia	»	12
Calabria	»	4
Sicilia	»	7
Totale	posti n.	35

Gli aspiranti possono concorrere per i posti relativi ad una sola regione che dovrà essere chiaramente indicata nella domanda di ammissione.

L'omissione di tale specifica indicazione, così come la dichiarazione nella medesima domanda o in domande distinte di voler concorrere ai posti relativi a più regione, comporterà l'esclusione dal concorso.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

b) abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;

c) iscrizione all'albo dei medici;

d) età non superiore a 35 anni salve le elevazioni previste da disposizioni di legge. Si prescinde dal limite massimo di età per i dipendenti di ruolo dell'Istituto.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato al bando, debbono essere presentate o fatte pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Servizio del personale, in Roma, via IV Novembre, 144 (00187), escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'Istituto.

Il termine per la presentazione delle domande è di quarantacinque giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami si svolgeranno a Napoli nei giorni e nei locali che saranno preventivamente comunicati e comprenderanno:

una prova scritta: tema di patologia chirurgica, con particolare riguardo alla traumatologia generale;

una prova pratica: esame clinico di un soggetto, compilazione della corrispondente relazione e discussione sul caso esaminato;

una prova orale sulle seguenti materie:

a) medicina legale e delle assicurazioni, medicina del lavoro con particolare riguardo all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

b) elementi di legislazione sanitaria.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso la Direzione generale - Servizio del personale, via IV Novembre, 144, Roma, ovvero presso le sedi dell'Istituto situate in ogni capoluogo di provincia.

Roma, addì 21 novembre 1979

p. *Il direttore generale*: PALMA

(10724)

Concorso pubblico, per esami, a diciassette posti per la seconda qualifica del ruolo professionale con funzioni di tecnico di radiologia.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e del vigente regolamento organico del personale, un concorso pubblico per esami a diciassette posti per la seconda qualifica del ruolo professionale con funzioni di tecnico di radiologia.

I suddetti posti sono ripartiti come segue:

Piemonte	posti n.	3
Lombardia	»	5
Veneto	»	3
Friuli-Venezia Giulia	»	1
Emilia-Romagna	»	2
Umbria	»	1
Puglia	»	1
Calabria	»	1
Totale	posti n.	17

Gli aspiranti possono concorrere per i posti relativi ad una sola regione che dovrà essere chiaramente indicata nella domanda di ammissione.

L'omissione di tale specifica indicazione, così come la dichiarazione nella medesima domanda o in domande distinte di voler concorrere ai posti relativi a più regioni, comporterà l'esclusione dal concorso.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

b) abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica;

c) iscrizione all'albo degli esercenti l'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica;

d) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 35 salve le elevazioni previste da disposizioni di legge; si prescinde dal limite massimo di età per i dipendenti di ruolo dell'Istituto.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato al bando, debbono essere presentate o fatte pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Servizio del personale, in Roma, via IV Novembre, 144 (00187), escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'Istituto.

Il termine per la presentazione delle domande è di quarantacinque giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami si svolgeranno in Roma nei giorni e nei locali che saranno preventivamente comunicati e comprenderanno:

una prova scritta consistente nello svolgimento di un tema su argomenti di fisica elementare attinenti alla radiologia ed ai sistemi radiologici;

una prova pratica comprendente esperimenti di tecnica radiologica, radioterapica e fotografica;

una prova orale vertente su elementi di anatomia radiologica umana e sulla completa conoscenza degli apparecchi radiologici.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso la Direzione generale - Servizio del personale, via IV Novembre 144, Roma, ovvero presso le sedi dell'Istituto situate in ogni capoluogo di provincia.

Roma, addì 21 novembre 1979

p. *Il direttore generale*: PALMA

(10725)

Concorso pubblico nazionale, per esami, a trecento posti di archivista dattilografo del ruolo amministrativo, con esclusione degli uffici di Roma.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e del vigente regolamento organico del personale, un concorso pubblico nazionale, per esami, a trecento posti di archivista dattilografo del ruolo amministrativo, con esclusione degli uffici di Roma.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

b) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 35 salve le elevazioni previste da disposizioni di legge. Si prescinde dal limite massimo di età per i dipendenti di ruolo dell'Istituto.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato al bando, debbono essere presentate o fatte pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Servizio del personale, in Roma, via IV Novembre 144 (00187), escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'Istituto.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami si svolgeranno nei giorni e nei luoghi che saranno preventivamente comunicati e comprenderanno:

una prova pratica di dattilografia consistente nella copiatura di un brano letterario, commerciale o burocratico alla velocità di 250 battute al minuto primo nonché nella copiatura di un prospetto con incolonnamento di numeri;

una prova scritta consistente nello svolgimento di un tema di cultura generale.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso la Direzione generale - Servizio del personale, via IV Novembre 144, Roma, ovvero presso le sedi dell'Istituto situate in ogni capoluogo di provincia.

Roma, addì 21 novembre 1979

p. *Il direttore generale*: PALMA

(10726)

Concorso pubblico, per esami, a cinquantasei posti di commesso del ruolo amministrativo per le regioni dell'Italia settentrionale.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e del vigente regolamento organico del personale, un concorso pubblico, per esami, a cinquantasei posti di commesso del ruolo amministrativo per le regioni dell'Italia settentrionale.

I suddetti posti sono ripartiti come segue:

Piemonte	posti n. 12
Liguria	» 10
Lombardia	» 25
Veneto	» 9
	—
Totale . . .	posti n. 56

Gli aspiranti possono concorrere per i posti relativi ad una sola regione che dovrà essere chiaramente indicata nella domanda di ammissione.

L'omissione di tale specifica indicazione, così come la dichiarazione nella medesima domanda o in domande distinte di voler concorrere ai posti relativi a più regioni, comporterà l'esclusione dal concorso.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) licenza elementare;

b) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 35 salve le elevazioni previste da disposizioni di legge. Si prescinde dal limite massimo di età per i dipendenti di ruolo dell'Istituto.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato al bando, debbono essere presentate o fatte pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Servizio del personale, in Roma, via IV Novembre 144 (00187), escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'Istituto.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami si svolgeranno nei giorni e nei luoghi che saranno preventivamente comunicati e comprenderanno:

una prova scritta di dettato;

una prova pratica consistente nella sistemazione di documenti in ordine sia numerico che alfabetico.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso la Direzione generale - Servizio del personale, via IV Novembre 144, Roma, ovvero presso le sedi dell'Istituto situate in ogni capoluogo di provincia.

Roma, addì 21 novembre 1979

p. *Il direttore generale*: PALMA

(10727)

Concorso pubblico, per esami, a cinquantacinque posti di commesso del ruolo amministrativo per le regioni dell'Italia centrale.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e del vigente regolamento organico del personale, un concorso pubblico, per esami, a cinquantacinque posti di commesso del ruolo amministrativo per le regioni dell'Italia centrale.

I suddetti posti sono ripartiti come segue:

Emilia-Romagna	posti n. 10
Toscana	» 8
Umbria	» 3
Marche	» 4
Lazio	» 24
Sardegna	» 6
	—
Totale . . .	posti n. 55

Gli aspiranti possono concorrere per i posti relativi ad una sola regione che dovrà essere chiaramente indicata nella domanda di ammissione.

L'omissione di tale specifica indicazione, così come la dichiarazione nella medesima domanda o in domande distinte di voler concorrere ai posti relativi a più regioni, comporterà l'esclusione dal concorso.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) licenza elementare;

b) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 35 salve le elevazioni previste da disposizioni di legge. Si prescinde dal limite massimo di età per i dipendenti di ruolo dell'Istituto.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato al bando, debbono essere presentate o fatte pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Servizio del personale, in Roma, via IV Novembre 144 (00187), escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'Istituto.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami si svolgeranno nei giorni e nei luoghi che saranno preventivamente comunicati e comprenderanno:

una prova scritta di dettato;

una prova pratica consistente nella sistemazione di documenti in ordine sia numerico che alfabetico.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso la Direzione generale - Servizio del personale, via IV Novembre 144, Roma, ovvero presso le sedi dell'Istituto situate in ogni capoluogo di provincia.

Roma, addì 21 novembre 1979

p. *Il direttore generale*: PALMA

(10728)

Concorso pubblico, per esami, a ventiquattro posti di commesso del ruolo amministrativo per le regioni dell'Italia meridionale.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e del vigente regolamento organico del personale, un concorso pubblico, per esami, a ventiquattro posti di commesso del ruolo amministrativo per le regioni dell'Italia meridionale.

I suddetti posti sono ripartiti come segue:

Molise	posti n.	1
Campania	»	4
Puglia	»	4
Sicilia	»	15
		—
Totale	posti n.	24

Gli aspiranti possono concorrere per i posti relativi ad una sola regione che dovrà essere chiaramente indicata nella domanda di ammissione.

L'omissione di tale specifica indicazione, così come la dichiarazione nella medesima domanda o in domande distinte di voler concorrere ai posti relativi a più regioni, comporterà l'esclusione dal concorso.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti particolari:

a) licenza elementare;

b) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 35 salve le elevazioni previste da disposizioni di legge. Si prescinde dal limite massimo di età per i dipendenti di ruolo dell'Istituto.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato al bando, debbono essere presentate o fatte pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Servizio del personale, in Roma, via IV Novembre 144 (00187), escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'Istituto.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli esami si svolgeranno nei giorni e nei luoghi che saranno preventivamente comunicati e comprenderanno:

una prova scritta di dettato;

una prova pratica consistente nella sistemazione di documenti in ordine sia numerico che alfabetico.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso la Direzione generale - Servizio del personale, via IV Novembre 144 - Roma, ovvero presso le sedi dell'Istituto situate in ogni capoluogo di provincia.

Roma, addì 21 novembre 1979

p. *Il direttore generale*: PALMA

(10729)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Macerata.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 15 luglio 1978 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Macerata;

Visto il decreto ministeriale in data 26 giugno 1979 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Macerata, nell'ordine appresso indicato:

1.	Maiorana Giulio	punti	94,638	su 132
2.	Compagnucci Carlo F.	»	88,409	»
3.	Zaccardi Leonzio	»	88,268	»
4.	Porcile Luciano	»	85,000	»
5.	Guido Pasquale	»	82,598	»
6.	Lauletta Angelo	»	82,454	»
7.	Armocida Elio	»	81,602	»
8.	Summo Vito	»	80,923	»
9.	Scotto Michele	»	80,622	»
10.	Labriola Antonio	»	80,100	»
11.	Giacomelli Alvaro	»	78,930	»
12.	Recchia Ezio	»	78,177	»
13.	Mangiapane Antonino	»	76,287	»
14.	Rotella Mario	»	75,886	»
15.	Visone Aniello	»	75,845	»
16.	Strano Giuseppe	»	75,526	»
17.	Mammana Francesco	»	75,447	»
18.	Perfetti Luigi	»	74,627	»
19.	Ciccone Saverio	»	74,563	»
20.	Bova Antonino	»	74,400	»
21.	Mazzarella Giuseppe	»	74,096	»
22.	Bianchini Virginio	»	73,984	»
23.	Augurio Garibaldi	»	73,983	»
24.	Guasticchi Giancarlo	»	73,939	»
25.	Patriarca Emilio	»	73,933	»
26.	Mita Antonio	»	73,577	»
27.	Pace Antonino	»	73,500	»
28.	Colangelo Salvatore	»	73,295	»
29.	Taranto Fausto	»	73,033	»
30.	Chindamo Giuseppe	»	72,797	»
31.	Zagordo Cosimo	»	72,778	»
32.	Pazzaglia Mario	»	72,738	»
33.	Falciglia Antonino	»	72,652	»
34.	Passeri Sergio	»	72,365	»
35.	Pesente Elio	»	71,976	»
36.	Gianfranchi Ruggero Cleto	»	71,832	»
37.	Matteucci Gino	»	71,732	»
38.	Ridolfo Francesco	»	71,592	»
39.	Paoluzi Remo	»	71,219	»
40.	Frisullo Vincenzo	»	71,202	»
41.	Lo Martire Stelio	»	70,997	»
42.	Stabili Franco	»	70,630	»
43.	Aprile Pietro Maria	»	70,527	»
44.	Lucchini Lino	»	70,080	»
45.	Di Caprio Salvatore	»	69,866	»
46.	Famiglietti Giuseppe	»	69,050	»
47.	Faillace Peppino	»	68,926	»
48.	Salari Giuseppe	»	68,436	»
49.	Iaculli Giuseppe	»	68,340	»
50.	Russo Alesi Domenico	»	68,150	»
51.	Gammaldi Mario E.	»	67,418	»
52.	Rampelli Vincenzo	»	66,316	»
53.	Magoni Beniamino	»	65,599	»
54.	Zaffanella Aldo	»	65,538	»
55.	Patriarca Mario	»	65,520	»
56.	Muriana Giuseppe	»	65,072	»
57.	Luchetti Loreto	»	65,033	»
58.	Nitti Gabriele	»	64,905	»

59 Gigliotti Giovanni . . . . . punti 64,822 su 132
60. Callipo Gaetano . . . . . . » 64,613 »
61. Marzola Uber . . . . » 64,000 »
62. Ladogana Raffaele . . . . . » 63,782 »
63. Liotti Francesco . . . . . . » 63,666 »
64. Ipprio Ilario . . . . » 63,580 »
65. Maccioni Pietro . . . . . . » 63,366 »
66. Marinelli Gaspero . . . . . . » 63,240 »
67. Caccavale Antonio . . . . . » 61,269 »
68. Addario Mauro . . . . . . » 61,090 »
69. Bruno Carmelo . . . . . . » 60,500 »
70. Costardi Felice . . . . . . » 59,516 »
71. Petrolo Ettore . . . . . . » 59,454 »
72. Scrudato Salvatore . . . . . » 59,132 »
73. Rademoli Armando . . . . . » 57,545 »
74. Longo Cosimo . . . . . . » 57,113 »
75. Bassi Lucio . . . . » 51,500 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1979

p. *Il Ministro*: DARIDA

(10195)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a undici posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Campobasso.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 3° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 24, parte seconda, del 21 agosto 1979, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Campobasso 19 maggio 1979, n. 15040/5/TN, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a undici posti di sostituto, bandito con ordinanza 18 aprile 1978, n. 12566/5/TN.

(10665)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di angiologia, sessione anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;
Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;
Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di angiologia, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di angiologia, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Caramagno Carmelo, nato ad Augusta il 18 ottobre 1946 . . . . punti 92 su 100
2. Scondotto Gaetano, nato a Catania il 10 febbraio 1941 . . . . » 78 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10404)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di angiologia, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1977;
Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1978, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1979, registro n. 1, foglio n. 29;
Considerato che il prof. Bruno Finzi, ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di famiglia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Andrea Maria Zerman, primario degli istituti ospitalieri di Verona, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di angiologia che si terrà a Roma il giorno 27 marzo 1979 in sostituzione del prof. Bruno Finzi, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1979
Registro n. 6 Sanita, foglio n. 253

(10468)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia generale, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1977;
Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1978, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1979, registro n. 1, foglio n. 29;
Considerato che il prof. Giovanni Pesce ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di salute;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Alberto De Rosa, primario dell'ospedale dei Pellegrini di Napoli, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia generale che si terrà a Roma il giorno 17 marzo 1979 in sostituzione del prof. Giovanni Pesce, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1979
Registro n. 6 Sanita, foglio n. 254

(10469)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di anestesia e rianimazione, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1977;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1978, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1979, registro n. 1, foglio n. 29;

Considerato che il prof. Luigi Dalfino ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi familiari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Adriano Punzo, primario degli ospedali riuniti di Napoli, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di anestesia e rianimazione che si terrà a Roma il giorno 26 febbraio 1979 in sostituzione del prof. Luigi Dalfino, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1979
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 322

(10466)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di angiologia, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1977;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1978, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1979, registro n. 1, foglio n. 29;

Considerato che il prof. Kurt Johannes ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di famiglia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Vittorio Lumia, primario del pio istituto dell'Addolorata di Roma è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di angiologia che si terrà a Roma il giorno 27 marzo 1979 in sostituzione del prof. Kurt Johannes, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1979
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 252

(10467)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;

Considerato che il prof. Girgenti Adalberto ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

La prof.ssa Moroni Erminia, primario dell'ente ospedaliero « E. e S. Macchi » di Varese è nominata componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi che si terrà a Roma il giorno 13 ottobre 1978 in sostituzione del prof. Girgenti Adalberto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1979
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 331

(10464)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di reumatologia, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;

Considerato che gli ospedali riuniti di Salerno hanno comunicato che il prof. De Rosa Filippo è stato collocato a riposo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Gasbarrini Giovanni, primario dell'ente ospedaliero di Atina (Frosinone) è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di reumatologia che si terrà a Roma il giorno 3 maggio 1978, in sostituzione del prof. De Rosa Filippo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1979
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 330

(10465)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia generale, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1977;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1978, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1979, registro n. 1, foglio n. 29;

Considerato che il prof. Alberto De Rosa ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Franco Donadio, primario dell'ente ospedaliero di Rivoli (Torino), è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia generale tenutosi a Roma il giorno 17 marzo 1979 in sostituzione del prof. Alberto De Rosa, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1979
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 255

(10470)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Mantova

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 16/SAN/MN. del 7 aprile 1978 con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per i posti di ufficiale sanitario, vacanti presso consorzi sanitari di zona della provincia di Mantova;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1976, n. 53;

Visto il proprio decreto di delega n. 355 del 21 aprile 1978;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse è così costituita:

Presidente:

Bruzzi dott. Enzo, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Lombardia.

Componenti:

Fiore dott. Domenico, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Lombardia;

Meloni dott. Sebastiano, medico provinciale di Bergamo;

Olivo prof. Romano, titolare della cattedra di igiene della Università di Modena;

Starcich prof. Riccardo, titolare della cattedra di patologia medica dell'Università di Parma;

Poldi dott. Bruno, ufficiale sanitario del comune di Mantova.

Segretario:

Sassi dott. Gino, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Lombardia.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Mantova.

Il presente decreto sarà altresì pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Mantova e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Mantova, della prefettura e dei comuni interessati.

Mantova, addì 13 dicembre 1978

p. *Il presidente*: MANFREDI

(10517)

OSPEDALI RIUNITI DI CAGLIARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e cinque posti di assistente di pediatria;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cagliari.

(4120/S)

OSPEDALI RIUNITI DI ASOLO E CRESPANO DEL GRAPPA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Asolo (Treviso).

(4121/S)

OSPEDALE INFANTILE «REGINA MARGHERITA» DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di assistente di urologia pediatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Torino.

(4122/S)

OSPEDALE «S. GIACOMO» DI NOVI LIGURE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Novi Ligure (Alessandria).

(4125/S)

OSPEDALE «NIGUARDA - CA' GRANDA» DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ematologia della divisione «Talamona»;

un posto di assistente di chirurgia generale della divisione chirurgica «F. Ponti».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(4123/S)

OSPEDALE CIVILE «V. EMANUELE II» DI ATESSA

Concorso a quattro posti di assistente di pronto soccorso, accettazione e guardia medica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente di pronto soccorso, accettazione e guardia medica (di cui due per la branca chirurgica e due per la branca medica).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Atessa (Chieti).

(4128/S)

OSPEDALE CIVILE «G. BERNABEO» DI ORTONA

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ortona (Chieti).

(4127/S)

ISTITUTO «G. GASLINI» DI GENOVA-QUARTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente della divisione oculistica;

un posto di assistente del servizio di radiologia;

un posto di assistente del servizio di cardiologia (a tempo pieno);

un posto di assistente del servizio di neurochirurgia;

un posto di assistente del servizio di nefrologia ed emodialisi;

un posto di assistente del laboratorio scientifico della quarta divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova-Quarto.

(4124/S)

OSPEDALI UNIFICATI DI MONTEGIORGIO E FALERONE

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Montegiorgio (Ascoli Piceno).

(4126/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « M. SANTO » DI COSENZA

Concorso a tre posti di aiuto di pneumotisiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di aiuto di pneumotisiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cosenza.

(4151/S)

OSPEDALE « S. LUCIA » DI RECANATI

Concorso ad un posto di aiuto di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Recanati (Macerata).

(4129/S)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA PIETA' » DI CAMERINO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Camerino (Macerata).

(4130/S)

OSPEDALE CIVILE DI JESOLO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Jesolo (Venezia).

(4131/S)

ISTITUTO REGIONALE DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE DI UDINE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di assistente di ortopedia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Udine.

(4115/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE III » DI GORIZIA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio radiologico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio radiologico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gorizia.

(4116/S)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI MANTOVA

Concorso ad un posto di assistente medico del centro cardioreumatologico aggregato alla prima divisione di medicina generale.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico del centro cardioreumatologico aggregato alla prima divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mantova.

(4117/S)

OSPEDALE « B. EUSTACHIO » DI S. SEVERINO MARCHE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente chirurgo;
un posto di assistente di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Severino Marche (Macerata).

(4118/S)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1979, n. 34.

Disposizioni sull'ordinamento dei livelli retributivi e sul trattamento giuridico ed economico dei collaboratori regionali, in attuazione dell'accordo contrattuale nazionale relativo al periodo 1° gennaio 1976-31 dicembre 1978 per il personale delle regioni a statuto ordinario.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 123 *del* 25 *ottobre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Livelli retributivi

Il ruolo unico regionale si articola nei seguenti livelli retributivi:

1° livello parametro 100;
2° livello parametro 116;
3° livello parametro 130;
4° livello parametro 142;
5° livello parametro 167;
6° livello parametro 178;
7° livello parametro 220;
8° livello parametro 333.

Gli articoli 9 e 110 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, sono abrogati.

Art. 2.

Assunzioni

La copertura dei posti previsti nel ruolo unico regionale avviene per pubblico concorso, fatte salve le norme sulle assunzioni obbligatorie.

Il concorso consiste in un accertamento comparato della idoneità dei candidati ammessi, effettuato mediante valutazione dei titoli e di prove scritte e/o pratiche e orali, rapportate alla formazione culturale e professionale richiesta per il posto messo a concorso, fatto dalla commissione giudicatrice costituita e nominata a norma dell'art. 2 della legge regionale 1° agosto 1978, n. 27.

I concorsi per l'assunzione in posti appartenenti a qualifiche del primo e secondo livello retributivo, possono consistere, in deroga a quanto stabilito al comma precedente, in una valutazione comparativa dei soli titoli dei candidati ammessi. Nei concorsi relativi a posti di 1° e 2° livello costituiscono titoli valutabili anche quelli relativi al carico familiare e allo stato di occupazione del candidato e dei componenti il suo nucleo familiare.

I singoli provvedimenti che indicono i concorsi ne stabiliscono modalità e procedimenti. fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di riserve di posti e preferenze.

Il numero massimo dei posti che può essere messo a concorso per ciascuna qualifica funzionale è pari al numero dei posti vacanti aumentato del numero di posti che si renderanno vacanti per collocamenti a riposo d'ufficio entro un anno dalla data di approvazione del provvedimento che indice il concorso. Le nomine per la copertura di questi ultimi sono conferite quando gli stessi siano effettivamente disponibili.

La nomina è conferita agli idonei, secondo l'ordine della graduatoria finale, anche per la copertura degli ulteriori posti che si renderanno vacanti entro un anno dalla data della sua approvazione. Le nomine per la copertura di questi ultimi sono conferite quando gli stessi siano effettivamente disponibili.

La disposizione di cui al comma che precede non si applica per la copertura di posti derivanti da aumento dei posti istituiti per le qualifiche del ruolo unico.

La procedura per indire i concorsi è stabilita dall'art. 44 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12.

L'ammissione dei candidati al concorso è effettuata dalla giunta regionale. L'esclusione può essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti e con provvedimento motivato.

Sono abrogati gli articoli 14, 15, 17 e 19 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, l'art. 1 della legge regionale 1° agosto 1978, n. 27 e l'art. 2 della legge regionale 1° agosto 1978, n. 28.

Art. 3.

Riserva di posti per il personale interno

Un quarto dei posti messi a concorso pubblico, con arrotondamento all'unità superiore, è riservato ai collaboratori regionali di ruolo inquadrati in qualifiche funzionali appartenenti al livello retributivo immediatamente inferiore a quello nel quale è compresa la qualifica del posto messo a concorso. La riserva opera nei confronti dei collaboratori in possesso di un'anzianità di servizio di almeno 5 anni nel livello di appartenenza. Nei concorsi per posti appartenenti a qualifiche funzionali comprese nel 3° e 4° livello retributivo, la riserva opera per i collaboratori regionali di ruolo inquadrati in qualifiche comprese nei due livelli immediatamente inferiori rispetto a quello del posto messo a concorso, i quali abbiano una anzianità di servizio complessivo di cinque anni nelle qualifiche dei due livelli inferiori o di tre anni in qualifiche del solo livello immediatamente inferiore. La riserva non opera se il posto messo a concorso è uno solo. I posti non utilizzati per la riserva vengono attribuiti ai non riservatari.

L'art. 16 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, è abrogato.

Art. 4.

Requisiti di ammissione

Costituiscono requisiti generali di ammissione al concorso:

a) la cittadinanza italiana;

b) l'età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 o, per i posti delle qualifiche funzionali appartenenti all'8° livello retributivo, a 40;

c) l'idoneità fisica all'impiego;

d) il possesso dei diritti civili e politici e della buona condotta;

e) il possesso della formazione culturale e professionale richiesta dall'allegato 9, tabella 5 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12, come modificato con la presente legge.

Il limite massimo di età non si applica per i dipendenti di ruolo dello Stato e degli enti pubblici anche economici. Per le categorie di candidati a favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe ai limiti di età, si applicano le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato.

I requisiti devono essere già posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda.

L'art. 18 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, è abrogato.

Art. 5.

Graduatoria e sua utilizzazione

Espletate le prove finali del concorso, la commissione di esame forma la graduatoria dei concorrenti con indicazione del punteggio da ciascuno conseguito.

Il consiglio, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso. La graduatoria è pubblicata, dopo l'approvazione, nel Bollettino ufficiale della Regione. Dalla data di pubblicazione decorrono, per tutti gli interessati, i termini per eventuali impugnative.

I posti che i vincitori lasceranno scoperti per qualsiasi causa sono assegnati ai concorrenti dichiarati idonei nello stesso concorso, secondo l'ordine della graduatoria. Questa conserva validità per un anno dalla data della sua approvazione.

Gli articoli 21 e 25 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, sono abrogati.

Art. 6.

Prestazioni straordinarie

In presenza di situazioni di carattere eccezionale, temporaneo e contingente, al collaboratore regionale può essere richiesto di effettuare prestazioni oltre l'orario normale.

L'amministratore competente, o per sua delega il responsabile del servizio, deve disporre e autorizzare preventivamente l'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario.

Dette prestazioni non possono superare il limite massimo individuale di 150 ore annue.

La giunta regionale, previa ricerca di intesa sui criteri tramite un opportuno confronto con le organizzazioni sindacali, può disporre, con deliberazioni periodiche, in deroga al limite

massimo individuale di cui al precedente comma, prestazioni di lavoro straordinario fino a 300 ore annue per particolari e definitive funzioni o posizioni di lavoro.

L'art. 36 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, è abrogato.

Art. 7.

Svolgimento di incarichi pubblici

Il collaboratore regionale che riveste la carica di pubblico amministratore, qualora non possa fruire dell'aspettativa ai sensi dell'art. 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, è autorizzato ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del mandato e comunque per non oltre dodici ore lavorative settimanali, elevabili, in via eccezionale, per incarichi di particolare impegno e rilevanza, a 18 ore settimanali.

La giunta regionale, in accordo con le locali associazioni ANCI e UPI, procede con atto separato a fissare modi e limiti per la fruizione dei permessi retribuiti di cui al comma precedente, graduandoli opportunamente in relazione alle entità degli incarichi svolti ed indica la documentazione necessaria.

Art. 8.

Patrocinio legale

La Regione si fa carico delle spese relative al patrocinio legale dei collaboratori regionali nei giudizi civili, amministrativi, contabili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio commessi in esecuzione di disposizioni, ordini o istruzioni generali o speciali, formalmente impartite.

La Regione si può altresì fare carico delle spese di patrocinio legale del collaboratore, allorquando la giunta regionale ne riconosca l'opportunità, avendo riguardo a tutti gli elementi di valutazione disponibili, compresi quelli attinenti a possibili conflitti d'interesse fra la Regione ed il collaboratore chiamato in giudizio, purchè il giudizio trovi origine in fatti o cause di servizio.

I relativi provvedimenti sono adottati dalla Giunta regionale.

Art. 9.

Criteri per la mobilità territoriale del personale nell'ambito dell'ente

La «mobilità esterna», disciplinata dal presente articolo, si attua con l'assegnazione del dipendente ad altra sede di lavoro al di fuori del territorio comunale ove è situata la sede di provenienza.

Nel caso in cui il tempo di percorrenza dei mezzi pubblici di trasporto extraurbano dalla località della precedente sede di lavoro a quella di destinazione superi la durata di trenta minuti, l'assegnazione ad una sede esterna, come sopra definita, si effettua portandone a conoscenza tutto il personale, previa ricognizione delle richieste e delle aspirazioni del personale, attraverso opportune graduatorie tra i dipendenti di qualifica corrispondente a quella richiesta per la sede di destinazione sulla base dei criteri oggettivi concordati con le organizzazioni sindacali, a livello regionale e tenuto conto dei seguenti fattori: residenza, condizioni familiari, età, anzianità di servizio, necessità di studio.

Qualora il settore di attività di nuova destinazione comporti sostanziali modificazioni delle condizioni di lavoro, l'individuazione del personale da trasferire dovrà comunque avvenire secondo i criteri oggettivi predetti, anche se il tempo di percorrenza di cui al capoverso precedente non supera la durata di trenta minuti.

Al solo scopo di assicurare in via d'urgenza la continuità dei servizi, l'amministrazione può derogare alle suddette procedure mediante provvedimenti adottati d'ufficio per la durata non superiore a trenta giorni, non rinnovabili.

Art. 10.

La mobilità territoriale: condizioni di svolgimento

In relazione alle esigenze di mobilità derivanti in primo luogo dal trasferimento di personale alle Regioni, e per un periodo non superiore a due anni, il dipendente, per esigenze di servizio ed a seguito di formale provvedimento, può essere utilizzato temporaneamente presso una sede di servizio distante dal comune della precedente sede non oltre 40 km ovvero per un percorso non superiore a 60 minuti con mezzi pubblici di trasporto.

In tal caso l'amministrazione provvederà a rimborsare al lavoratore la spesa per l'utilizzo dei mezzi pubblici extraurbani di trasporto di linea tra la propria residenza e la nuova sede di lavoro, nella misura eccedente la spesa già sostenuta dal lavoratore per recarsi dalla propria residenza alla precedente sede di lavoro.

Nel caso in cui il tempo di percorrenza dei mezzi pubblici di trasporto extraurbano dalla località di partenza a quella di destinazione superi la durata di 60 minuti il dipendente ha diritto di usufruire di un servizio di mensa esistente in zona, al medesimo prezzo convenzionato per gli altri lavoratori degli enti pubblici che hanno accesso al servizio.

E' impegno dell'amministrazione ricercare soluzioni di orario funzionale, anche con caratteri di flessibilità, nel rispetto del monte ore settimanale obbligatorio, che favoriscono le possibilità dei lavoratori di usufruire di mezzi pubblici di trasporto di linea.

Non rientrano nella disciplina del presente articolo:

a) gli spostamenti temporanei di dipendenti per svolgere in altre località compiti propri dell'ufficio di appartenenza e configurabili come missione, da sottoporre alla disciplina specifica di questo istituto;

b) gli spostamenti nel territorio resi necessari per l'ordinario svolgimento di compiti propri della qualifica professionale posseduta, da effettuarsi mediante uso dei mezzi pubblici o autorizzando l'uso del mezzo di trasporto del lavoratore, alle condizioni previste dalla normativa dell'ente di appartenenza, o, ove disponibili, mediante l'uso dei mezzi dell'amministrazione.

Art. 11.

Mobilità tra enti

Il personale regionale può essere comandato a prestare servizio presso gli enti destinatari della delega di funzioni regionali, ovvero presso gli enti dei cui uffici la Regione si avvalga.

Il collaboratore eventualmente comandato ai sensi del precedente comma svolge presso l'ente delegato mansioni corrispondenti a quelle della qualifica funzionale regionale cui appartiene ed è posto alle dipendenze funzionali dell'ente medesimo.

Non può disporsi in alcun modo dei posti del personale comandato.

Ove il comando comporti spostamento della sede di lavoro, si applicano le norme dei precedenti articoli sulla mobilità.

L'art. 44 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, è abrogato.

Art. 12.

Congedo ordinario

Il collaboratore regionale ha diritto, in ogni anno di servizio, a un congedo ordinario irrinunziabile e retribuito di ventisei o trenta giorni lavorativi a seconda che l'orario di servizio si articoli in cinque giorni o in sei giorni nella settimana. In tali congedi sono comprese le due giornate di congedo ordinario stabilite con la legge 23 dicembre 1977, n. 937.

Il collaboratore ha altresì, diritto a quattro giornate di riposo ai sensi della stessa legge; esse devono essere comunque fruite nell'anno solare. La ricorrenza del Santo Patrono è riconosciuta giornata festiva.

Il congedo ordinario deve essere usufruito in modo da comprendere almeno venti giorni in un solo o al massimo in due periodi. Per eccezionali esigenze di servizio la fruizione del congedo ordinario può essere consentita a tutto il 30 giugno dell'anno successivo.

Il primo e secondo comma dell'art. 45 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, sono abrogati.

Art. 13.

Congedo straordinario

Il collaboratore regionale ha diritto al congedo straordinario retribuito nei seguenti casi, documentandone la relativa causale:

a) per matrimonio: giorni quindici consecutivi, compreso quello della sua celebrazione;

b) per esami, prove di concorso o di abilitazione nei giorni in cui le singole prove sono sostenute; qualora la sede ove si effettua la prova disti oltre 100 km dal comune di residenza, il congedo viene concesso anche nelle giornate immediatamente precedenti e seguenti. Comunque in nessun caso si possono superare i venti giorni all'anno;

c) per donazione di sangue: il giorno del prelievo;

d) per cure: fino a un mese per mutilati, invalidi civili, del lavoro, di guerra o per servizio, previa idonea certificazione medica e con successiva dimostrazione delle avvenute terapie, a pena di revoca del congedo concesso;

e) per gravi motivi: fino a cinque giorni all'anno;

f) per cure ai figli inferiori a tre anni e in stato di malattia: fino a un mese nell'arco del triennio, a trattamento intero;

g) per gravidenza e puerperio e per astensione facoltativa entro il primo anno di vita del bambino: nei limiti e con le modalità della legge 30 dicembre 1971, n. 1204; il trattamento economico è corrisposto per intero nel periodo di astensione obbligatoria;

h) per affidamento a scopo di adozione o affiliazione di un minore: fino a tre mesi, allorchè il minore, all'atto dell'affidamento, non abbia compiuto sei anni di età;

i) per richiamo alle armi e per obblighi di leva: nei termini e con le modalità previsti dalle leggi vigenti;

l) per la frequenza di corsi legali di studio: fino al limite individuale di 150 ore per anno scolastico, con obbligo di cessare immediatamente dalla fruizione del congedo ove la frequenza venga per qualsiasi ragione interrotta.

L'istituto si applica a un numero di collaboratori non superiore al 3% del personale, per ciascun anno scolastico.

La giunta regionale stabilisce, con deliberazione organica unica, le modalità e la documentazione giustificativa per la richiesta e la concessione dei congedi straordinari di cui sopra.

Gli articoli 46 e 47 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, sono abrogati.

Art. 14.

Aspettativa

Il primo comma dell'art. 48 della legge 20 luglio 1973, n. 25, è così sostituito:

Il collaboratore regionale può essere collocato in aspettativa per servizio militare o per assolvere funzioni pubbliche elettive.

Art. 15.

Assenza per malatita

In caso di malattia, il collaboratore regionale deve darne immediata comunicazione al proprio ufficio, indicando l'eventuale variazione di recapito. Se l'assenza si protrae oltre due giorni, il collaboratore deve far pervenire al proprio ufficio, entro il terzo giorno di assenza, un certificato del medico curante attestante la natura e la prevedibile durata di malattia.

L'accertamento dell'esistenza, della continuazione e della cessazione dello stato di malattia, è effettuato, a richiesta del responsabile del servizio o dell'interessato, dai servizi ispettivi dell'ente che eroga al collaboratore l'assistenza mutualistica. Ove questi non siano in condizione di provvedere, l'accertamento è effettuato dall'ufficiale sanitario, o da un medico designato da un ospedale scelto dalla giunta regionale.

Sui criteri generali di effettuazione del controllo, devono essere sentite le rappresentanze sindacali di categoria.

A tutte le attività relative a tali accertamenti, può assistere un medico di fiducia del collaboratore il quale ha diritto di fare verbalizzare le proprie osservazioni.

Qualora lo stato di malattia non sia riconosciuto o gli accertamenti non abbiano potuto avere luogo per fatto imputabile al collaboratore, l'assenza è considerata dall'inizio ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari.

Il collaboratore regionale, in caso di assenza dal servizio per malattia, ha diritto al seguente trattamento economico:

per i primi 13 mesi: intero;

per i successivi sette mesi: ridotto al 50%.

Il periodo durante il quale il collaboratore è assente per malattia, è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio, della progressione economica e del trattamento di previdenza e quiescenza.

Il periodo di assenza per malattia, per la parte eccedente i sei mesi in un anno, riduce proporzionalmente il congedo ordinario.

Due o più periodi di assenza per malattia si cumulano agli effetti della determinazione del trattamento economico spettante quando fra essi non intercorra un periodo di almeno tre mesi di attivo servizio

Gli articoli 41 e 49 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, sono abrogati.

Art. 16.

Congedo straordinario non retribuito

Il collaboratore può essere collocato in congedo straordinario non retribuito nei seguenti casi:

a) per gravi e motivate ragioni personali o di famiglia: fino ad un anno.

Al collaboratore che ha già fruito di un anno di congedo straordinario non retribuito per gravi e motivate ragioni personali e familiari, può essere concesso ulteriore congedo allo stesso titolo, soltanto se sia trascorso un periodo di servizio attivo della durata di almeno tre mesi dalla cessazione del precedente congedo;

b) per tutta la durata dello stato di malattia dei figli inferiori ai tre anni, dopo il primo mese di congedo retribuito.

Il congedo straordinario concesso a norma del punto a) del primo comma del presente articolo, riduce proporzionalmente il congedo ordinario e non è utile ai fini della progressione economica e del trattamento di previdenza e di quiescenza. Al congedo concesso ai sensi del punto b) si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 della legge n. 1204/71.

Il collaboratore regionale che intende ottenere il collocamento in congedo straordinario non retribuito per gravi ragioni personali e di famiglia, deve presentare motivata domanda al presidente della giunta regionale o all'ufficio di presidenza del consiglio regionale, a seconda della sua assegnazione.

La giunta regionale decide in merito entro trenta giorni, sentito il parere delle rappresentanze sindacali di categoria. Qualora detto parere non pervenga entro il quindicesimo giorno dalla data in cui è stato richiesto, il provvedimento della giunta è comunque legittimamente adottato.

Il collaboratore regionale interessato deve continuare a prestare servizio fino a quando il congedo richiesto non gli sia stato concesso.

La mancata assunzione della decisione entro trenta giorni comporta l'accettazione della richiesta. La richiesta può essere respinta per motivi di servizio e, in tal caso, deve darsene apposita comunicazione motivata all'interessato, o può essere accolta in parte, sempre motivandone le ragioni.

L'art. 50 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, è abrogato.

Art. 17.

Cumulo di assenze

La durata di più periodi di assenza per malattia, per congedo straordinario non retribuito per motivi personali o familiari, per richiamo volontario alle armi, non può superare complessivamente due anni e mezzo in un quinquennio.

Per motivi di particolare gravità al collaboratore assente per malattia che abbia raggiunto il limite di cui al comma precedente, o quello di cui al sesto comma dell'art. 15, può essere concesso dalla giunta, in base a motivata richiesta, un ulteriore periodo di assenza per malattia non superiore a dodici mesi. Tale ulteriore periodo, non è utile ai fini della corresponsione del trattamento economico, dell'anzianità di servizio, della progressione economica e del trattamento di previdenza e di quiescenza.

L'art. 54 della legge 20 luglio 1973, n. 25, è abrogato.

Art. 18.

Segnalazione dell'infermità o infortunio che si ritiene per causa di servizio

Il collaboratore regionale che contragga un'infermità, derivante o meno da infortunio, che lo stesso ritenga possa dipendere da causa di servizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al servizio regionale al quale è assegnato, nella quale dovrà specificare la natura dell'infermità, le cause e le circostanze che ne hanno determinato l'insorgere.

Nel caso di infermità derivante da infortunio, dovranno essere indicati giorno, ora e luogo, la sede anatomica delle ferite e lesioni riportate, le circostanze che vi concorsero e l'eventuale colpa di terzi, precisando, se possibile, i nomi dei testimoni o di chi possa essere accorso subito dopo.

Il responsabile del servizio regionale di appartenenza, una volta ricevuta l'anzidetta comunicazione, o venuto a conoscenza di un infortunio o infermità che si possano presumere dipendenti da causa di servizio, provvede senza indugio ad effettuare una preliminare istruttoria sul fatto, in contraddittorio con l'interessato, che potrà farsi assistere da un rappresentante sindacale di sua fiducia, raccogliendo tutti gli elementi idonei a provare la natura dell'infermità e la sua entità, e provvedendo altresì ad accertare le circostanze che hanno concorso al verificarsi dell'evento nonché ad acquisire gli elementi di giudizio che possano risultare utili ai fini di un eventuale riconoscimento dell'infermità stessa da causa di servizio.

Uguali accertamenti sulle circostanze ed acquisizioni di documentazioni saranno operati nel caso di decesso che possa presumersi dipendente da causa di servizio.

Esperiti gli anzidetti accertamenti, tutti gli atti, corredati da una circostanziata relazione, debbono essere trasmessi al servizio personale per l'inserimento nel fascicolo personale del collaboratore.

Art. 19.

Procedimento per il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio

Il collaboratore, o in caso di suo decesso gli aventi diritto, che intendano chiedere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità, o del decesso, debbono presentare domanda, inoltrandola al servizio personale, entro i seguenti termini:

1) in caso in infermità derivante da infortunio: sei mesi dalla data dell'infortunio o da quella in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'infermità stessa. Nel caso di ulteriori manifestazioni di infermità conseguenti all'infortunio la domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla data in cui tali infermità si sono manifestate;

2) in caso di infermità non derivanti da infortunio: sei mesi dal loro insorgere.

Le domande di riconoscimento della causa di servizio dovranno contenere l'indicazione della natura dell'infermità, le cause che la produssero, le circostanze che vi concorsero e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica; ad esse può essere allegata la documentazione che i proponenti riterranno opportuno produrre.

Ove sia mancata la segnalazione di cui al primo comma dell'articolo precedente, il servizio personale provvederà a richiedere al responsabile del servizio cui appartiene il collaboratore interessato di effettuare l'istruttoria e redigere la relazione di cui al secondo e quarto comma di detto articolo.

Il collaboratore deve quindi essere sottoposto ad accertamento sanitario da una commissione medica costituita con decreto del presidente della giunta regionale composta da un sanitario designato dalla giunta regionale, un sanitario designato dal collaboratore e presieduta da un terzo designato di comune accordo; in difetto di tale accordo, la designazione verrà richiesta all'ordine dei medici del capoluogo di residenza del collaboratore.

La commissione medica di cui sopra, cui è devoluta la competenza di accertare la dipendenza dell'infermità da causa di servizio, dichiara anche se, a suo giudizio, l'infermità stessa costituisce o meno impedimento temporaneo o permanente alla prestazione del servizio e se abbia prodotto o meno menomazione dell'integrità fisica e, in caso affermativo, a quale categoria, prevista dalle tabelle *A* e *B* annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è ascrivibile la predetta menomazione.

Il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio è effettuato con provvedimento della giunta regionale.

Qualora il dipendente, già assente per infermità dipendente da causa di servizio, non possa, allo scadere del termine massimo dell'assenza per malattia, riprendere servizio, viene sottoposto a nuovo accertamento sanitario da parte della commissione medica.

A tale commissione sono demandati anche gli adempimenti previsti dall'art. 107 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, ai fini della dispensa del collaboratore dall'impiego per invalidità permanente nonché gli eventuali accertamenti ritenuti necessari per constatare l'intervenuta inidoneità fisica di cui all'art. 34 della citata legge regionale.

L'onorario del sanitario designato dal collaboratore è a carico dell'interessato, salvo rimborso nel caso la pronunzia della commissione sia favorevole all'istante.

Art. 20.

Equo indennizzo e rimborso spese di cura

In conformità alle norme contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, il collaboratore, non soggetto all'obbligo dell'iscrizione all'I.N.A.I.L., che, per infermità contratta per cause di servizio, abbia subito una menomazione permanente dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle *A* e *B* del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete un equo indennizzo nonché il rimborso delle sole spese di cura, comprese quelle termali, per il ricovero in istituti specializzati e per protesi, limitatamente alla eventuale parte eccedente quella a carico di enti o istituti assistenziali o assicurativi ai quali il collaboratore abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento.

Per quanto attiene modalità ed organi competenti al riconoscimento dell'equo indennizzo, valgono le norme di cui ai successivi articoli.

Art. 21.

Modalità e procedure per la concessione dell'equo indennizzo

Per conseguire l'equo indennizzo il collaboratore deve presentare domanda al servizio personale, trasmettendola mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro sei mesi dal giorno in cui gli è comunicata la decisione che riconosce la dipendenza della menomazione dell'integrità fisica da causa di servizio o entro sei mesi dalla data in cui si è verificata la menomazione medesima in conseguenza dell'infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui la menomazione dell'integrità fisica si manifesti dopo la cessazione del rapporto di impiego. Nel caso di decesso del collaboratore o del pensionato prima della scadenza del termine di cui al primo comma, la domanda può essere proposta dagli eredi entro sei mesi dal decesso stesso.

Qualora la categoria di menomazione non risulti dalla dichiarazione di cui all'art. 18 o la menomazione sia intervenuta successivamente al riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, il collaboratore che abbia presentato domanda per la concessione dell'equo indennizzo, è sottoposto a visita da parte del collegio medico di cui allo stesso articolo.

Detto collegio redige processo verbale della visita dal quale, oltre le generalità del collaboratore e la esposizione dei fatti che vengono riferiti come causa della menomazione della integrità fisica, deve risultare:

1) se la menomazione lamentata sia da considerarsi conseguenza della infermità dichiarata a suo tempo come dipendente da causa di servizio;

2) la categoria prevista dalle tabelle *A* e *B* annesse al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978, cui è ascrivibile la predetta menomazione.

Il servizio personale rimette tutti gli atti alla giunta regionale, corredandoli con una relazione nella quale siano riassunti gli elementi di fatto, i pareri amministrativi e tutte le altre circostanze che possono far ammettere o escludere la concessione dell'equo indennizzo. La relazione deve concludere formulando proposte in ordine all'accoglimento o meno della richiesta e con quali modalità.

La giunta acquisisce sulle proposte del servizio personale il parere dei servizi affari istituzionali, legislativo, legale e igiene pubblica.

Art. 22.

Liquidazione dell'equo indennizzo

L'equo indennizzo è riconosciuto e liquidato secondo equità con provvedimento della giunta regionale in base alle categorie di menomazione dell'integrità fisica ed in conformità all'allegato *B* annesso alla presente legge.

L'indennizzo viene liquidato in base alla retribuzione prevista dalle norme vigenti alla data del provvedimento di liquidazione.

L'età ed il livello alle quali si ha riguardo ai fini della liquidazione stessa sono quelle che l'impiegato aveva al momento dell'evento dannoso.

L'indennizzo è ridotto del 25% se il collaboratore ha superato i cinquanta anni di età e del 50% se ha superato il sessantesimo.

Va dedotto dall'equo indennizzo quanto eventualmente percepito dal collaboratore in virtù di assicurazione a carico della Regione.

Nulla può essere liquidato al collaboratore se la menomazione dell'integrità fisica sia stata contratta per dolo o colpa grave di lui.

Art. 23.

Aggravamento sopravvenuto della menomazione

Entro cinque anni dalla data della liquidazione dell'equo indennizzo, la Regione, nel caso di aggravamento della menomazione dell'integrità fisica per la quale sia stato concesso, può provvedere, su richiesta del collaboratore, e per una sola volta, alla revisione dell'indennizzo già concesso.

In tale ipotesi il collaboratore è sottoposto agli accertamenti sanitari previsti per la prima concessione dell'equo indennizzo.

Art. 24.

Cumulo dell'equo indennizzo con ulteriori menomazioni dell'integrità fisica o con la pensione privilegiata

L'equo indennizzo è ridotto della metà se il collaboratore consegua anche la pensione privilegiata.

Nel caso inoltre in cui il collaboratore riporti, per causa di servizio, altra menomazione dell'integrità fisica, si procede alla liquidazione del nuovo indennizzo se la menomazione complessiva dell'integrità fisica rientri in una classe di invalidità superiore a quella precedentemente determinata.

Dal nuovo indennizo è detratto quanto in precedenza liquidato.

Art. 25.

Rinvio

Per tutto quanto non previsto, valgono le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato in materia di riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio e di equo indennizzo.

Si intendono estese alla legislazione regionale tutte le modifiche che le predette norme possano subire.

Art. 26.

Assemblea sindacale

I dipendenti regionali hanno diritto di riunirsi nei luoghi dove prestano servizio, fuori dell'orario di lavoro. Possono altresì, riunirsi durante l'orario medesimo, nei limiti di dieci ore annue.

Le riunioni che possono riguardare la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali con ordine del giorno e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni comunicate ai competenti organi regionali.

Le modalità per l'esercizio del diritto di assemblea sono stabilite dalla giunta, d'intesa con le organizzazioni sindacali interessate.

Sono abrogati il primo e secondo comma dell'art. 56 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25.

Art. 27.

Aspettative e permessi sindacali

I dipendenti regionali che ricoprono cariche sindacali nazionali sono, a domanda da presentare per il tramite della competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali, nei limiti del contingente complessivo di aspettative sindacali a livello nazionale contenuto in una unità ogni 5.000 dipendenti o frazione superiore a 2.500, da ripartire fra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

Il coordinamento tra Regioni e sindacati sulle aspettative in campo nazionale avviene presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le organizzazioni sindacali indicano la ripartizione e i contingenti di aspettative nazionali.

In attesa che la materia sia regolata con apposite norme, nell'ambito della legge-quadro del pubblico impiego, un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale è collocato in aspettativa sindacale a livello regionale, su richiesta della rispettiva organizzazione.

Ai lavoratori collocati in aspettativa per motivi sindacali sono corrisposti, a carico della Regione, tutti gli assegni spettanti in forza delle norme vigenti per il livello di appartenenza.

I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti salvo che per il congedo ordinario. L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale.

Oltre alle aspettative, come sopra disciplinate, i rappresentanti sindacali, su richiesta delle rispettive organizzazioni, hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti fino alla concorrenza di un monte ore annuale, complessivo per tutte le organizzazioni sindacali, pari a tre ore pro-capite per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, maggiorato del 5%.

Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti sono stabilite dalla giunta d'intesa con le rappresentanze sindacali del personale regionale.

Gli articolo 59 e 60 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, sono abrogati. All'art. 58, lettera *c*), della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, vengono soppresse le parole: «e fino ad un anno dopo la cessazione dell'incarico elettivo».

Art. 28.

Locali e diritto di affissione

Nel capoluogo della Regione viene assicurata permanentemente la disponibilità di un idoneo locale e ciascuna rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La Regione pone, altresì, di volta in volta a disposizione delle rappresentanze sindacali per l'esercizio delle loro funzioni un idoneo locale comune per ogni capoluogo di provincia, all'interno di una sede regionale.

Qualora il numero dei dipendenti di una unità, sede o altra entità organizzativa sia superiore a 10, le rappresentanze hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.

All'interno delle unità, sedi o altre entità organizzative, le rappresentanze sindacali hanno diritto all'uso gratuito di appositi spazi, posti in luoghi accessibili a tutti i dipendenti, per l'affissione di pubblicazioni, testi o comunicati inerenti la materia di interesse sindacale o di lavoro.

Gli articolo 62 e 63 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, sono abrogati.

Art. 29.

Trattamento economico

Il trattamento economico del personale è informato al principio dell'onnicomprensività ed è costituito:

dallo stipendio iniziale annuo lordo stabilito per i singoli livelli funzionali della tabella seguente:

I	livello funzionale	stipendio	annuo	lordo	1.800.000
II	livello funzionale	stipendio	annuo	lordo	2.088.000
III	livello funzionale	stipendio	annuo	lordo	2.340.000
IV	livello funzionale	stipendio	annuo	lordo	2.556.000
V	livello funzionale	stipendio	annuo	lordo	3.006.000
VI	livello funzionale	stipendio	annuo	lordo	3.204.000
VII	livello funzionale	stipendio	annuo	lordo	3.960.000
VIII	livello funzionale	stipendio	annuo	lordo	5.994.000

dalla tredicesima mensilità, da corrispondere nella seconda metà del mese di dicembre di ogni anno, in misura pari a un dodicesimo dell'importo annuo dello stipendio in godimento al primo dicembre ed in misura proporzionale al servizio effettivo prestato nell'anno;

dalla indennità integrativa speciale e dalle quote di aggiunta di famiglia nella misura e con i criteri stabiliti per gli impiegati civili dello Stato;

dai compensi per lavoro ordinario notturno e festivo di cui al successivo art. 31.

L'art. 96 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25 e la tabella *D* annessa alla stessa legge sono abrogati.

Art. 30.

Progressione economica

Lo stipendio iniziale annuo lordo è suscettibile di incrementi per scatti e classi nella misura e con le modalità di seguito specificate:

a) cinque classi stipendiali, con scadenza al compimento del terzo, sesto, decimo, quindicesimo e ventesimo anno. Il valore delle classi è del 16 per cento costante sull'iniziale del livello;

b) scatti del 2,50 per cento sullo stipendio iniziale o aumentato delle classi in godimento. Gli scatti si conseguono ogni biennio successivo al conseguimento della classe, compresa l'iniziale, e sono assorbiti all'atto dell'acquisizione della successiva classe. Gli scatti biennali dopo il 20° anno sono illimitati.

Gli scatti biennali possono essere anticipati, a domanda, a seguito della nascita di figli alla condizione che di tale beneficio fruisca uno solo dei genitori.

L'anticipazione è concessa dal 1° giorno del mese successivo rispetto a quello della nascita.

L'accertamento di prestazioni lavorative chiaramente insufficienti, di cui agli articoli 42 e 43 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, ovvero la sanzione disciplinare di sospen-

sione dal servizio e dallo stipendio, di cui all'art. 68 della stessa legge, comportano il ritardo di un anno per il conseguimento degli scatti e classi successive.

L'art. 97 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, è abrogato.

Art. 31.

Lavoro ordinario notturno e festivo

L'eventuale servizio ordinario notturno, intendendosi tale quello prestato fra le ore 22 e le ore 6, comporta l'erogazione di un compenso pari a lire 400 orarie.

L'eventuale servizio ordinario di turno prestato in giornate riconosciute festive per legge comporta l'erogazione di un compenso di L. 2.700, se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, di L. 1.350 se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, alla condizione peraltro che la presentazione risulti non inferiore a 2 ore.

Le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo non si applicano per le prestazioni che istituzionalmente debbono essere eseguite esclusivamente di notte.

I compensi di cui al presente articolo non sono pensionabili e, pertanto, non sono soggetti a contributi previdenziali.

Art. 32.

Compenso per prestazioni straordinarie

Il compenso orario per prestazioni straordinarie è determinato secondo la seguente formula: (retribuzione iniziale di livello + rateo 13ª mensilità) diviso 175, maggiorato del 15 per cento per prestazioni rese in orario diurno — si intendono diurne le ore comprese fra le 6 e le 22 — e in giorni feriali; maggiorato del 30% per prestazioni rese in orario notturno — si intendono notturne le ore comprese fra le 22 e le 6 — e nei giorni considerati festivi per legge; maggiorato del 50% per prestazioni rese in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge.

Gli importi così ottenuti sono ulteriormente maggiorati di una somma pari a un 175° dell'ammontare della indennità integrativa speciale mensile spettante alla data del 1° gennaio di ciascun anno.

I compensi orari per prestazioni straordinarie attualmente corrisposti sono mantenuti fino al 31 dicembre 1979, qualora risultino di importo superiore al compenso calcolato a norma del presente articolo.

Le prestazioni straordinarie possono essere compensate con riposo sostitutivo e con particolari adattamenti di orario, in accordo con il collaboratore e previa definizione dei criteri in base ai quali effettuare il recupero.

Il terzo comma dell'art. 102 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, è abrogato.

Art. 33.

Trattamento di missione

Il trattamento economico di missione e di trasferimento del personale regionale è disciplinato dalla legge regionale 29 dicembre 1978, n. 55, l'art. 3 della quale viene modificato come segue: al primo e terzo comma la frase « personale appartenente ai livelli VII, VI, V, IV » è sostituita con « personale appartenente ai livelli VIII, VII, VI, V »; al quinto comma la frase « ai livelli VII e VI » è sostituita con « ai livelli VIII e VII ».

Al personale in missione è dovuto anche il compenso per lavoro straordinario, limitatamente alle prestazioni rese nella sede della missione in eccedenza al normale orario di servizio e strettamente legate alla natura ed alla entità dei compiti da svolgere.

Le ore di lavoro straordinario compiute in missione concorrono con quelle in sede al raggiungimento dei limiti individuali autorizzati.

Art. 34.

Decadenza

La lettera *c*) di cui al primo comma dell'art. 69 della legge 20 luglio 1973, n. 25, è soppressa ed è aggiunta quale lettera *f*) al primo comma dell'art. 106 della stessa legge.

Art. 35.

Adeguamento di disposizioni della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12

Nel quinto comma dell'art. 22 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12, le parole « livello retributivo non inferiore al VI » vengono sostituite con le parole « livello retributivo non inferiore al VII ».

Nel quarto comma dell'art. 24 della predetta legge le parole « assimilata al V livello retributivo » e « assimilate al IV livello retributivo » sono rispettivamente così sostituite: « assimilata al VI livello retributivo », e « assimilate al V livello retributivo ».

Nel quarto comma dell'art. 25, primo alinea, della predetta legge le parole « assimilate al V livello retributivo » e « assimilate al IV livello retributivo » sono rispettivamente così sostituite: « assimilate al VI livello retributivo » e « assimilate al V livello retributivo »; nel secondo alinea, le parole « assimilate al VI livello retributivo », « assimilate al V livello retributivo » e « assimilate al IV livello retributivo » sono rispettivamente così sostituite: « assimilate al VII livello retributivo », « assimilate al VI livello retributivo » e « assimilate al V livello retributivo »; nel terzo alinea, le parole « assimilate al V livello retributivo » e « assimilate al IV livello retributivo » sono rispettivamente così sostituite: « assimilate al VI livello retributivo » e « assimilate al V livello retributivo »; nel quarto alinea, le parole « assimilata al IV livello retributivo » sono sostituite con le parole « assimilata al V livello retributivo ».

Nel quinto comma dell'art. 26 della predetta legge, le parole « assimilata al VII livello retributivo », « assimilata al VI livello retributivo », « assimilata al V livello retributivo » e « assimilata al IV livello retributivo », sono rispettivamente così sostituite: « assimilata all'VIII livello retributivo », « assimilata al VII livello retributivo », « assimilata al VI livello retributivo » e « assimilata al V livello retributivo ».

Nel secondo comma dell'art. 36 della predetta legge i livelli retributivi « VI » e « VII » sono rispettivamente sostituiti con « VII » e « VIII ».

Nel primo comma dell'art. 37 della predetta legge, il livello retributivo « VII » viene sostituito con il livello « VIII ».

Nel quarto, settimo e nono comma dell'art. 38 della predetta legge il livello retributivo VII viene sostituito con il livello VIII.

Ai coordinatori incaricati a norma dell'art. 2 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 26, viene corrisposta, fino alla cessazione dell'incarico, una indennità pari al 25% della retribuzione base dell'VIII livello retributivo.

Nel terzo comma, punto 1, all'art. 47 della predetta legge e nel quarto e sesto comma dello stesso articolo il livello retributivo « VII » è sostituito con il livello retributivo « VIII ».

I collaboratori regionali, già assegnati ai gruppi consiliari alla data del 30 settembre 1978, mantengono tale assegnazione anche se, a norma della presente legge, conseguano l'inquadramento in livelli retributivi superiori rispetto a quelli ai quali sono assimilate, a norma del secondo comma del presente articolo, le qualifiche di segretario e addetto al gruppo consiliare.

Art. 36.

Inquadramento

Con decorrenza dal 1° ottobre 1978 i collaboratori regionali di ruolo sono inquadrati d'ufficio nei livelli retributivi di cui all'art. 1 della presente legge sulla base delle tabelle di corrispondenza di cui all'allegato *A* e relative note esplicative, o degli ulteriori criteri stabiliti dagli articoli seguenti.

L'inquadramento è disposto dalla giunta regionale con apposita deliberazione.

Il meccanismo economico stabilito all'art. 43 della presente legge si applica, sia nel caso di inquadramento nel livello funzionale corrispondente, in base all'allegato *A*, a quello nel quale il personale è inquadrato alla data del 30 settembre 1978, sia nel caso di inquadramento in livello funzionale superiore, a seguito dell'applicazione di quanto disposto nei successivi articoli 37, 38 e 39.

Art. 37.

Inquadramento nel VII livello

Il personale in servizio alla data del 30 settembre 1978 che appartiene al V livello di cui alla legge regionale 20 luglio 1973, n. 25 e che, in applicazione della tabella di corrispondenza, allegato *A*, avrebbe titolo all'inquadramento nel VI livello, è inquadrato nel VII livello dal 1° ottobre 1978, qualora alla stessa data, risulti in possesso di una anzianità di servizio effettivo di tre anni nel predetto livello o nelle qualifiche ad esso corrispondenti.

Il restante personale appartenente al V livello è inquadrato nel VI livello per il tempo ancora necessario alla maturazione del triennio di servizio effettivo richiesto per il passaggio al livello superiore.

Lo stesso meccanismo economico stabilito dal successivo art. 43, si applica anche nel caso di inquadramento nel VII livello in data posteriore al 1° ottobre 1978.

Art. 38.

Inquadramento nel VI livello del personale docente

Il personale docente dei centri regionali di formazione professionale che, a sensi della tabella allegato *A*, andrebbe inquadrato nel V livello funzionale, è inquadrato al VI livello se esercita una funzione docente per la quale è richiesto uno specifico diploma di laurea del quale risulti in possesso.

Al personale inquadrato a norma del comma precedente, non si applica il disposto di cui al secondo comma dell'art. 37 della presente legge.

Art. 39.

Concorso riservato per l'accesso al livello superiore

I collaboratori regionali che, in applicazione della tabella di corrispondenza, allegato *A*, devono essere inquadrati nei livelli funzionali III (par. 130), IV (par. 142) e V (par. 167), possono partecipare a concorsi interni riservati, per soli titoli, per accedere al livello immediatamente superiore, purchè abbiano i seguenti requisiti:

1) essere in possesso, alla data del 30 settembre 1978, di una anzianità effettiva minima di anni otto, senza demerito, maturata nel livello II regionale, *ex lege* n. 25/73, e nelle qualifiche della categoria operaia della amministrazione di provenienza, per partecipare al concorso riservato per l'accesso al IV livello (parametro 142);

2) essere in possesso, alla data del 30 settembre 1978, di una anzianità effettiva minima di anni otto, senza demerito, maturata nel III livello regionale, *ex lege* n. 25/73, e nelle qualifiche della carriera esecutiva e assimilabili, escluse in ogni caso le qualifiche operaie, della amministrazione di provenienza, per partecipare al concorso riservato per l'accesso al V livello (parametro 167);

3) essere in possesso, alla data del 30 settembre 1978, di una anzianità effettiva minima di anni otto, senza demerito, maturata nel IV livello regionale, *ex lege* n. 25/73, e nelle qualifiche della carriera di concetto e assimilabili della amministrazione di provenienza, per partecipare al concorso riservato per l'accesso al VI livello (parametro 178);

4) essere inquadrati nel ruolo regionale con decorrenza da data non posteriore al 1° aprile 1976, per partecipare ai suddetti concorsi.

Ai fini di cui ai punti precedenti è utile il servizio non di ruolo prestato presso l'amministrazione di provenienza, valutandolo secondo la normativa regionale vigente.

Sono pertanto esclusi dai concorsi di cui al presente articolo tutti i collaboratori regionali che a qualunque titolo — applicazione dei contratto nazionale recepito con la presente legge, applicazione art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, tabella di primo inquadramento, applicazione del beneficio di primo inquadramento di cui all'art. 115 della legge regionale n. 25/73, reinquadramento per revisione con effetto retroattivo della posizione presso l'ente di provenienza, riconoscimento di titoli di studio — siano già, o vengano, inquadrati in livelli, *ex lege* n. 25/73, corrispondenti a carriera superiore a quella di appartenenza al momento del transito alla Regione.

I posti da mettere a concorso non possono superare il 30% del numero complessivo dei posti attribuiti alla data del 30 settembre 1978 ai livelli funzionali retribuiti III, IV e V di cui alla legge regionale n. 28/78. Il numero dei posti così determinato viene ridotto del numero di posti attribuiti ai vincitori dei concorsi interni di cui all'art. 55 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12.

I vincitori dei concorsi di cui al presente articolo vengono inquadrati nel livello superiore con decorrenza 1° ottobre 1978.

Al personale inquadrato a norma del presente articolo nel VI livello non si applica il disposto di cui al secondo comma dell'art. 37 della presente legge.

In relazione agli eventuali posti soprannumerari che potrebbero derivare dai concorsi interni di cui al presente articolo saranno resi indisponibili altrettanti posti in altri livelli; questi posti potranno essere conferiti a mano a mano che cesseranno i soprannumeri.

Art. 40.

Posti messi a concorso

Per i concorsi di cui all'articolo precedente sono messi a concorso i posti seguenti:

1) per il passaggio al IV livello, par. 142, posti n. 56 pari al 30% dei posti attribuiti al II livello retributivo funzionale dall'art. 1 della legge regionale 1° agosto 1978, n. 28;

2) per il passaggio al V livello, par. 167, posti n. 59 pari al 30% dei posti attribuiti al III livello funzionale retributivo dal citato art. 1 della legge regionale n. 28/78, diminuito di 115, numero corrispondente ai posti per i quali viene bandito il concorso interno di cui all'art. 55 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12;

3) per il passaggio al VI livello, par. 178, posti n. 85 pari al 30% dei posti attribuiti al IV livello funzionale retributivo dallo stesso art. 1 della legge regionale n. 28/78 diminuito di 135, numero corrispondente ai posti per i quali viene bandito il concorso interno di cui all'art. 55 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12.

I posti riservati ai concorsi di cui all'art. 55 della citata legge regionale n. 12/79 che non risultino assegnabili per la mancanza di idonei vengono portati in aumento del numero dei posti per la copertura dei quali sono banditi i concorsi di cui ai punti 2) e 3) del primo comma del presente articolo.

Nel caso che i posti messi a concorso per il passaggio ad uno dei livelli previsti dai precedenti punti 1), 2) e 3), non risultino in parte assegnabili per mancanza di idonei, la parte residuale dei posti stessi è portata in aumento di quelli da assegnare per il passaggio agli altri due, o all'altro, livello retributivo, ove le rispettive graduatorie presentino eccedenze di idonei rispetto ai posti messi a concorso.

Art. 41.

Titoli valutabili

I titoli valutabili per la formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nei concorsi di cui agli articoli precedenti, sono costituiti, ad esclusione di ogni altro, dall'anzianità di servizio posseduta in eccedenza a quella minima di otto anni richiesta per l'ammissione al concorso, dai titoli di studio posseduti, dal superamento di precedenti concorsi per l'accesso a posti di impiego presso la pubblica amministrazione o dalla idoneità conseguita nei concorsi medesimi.

Ai predetti titoli è assegnato il seguente punteggio:

a) anzianità di servizio: un punto per ogni anno di effettivo servizio, fino ad un massimo di venti punti;

b) titoli di studio: due punti per il possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso al livello nel quale il collaboratore è inquadrato al 30 settembre 1978, e più precisamente: diploma di scuola media inferiore per gli appartenenti al II e III livello, diploma di scuola media superiore per gli appartenenti al IV livello; quattro punti per il possesso del titolo di studio prescritto per il livello al quale si concorre, e più precisamente: diploma di scuola media inferiore per l'accesso al IV livello, diploma di scuola media superiore per l'accesso al V livello, diploma di laurea per l'accesso al VI livello; due punti per ciascuno dei titoli di studio superiori o aggiuntivi rispetto a quelli predetti;

c) concorsi: tre punti per ogni concorso vinto a posti appartenenti a carriera superiore rispetto a quella cui si apparteneva all'atto dell'inquadramento; due punti per l'idoneità riportata nei medesimi; punti 1,5 per la vincita di ogni concorso a posti appartenenti alla stessa carriera cui si apparteneva all'atto dell'inquadramento e punti 1 per l'idoneità riportata nei medesimi. Il punteggio complessivo non potrà superare gli otto punti.

Art. 42.

Svolgimento del concorso

Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i collaboratori regionali che intendono partecipare ai concorsi di cui agli articoli precedenti devono presentare al servizio personale formale domanda indirizzata al presidente della giunta regionale.

Nella domanda devono essere espressamente indicati, a pena di non valutazione, i titoli, fra quelli indicati al precedente art. 41, che i concorrenti intendono far valere, allegando in originale o copia autentica la relativa documentazione.

I richiedenti possono fare riferimento a documentazioni inserite nel fascicolo personale in luogo di allegarle alla domanda.

La sottoscrizione della domanda deve essere autenticata da un collaboratore regionale inquadrato al VII o VI livello *ex lege* 25/73 e appartenente al servizio cui è assegnato l'istante.

L'anzianità di servizio è accertata d'ufficio attraverso l'esame del fascicolo personale.

Alla ammissione al concorso, alla valutazione dei titoli e alla conseguente formazione della graduatoria provvede una unica commissione giudicatrice costituita a norma della legge regionale 1° agosto 1978, n. 28.

In base all'ordine della graduatoria, la giunta regionale dispone l'inserimento dei vincitori nel competente livello funzionale.

Art. 43.

Posizione giuridica ed economica nel livello di inquadramento

La giunta regionale, con il provvedimento di cui all'art. 36, attribuisce ad ogni collaboratore, con decorrenza 1° ottobre 1978, una posizione giuridica ed economica nel livello retributivo nel quale il collaboratore stesso viene inquadrato a norma degli articoli precedenti. Fino alla data di maturazione del primo incremento retributivo, classe o scatto, previsto dalla progressione economica di cui al precedente art. 30, la posizione economica e quella giuridica possono transitoriamente non coincidere, come previsto nei successivi commi del presente articolo. In tal caso con il provvedimento di cui all'art. 36 della presente legge si attribuiscono al collaboratore una posizione economica ed una giuridica tra loro distinte.

La posizione economica stabilisce l'importo lordo da corrispondere a titolo di stipendio annuo ad ogni collaboratore ed è determinata dalla somma degli importi corrispondenti a:

stipendio annuo in godimento al 30 settembre 1978, comprensivo di classi e scatti maturati;

assegni personali pensionabili;

ulteriore somma, comprensiva di quella già attribuita a norma della legge regionale 2 aprile 1977, n. 14, pari a L. 660.000 annue lorde per i collaboratori inquadrati al 30 settembre 1978 nel I, II e III livello, L. 564.000 annue lorde per quelli inquadrati alla stessa data nel IV e V livello, L. 516.000 annue lorde per quelli inquadrati alla stessa data nel VI livello e L. 480.000 annue lorde per quelli inquadrati alla stessa data nel VII livello.

La posizione giuridica nel livello di inquadramento è quella della classe o scatto della nuova progressione economica corrispondente alla posizione economica individuale come sopra determinata. Ove non si riscontri coincidenza di importi, la posizione giuridica d'inquadramento e quella della classe o scatto immediatamente inferiore alla suddetta posizione economica.

Al collaboratore viene, altresì, riconosciuto il « maturato in itinere » consistente nella qualificazione economica delle frazioni di tempo intercorse, alla data del 30 settembre 1978, dalle date di maturazione dell'ultima classe e dell'ultimo scatto o classe, rapportata ai tempi occorrenti nel vecchio ordinamento per conseguire rispettivamente la classe e lo scatto successivi, ovvero il secondo parametro retributivo, al fine di ridurre il tempo necessario per l'attribuzione dello scatto o classe successivi alla posizione giuridica di cui al precedente terzo comma.

La riduzione si determina secondo il seguente procedimento:

a) il conteggio del tempo viene eseguito in mesi con arrotondamento per eccesso delle frazioni superiori ai quindici giorni;

b) si calcola l'incremento monetario, che, nella progressione economica orizzontale di cui agli articoli 96 e 97 della legge regionale n. 25/73, deriva dallo scatto e dalla classe immediatamente successivi agli ultimi conseguiti (o dal secondo parametro retributivo) e si rapportano tali incrementi alle mensilità virtualmente maturate al 30 settembre 1978 per il loro raggiungimento.

Se il dipendente nella progressione economica in atto al 30 settembre 1978 ha conseguito tutte le classi ivi previste, il rateo di scatto biennale si calcola sull'incremento economico successivo all'ultima classe o scatto maturato;

c) qualora i ratei di scatto e di classe (o secondo parametro retributivo) in corso di conseguimento nella progressione economica di cui al citato art. 97 della legge regionale n. 25/73 virtualmente maturati alla data del 30 settembre 1978 — definiti nel loro valore con la procedura prevista ai punti *a*) e *b*) — sommati alla posizione economica individuale come determinata dal secondo comma del presente articolo, diano, nella nuova progressione, un valore uguale o maggiore ad una posizione stipendiale di scatto o classe superiore alla posizione giuridica assegnata, il dipendente acquisisce subito ad ogni effetto la posizione superiore;

d) qualora, a seguito dell'operazione di cui al precedente punto *c*), il dipendente non consegua una posizione giuridica superiore, il « maturato in itinere », sommato alla eventuale frazione monetaria eccedente la posizione giuridica di inquadramento, concorre alla riduzione dei tempi di percorrenza necessari per l'attribuzione della classe o dello scatto superiore, stabilendo a quante mensilità il predetto importo equivale, nella nuova progressione economica, rispetto all'incremento economico mensile derivante dal conseguimento della posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva alla posizione giuridica d'inquadramento acquisita. Ove dal saldo dell'operazione residui un resto, questo viene arrotondato per eccesso al mese intero se supera il 50 % dell'importo dell'incremento mensile della posizione stipendiale successiva; conseguentemente i tempi di percorrenza per raggiungere la posizione stipendiale di scatto o classe successiva a quella giuridica di inquadramento vengono ridotti di un pari numero di mensilità;

e) nel caso che, a seguito della acquisizione della posizione giuridica superiore con il procedimento di cui al punto *c*), residui una frazione monetaria che oltrepassa tale posizione, il residuo stesso riduce temporalmente i tempi di percorrenza per ottenere la posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva. In tal caso detta frazione si rapporta all'incremento economico mensile derivante dal conseguimento dell'ulteriore posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva al fine di determinare a quante di tali mensilità corrisponde e, dopo aver arrotondato a mese intero il possibile resto dell'operazione suddetta se eccedente il 50 % dell'incremento mensile stesso, il tempo di percorrenza per raggiungere la detta posizione stipendiale di scatto o classe immediatamente successiva sarà ridotto di un pari numero di mensilità.

Qualora la posizione economica individuale maggiorata del maturato *in itinere* risulti inferiore alla posizione iniziale del nuovo livello di inquadramento, il dipendente si colloca alla posizione iniziale di tale livello e consegue i successivi scatti e classi nei normali tempi previsti dal nuovo ordinamento.

Art. 44.

Riserva di posti per il primo concorso

Nel primo concorso pubblico, bandito successivamente alla entrata in vigore della presente legge, per la copertura di posti vacanti in ciascuna delle qualifiche funzionali previste dall'ordinamento regionale, la riserva dei posti può essere aumentata al 35 per cento e si applica al personale regionale di ruolo appartenente al livello immediatamente inferiore, purchè in possesso della formazione culturale e professionale richiesta per l'accesso a quest'ultimo, o appartenente al livello ancora sottostante, purché in possesso della formazione culturale e professionale richiesta per l'accesso al livello per il quale è bandito il concorso semprechè sussista in entrambi i casi una anzianità di almeno un anno nel livello di appartenenza.

Art. 45.

Trattamento economico del personale incaricato e supplente

Il trattamento economico stabilito dalla presente legge si applica anche al personale incaricato a norma dell'art. 61 dello statuto regionale. Nei confronti del predetto personale si applica la tabella, allegato *A*, annessa alla presente legge e, per quello in servizio alla data del 30 settembre 1978, il meccanismo economico di cui all'art. 43 della presente legge. Al personale supplente o assunto con incarico a tempo determinato nei centri di formazione professionale della Regione si applica il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente livello dall'art. 29 della presente legge.

Art. 46.

Approvazione degli allegati

Sono approvati i seguenti allegati:

Allegato *A* - tabella di corrispondenza fra i livelli funzionali retributivi stabiliti dall'art. 1 della legge regionale n. 26/73 e quelli istituiti con la presente legge e relative esplicitazioni;

Allegato *B* - tabella di determinazione dell'equo indennizzo;

Allegato *C* - livelli retributivi, qualifiche funzionali, numero dei posti del ruolo unico regionale (sostituisce l'allegato n. 9 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12).

Art. 47.

Decorrenza

La decorrenza degli effetti giuridici ed economici previsti nella presente legge è fissata all'unica data del 1° ottobre 1978.

Il periodo di validità dell'accordo contrattuale nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario è scaduto il 31 dicembre 1978.

Art. 48.

Raccordo con le disposizioni di cui alla legge regionale 23 aprile 1979, n. 12

Il personale regionale è inquadrato ai sensi della presente legge, ancorchè siano in corso le procedure relative all'espletamento dei concorsi ed all'attribuzione delle qualifiche funzionali di cui agli articoli 52 e 55 della legge regionale 23 aprile 1979, n. 12.

Come stabilito dai precitati articoli, i concorsi sono indetti ed espletati in base ai livelli retributivi di cui al previgente ordinamento al fine di poter attribuire ai vincitori la qualifica funzionale a decorrere dalla data indicata dalle disposizioni suddette.

Ove le procedure concorsuali si concludano successivamente all'inquadramento di cui al primo comma, si procede ad un nuovo definitivo inquadramento dei vincitori.

Completate le procedure di cui ai citati articoli 52 e 55 della legge regionale n. 12/79, la giunta regionale attribuisce a ciascun collaboratore inquadrato ai sensi della presente legge la qualifica funzionale spettantegli ai sensi dell'allegato *c*). Detta qualifica è individuata con riferimento a quella già assegnata a norma del previgente ordinamento.

Ove nel nuovo livello di inquadramento non sussista una qualifica corrispondente a quella precedentemente rivestita, l'inquadramento è effettuato in soprannumero in tale livello e viene mantenuto vacante un posto nel livello immediatamente inferiore e nella qualifica funzionale corrispondente a quella già rivestita. Il posto è mantenuto vacante fino a quando, per qualsiasi ragione, non venga soppresso il posto in soprannumero.

Art. 49.

Norma interpretativa

Le abrogazioni e le modifiche alla legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, previste nella presente legge, si intendono riferite anche alle abrogazioni, modifiche e sostituzioni a detta legge n. 25 disposte da successive leggi regionali.

Art. 50.

Norma finale

L'art. 53 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, è abrogato.

Art. 51.

Copertura finanziaria

Ai maggiori oneri derivanti dalla attuazione della presente legge, ammontanti a complessive L. 1.320.000.000 che sono da considerare come integrazione degli acconti sul nuovo contratto peraltro già compresi negli stanziamenti di spesa iscritti sul bilancio per l'esercizio 1979, la Regione provvede mediante l'incremento degli stanziamenti di spesa dei seguenti capitoli di bilancio regionale per l'esercizio 1979:

Cap. 00250 (personale del consiglio regionale)	+	L.	57.000.000
Cap 02220 (personale comitati di controllo)	+	»	72.000.000
Cap. 02240 (straordinario personale comitato di controllo)	+	»	6.000.000
Cap. 04080 (personale della giunta regionale)	+	»	780.000.000
Cap. 04120 (straordinario personale della giunta regionale)	+	»	91.000.000
Cap. 04180 (personale della giunta ex art. 61)	+	»	22.000.000
Cap. 75050 (personale formazione professionale) . . .	+	»	292.000.000

Alla maggiore spesa di L. 1.320.000.000 la Regione fa fronte mediante la iscrizione di una maggiore entrata di L. 214.000.000 sul cap. 04900 in corrispondenza di un eguale importo di maggiori ritenute sugli stipendi per oneri riflessi a carico del personale dipendente, e mediante il prelievo per L. 1.106.000.000 dal fondo « globale » di cui al cap. 86400 « Spese correnti normali » del bilancio per l'esercizio 1979, nel rispetto della destinazione attribuita a tale somma nella voce n. 1) dell'elenco n. 3 annesso alla legge di bilancio.

Art. 52.

Variazione di bilancio

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

a) *Variazioni in aumento*:

	Lire
Cap. 04900. — Ritenuta per oneri riflessi a carico del personale:	
Competenza	214.000.000
Cassa	214.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 00250. — Spese per il personale addetto al consiglio regionale - Spese obbligatorie:	
Competenza	57.000.000
Cassa	57.000.000
Cap. 02220. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi, compresi gli oneri previdenziali assicurativi ed assistenziali - Spese obbligatorie:	
Competenza	72.000.000
Cassa	72.000.000
Cap. 02240. — Compensi per lavoro straordinario:	
Competenza	6.000 000
Cassa	6.000.000
Cap. 04080. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale compresi gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali - Spese obbligatorie:	
Competenza	780.000 000
Cassa	780.000.000
Cap. 04120. — Compensi per lavoro straordinario:	
Competenza	91.000 000
Cassa	91.000.000
Cap. 04180. — Spesa per il personale in conformità del terzo comma dell'art. 61 dello statuto - Spese obbligatorie:	
Competenza	22.000.000
Cassa	22.000.000
Cap. 75050. — Spese per il personale docente ed amministrativo dei centri e dei corsi di formazione professionale direttamente gestiti dalla Regione - Spese obbligatorie:	
Competenza	292.000.000
Cassa	292.000.000

b) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 86400. — Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti normali:	
Competenza	1.106.000.000
Cap. 85300. — Fondo di riserva del bilancio di cassa:	
Cassa	1.106.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 22 ottobre 1979

TURCI

(*Omissis*).

(9692)

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100793350)